UNIONE DEI COMUNI
TERRA DEL MARE E DEL SOLE

Provincia di Taranto

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO

Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 11 - Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 - Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

REDAZIONE: **WORK & PROGRESS SOCIETA' COOPERATIVA**

PRESIDENTE: **Dott. Adolfo Alfredo LONGO – Sindaco del comune di Maruggio**

STAZIONE APPALTANTE: **Unione dei Comuni** **Terra del Mare e del Sole** **Corso Europa n°37/39** **74020 Lizzano (TA)**			
Rev.		**Data:** **Febbraio 2019**	**Elaborato:** **Unico**

Sommario

CAPITOLO N.1 RIFERIMENTI INTRODUTTIVI 7

1.1 – Premessa: il Documento Strategico del Commercio. 7

1.2 – Riferimenti normativi ed il Codice del Commercio..... 9

NORMATIVA REGIONALE:.....11

CAPITOLO N.2 CENNI STORICI ED ANALISI SOCIO/DEMOGRAFICA..... 19

2.1 – L'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole. 19

2.2 – Il comune di Avetrana 21

2.2.a – Cenni Storici 21

2.2.b – Analisi Socio/Demografica 22

2.3. – Il comune di Fragagnano 29

2.3.a – Cenni Storici 29

2.3.b – Analisi Socio/Demografica 31

2.4. – Il comune di Leporano.....38

2.4.a – Cenni Storici 38

2.4.b – Analisi Socio/Demografica 40

2.5. – Il comune di Lizzano 46

2.5.a – Cenni Storici 46

2.5.b – Analisi Socio/Demografica 50

2.6 – Il comune di Maruggio.....57

2.6.a – Cenni Storici 57

2.6.b – Analisi Socio/Demografica 59

2.7 – Il comune di Pulsano 66

2.7.a – Cenni Storici 66

2.7.b – Analisi Socio/Demografica 72

2.8 – Il comune di Torricella.....78

2.8.a – Cenni Storici 78

2.8.b – Analisi Socio/Demografica 79

CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE DELLE AREE COMMERCIALI DEL TERRITORIO 86

3.1. - Premessa 86

3.2. - Rete distributiva Avetrana 86

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 86

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 88

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 92

RETE DISTRIBUTIVA FRAGAGNANO.....93

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA.....93

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 95

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 99

RETE DISTRIBUTIVA DI LEPORANO.....101

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 101

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 103

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 107

RETE DISTRIBUTIVA DI LIZZANO.....108

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA.....108

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 110

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 114

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 117

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO 119

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....119

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS.....120

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 121

RETE DISTRIBUTIVA PULSANO 124

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 124

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 125

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 129

RETE DISTRIBUTIVA TORRICELLA.....131

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA.....131

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 132

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 136

PUBBLICI ESERCIZI.....137

RETE DISTRIBUTIVA UNIONE DEI COMUNI 138

CAPITOLO 4: GLI STRUMENTI URBANISTICI 142

PREMESSA **142**

P.R.G DEL COMUNE DI AVETRANA **142**

IL P.U.G. DEL COMUNE DI FRAGAGNANO **145**

IL P.R.G. DEL COMUNE DI LEPORANO **148**

IL P.R.G. DEL COMUNE DI LIZZANO **151**

IL P.U.G. PER IL COMUNE DI MARUGGIO **153**

IL P.U.G. DEL COMUNE DI PULSANO **156**

IL PRG DEL COMUNE DI TORRICELLA **159**

CAPITOLO 5: LO STATO DELLA MOBILITA' 161

Art. 5.1. Valutazione integrata della Mobilità **161**

5.2. - Contenuti del PUMS del Comune di Torricella (stralcio) **165**

Contenuti del Progetto per la Riorganizzazione della Viabilita' Urbana del Comune di Maruggio (stralcio) **167**

CAPITOLO 6: 172

VALUTAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO 172

5.1. – Analisi aggregata della rete commerciale dell'Unione **172**

5.2. – Definizione dell'Aree da sottoporre ad incentivo: Aree di Distretto. **174**

5.3. – Programmazione strategica delle azioni di sviluppo e promozione **179**

CAPITOLO 7- REGOLAMENTI COMUNALI: 182

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO 182

CAPITOLO 8: DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE **198**

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 208

Art. 1 Premessa e Previsioni contenute nella L. R. n.24/2015 (Codice del Commercio). **208**

Art.2 Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche **209**

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 240
REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 243

CAPITOLO N.1 RIFERIMENTI INTRODUTTIVI

1.1 – Premessa: il Documento Strategico del Commercio.

L'elaborazione di questo Documento Strategico Diffuso del Commercio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole, che avviene in un contesto socio-economico molto complesso, nel quale i segnali di ripresa sono deboli, si pone come unico obiettivo condiviso quello di rafforzare il rapporto di colleganza e di complicità tra i principali attori pubblici e privati, di accelerare la definizione di processi di partecipazione condivisa, non tanto e non solo per rispondere alle criticità finanziare esistenti, quanto, piuttosto, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle comunità, con servizi sempre più adeguati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e degli operatori commerciali.

Il territorio di riferimento coincide con quello dell'Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole che comprende sette comuni quali Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Fragagnano, Avetrana e Pulsano, aventi complessivamente una superficie di 253,49 kmq ed una popolazione totale di 50.839.

In relazione al tessuto economico del territorio urbano consistente, prevalentemente, in esercizi di vicinato, il commercio rappresenta il settore più importante dello sviluppo economico del territorio, nonché uno degli elementi condizionanti la qualità della vita del centro abitato, elemento inscindibile rispetto alle altre attività economiche, sociali e culturali presenti.

A seguito dei numerosi interventi legislativi, gli ambiti urbani – città, stanno tendendo a diventare, il "Centri Commerciali a cielo aperto", ambiti in cui facilitare la crescita e lo sviluppo delle imprese dei servizi, mediante un approccio integrato tra le politiche di mobilità urbana e strumenti di pianificazione territoriale, al fine di favorire la coesione economica e sociale e prendano in considerazione le esigenze delle persone a mobilità ridotta, delle famiglie e dei bambini.

Abbiamo assistito ad un cambiamento epocale: sono stati abbandonati gli strumenti di programmazione finalizzati alla definizione degli insediamenti commerciali aventi come riferimento il solo rapporto tra domanda ed offerta, per fare posto a politiche di programmazione in cui il perno fosse il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio, e che valorizzassero la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali naturalmente posseggono e svolgono con la loro presenza.
Pianificare e programmare una rete distributiva di un territorio, oggi, non può prescindere, quindi da un approfondito studio del contesto di riferimento, analizzando principalmente i seguenti indicatori:

a) il territorio e pertanto l'aspetto della mobilità e sostenibilità del contesto urbano;
b) la popolazione residente, in termini di età anagrafica, appartenenza sociale, ecc.;
c) la consistenza della offerta commerciale esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita.

Analizzare ed elaborare gli indicatori citati, vuol dire anche studiare l'offerta dell'intero tessuto commerciale del territorio, sotto l'aspetto dell'offerta culturale e turistica del centro storico e concentrando le attenzioni verso una progettualità di riqualificazione urbana e della mobilità tale da poter contribuire alla crescita economica, occupazionale e sociale del territorio cui ci si riferisce.
La scommessa sarà quella di programmare linee di intervento strategiche capaci di favorire processi di crescita economico-sociale ed economico-commerciali, che siano in perfetta sintonia con il tessuto e le vocazioni specifiche del territorio.
Bella è la citazione che riprende il concetto greco delle "poleis" quale luogo di riunione per eccellenza, "l'agorà", era in prima battuta un luogo di mercato.
In relazione a quanto premesso ed in ossequio a quanto dispone l'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2015 (Codice del Commercio), che tutti i Comuni si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, di un Documento strategico del commercio, quale strumento di pianificazione, programmazione e regolamentazione per tutte le forme di attività commerciale, viene redatto il seguente Documento strategico del commercio quale documento di analisi sullo stato del commercio. Come previsto dalla normativa, mediante questo strumento, l'Unione ed i comuni ad essi appartenenti, effettueranno:

- una verifica dell'offerta commerciale esistente (esercizi di vicinato, medie e grande strutture, consistenza dei mercati, dei posteggi, delle fiere con le date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante);
- un'analisi dei punti critici dell'offerta commerciale;
- uno studio sulle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali, di distributori di carburanti, compatibilmente con gli strumenti urbanistici esistenti in ciascun territorio;
- Elaborare ed approvare i Regolamenti previsti dall'art. 12 comma 4 della Legge Regionale n. 24/2015, volti alla definizione dei
  - criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale;
  - gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio;
  - le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
  - Regolamento per il commercio su aree pubbliche, per le fiere e i mercati.
  - Regolamento di disciplina della rete distributiva del carburante.

1.2 – Riferimenti normativi ed il Codice del Commercio

Di seguito vengono riportati i numerosi interventi normativi che seguono le approvazioni della normativa nazionale base a sostegno del Commercio (Legge 248/2006; Legge 133/2008 e la Legge 122/2010).

Normativa Nazionale:

a) D. Lgs. 26/3/2010, n. 59: Recepimento Direttiva Bolkestein (2006/123);
b) D.L. 06/07/2011, n. 98. Interviene sul DL n. 223/2006, stabilendo che le Regioni non possono, in via sperimentale, porre limitazioni concernenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

c) D.L. 13/08/2011, n. 138. Modifica la norma di cui sopra, mantenendo la sperimentalità ma eliminando il riferimento agli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
d) D.L. 06/12/2011, n. 201 ("Salva Italia"), art. 31, primo comma. Elimina anche il riferimento alla sperimentalità, di fatto liberalizzando gli orari in ogni parte del territorio;
e) D.L. 06/12/2011, n. 201 ("Salva Italia"), art. 31, secondo comma, Stabilisce che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012";
f) D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 34. Stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità;
g) D.L. 24/1/2012 n. 1 ("decreto Liberalizzazioni"). Dispone, dall'approvazione di appositi decreti, l'abrogazione: delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o

ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui sopra entro il 31 dicembre 2012;

h) D.L. 21/6/2013, n. 69. Interviene sul secondo comma dell'art. 31 del DL n. 201/2011, di cui sopra, prevedendo che Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

NORMATIVA REGIONALE:

1) Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio" e successive modifiche Legge Regionale 9 aprile 2018, n.12.

La Regione Puglia, con la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", modificata con la Legge Regionale 9 aprile 2018, n.12 ha inteso disciplinare l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

La Regione Puglia con il Codice del commercio intende perseguire le seguenti finalità:

a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:
    1) la tutela della salute;
    2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
    3) una adeguata informazione e una corretta pubblicità;
    4) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
    5) l'educazione al consumo;
    6) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
    7) la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;
b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;
e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;
f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale.

g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;
h) la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;
i) la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;
k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;
m) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;
n) favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;
o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale;

o bis) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.

L'art. 12 della normativa regionale, prevede che i Comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento strategico del commercio, quale strumento di programmazione e incentivazione per tutte le forme di attività commerciale.
L'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari (il vecchio settore alimentare e misto);
- settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

a) beni per la persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;
b) altri beni a basso impatto urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
c) altri beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di tipologia dimensionale degli esercizi commerciali e di modalità insediativa, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq cosi articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 medie strutture di livello locale	Da 251 fino a 600 mq
M2 medie strutture intermedie	Da 601 a 1.500 mq
M3 medie strutture attrattive	Da 1.501 a 2.500 mq

c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 grandi strutture inferiori	Da 2.501 a 4.500 mq
G2 grandi strutture superiori	Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq

Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) struttura isolata: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
b) centro commerciale: costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura rchitettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;

c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.
Il comune definisce:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante; .
d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
    1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
    2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
    3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
    4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a

società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'arti- colo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
b. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
d. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
e. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
f. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e) Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio".

2. Legge Regionale del 9 aprile 2018 , n. 12 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”;
3. Regolamento Regionale del 10 settembre 2018, n. 11 “L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione”

Capitolo n.2 Cenni storici ed analisi socio/demografica

2.1 – L'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole.

L'Unione di Comuni Terre del Mare e del Sole comprende 7 comuni italiani ubicati in provincia di Taranto e conta circa 51.000 abitanti. L'unione comprende tutti i comuni rivieraschi (bagnati dal mar Jonio del golfo di Taranto) della parte est della provincia (Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio) tranne Manduria. Inoltre, comprende altri 2 comuni, sempre della parte est della provincia, non rivieraschi (Fragagnano e Avetrana). I comuni appartenenti all'Unione sono tutti in Salento e il più popoloso tra loro è Pulsano con i suoi circa 11.000 abitanti (più di un quinto del totale degli abitanti dell'ente).

Comuni appartenenti all'unione

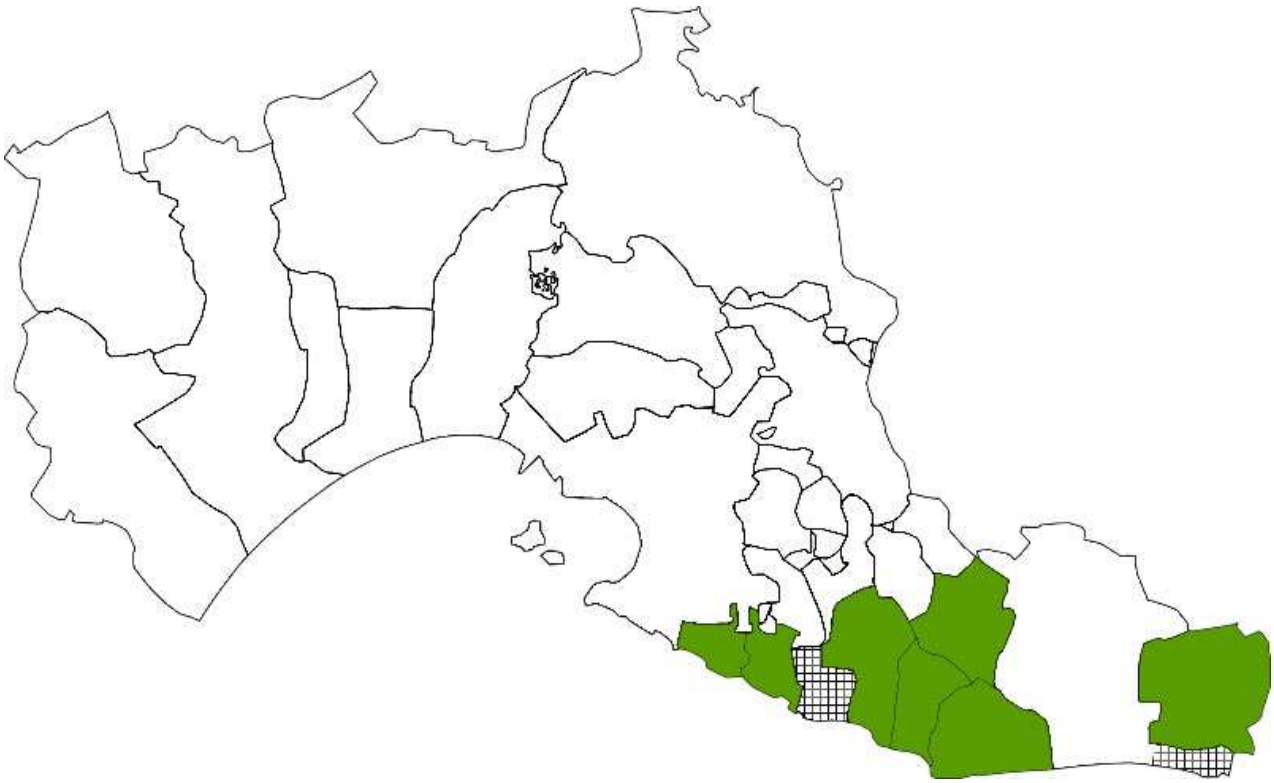

Il territorio (in verde) dei comuni aderenti all'Unione. Puntinate le zone "contese" da diverse amministrazioni locali.

Di seguito i dati dei sette comuni che appartengono all'Unione.

Stemma	**Città**	**Popolazione (ab)**	**Superficie (km2)**	**Densità (ab/km^2)**
	Avetrana	6.964	73,23	95,1
	Fragagnano	5.345	22,04	242,5
	Leporano	7.873	15,03	523,8
	Lizzano	10.192	46,21	220,6
	Maruggio	5.355	48,33	110,8
	Pulsano	11.221	18,77	597,8
	Torricella	4.222	26,62	158,6
TOTALE		**51.172**	**250,23**	**204,5**

La collaborazione tra i comuni di Pulsano, Leporano, Lizzano, Torricella e Maruggio comincia nel 2001, proponendo interventi di riqualificazione ambientale. Successivamente, a Fragagnano, ampliando la cooperazione con quest'ultimo, nacque l'Unione di Terre del Mare e del Sole alla quale si unì poi anche il comune di Avetrana.

L'Unione dei Comuni è nata, stando allo statuto, per promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. Per questo promuove, tra l'altro, l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini. Valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali. Tutto questo nel

tentativo di favorire la qualità della vita della popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
I comuni firmatari si impegnano inoltre a:

- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

2.2 – Il comune di Avetrana

2.2.a – Cenni Storici

Fino agli inizi del XIX secolo, il nome di questo centro, così come riportato in molteplici documenti storici, era quello di "Vetrana".
All'origine l'attuale territorio comunale avetranese, era diviso in tre (e forse più) feudi: Vetrana, Ruggiano e Modunato. Il feudo ed il casale di Ruggiano probabilmente distrutto dalle varie invasioni saracene, venne accorpato con quello di Vetrana forse già dal XIV secolo. Mentre il feudo ed il casale di Modunato fu annesso al Comune di Avetrana nel XIX secolo.
Il paese attuale sorge sul secondo tracciato (tardo impero) dell'importante arteria stradale che, in epoca messapica prima e successivamente in quella romana, collegava Taranto, Manduria, Nardò, Leuca e Otranto: La "Via Traiana Messapica", detta anche da alcuni storici "via Sallentina".
Luoghi e monumenti storici:

- "Torrione", resti di un castello di poco probabili origini normanne (1050-1070, durante la conquista normanna della Puglia);
- "Chiesa Madre", ricostruita tra il 1743 ed il 1756;
- Complesso del Palazzo Baronale - Palazzo Imperiali, il cui primo nucleo venne edificato dai Pagano e fu ampliato in seguito dagli Albrizzi: questa parte più antica si affaccia su largo Cavallerizza e presenta uno stemma gentilizio su uno degli accessi. La famiglia Imperiali aggiunse l'ala orientale nel XVIII secolo, più sontuosa.
- Castello e Casale medievale di Modunato, sulla provinciale per Salice a circa tre chilometri da Avetrana.

- Nel territorio esistono grotte di natura carsica e alcuni resti archeologici.

- A sud della masseria della Marina, sulla strada Tarantina (provinciale Nardò-Maruggio) sono stati rinvenuti i resti di un villaggio e di un'area sepolcrale risalenti al Neolitico medio (V millennio a.C. Il sito è stato indagato dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia e dal dipartimento di beni culturali dell'Università degli Studi di Lecce. Una mostra archeologica permanente è allestita dal 2003 nella casamatta del Torrione medioevale, mentre dal 2006 è stato allestito un percorso per rendere fruibile l'area di scavo.
- Le "grotte di San Martino", situata a sud dell'abitato, lungo la strada provinciale verso Torre Colimena, presentano tracce di frequentazione dal Neolitico antico all'epoca romana.
- Nella località di San Francesco sono stati rinvenuti i resti di una villa rustica romana.
- I casali di Santa Maria e di Modunato presentano tracce di frequentazione risalenti all'epoca bizantina.

2.2.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Avetrana nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

Andamento della popolazione residente

COMUNE DI AVETRANA (TA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	**Data rilevamento**	**Popolazione residente**	**Variazione assoluta**	**Variazione percentuale**	**Numero Famiglie**	**Media componenti per famiglia**
2001	31 dicembre	7.294	-	-	-	-
2002	31 dicembre	7.198	-96	-1,32%	-	-
2003	31 dicembre	7.140	-58	-0,81%	2.595	2,75
2004	31 dicembre	7.131	-9	-0,13%	2.597	2,74
2005	31 dicembre	7.076	-55	-0,77%	2.585	2,74
2006	31 dicembre	7.104	+28	+0,40%	2.613	2,72
2007	31 dicembre	7.114	+10	+0,14%	2.633	2,70
2008	31 dicembre	7.139	+25	+0,35%	2.647	2,70
2009	31 dicembre	7.117	-22	-0,31%	2.660	2,67
2010	31 dicembre	7.079	-38	-0,53%	2.673	2,65
2011 ([1])	8 ottobre	7.061	-18	-0,25%	2.676	2,64
2011 ([2])	9 ottobre	7.024	-37	-0,52%	-	-
2011 ([3])	31 dicembre	7.016	-63	-0,89%	2.670	2,63
2012	31 dicembre	6.964	-52	-0,74%	2.687	2,59
2013	31 dicembre	6.949	-15	-0,22%	2.690	2,58
2014	31 dicembre	6.875	-74	-1,06%	2.656	2,59
2015	31 dicembre	6.793	-82	-1,19%	2.641	2,57

2016	31 dicembre	6.700	-93	-1,37%	2.652	2,53
2017	31 dicembre	6.604	-96	-1,43%	2.643	2,50

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Avetrana con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Avetrana dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, fatta eccezione per gli anni 2006, 2007 e 2008, in tutti gli anni c'è stato un decremento della popolazione, più consistente negli anni 2002, 2015, 2016 e 2017 .

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

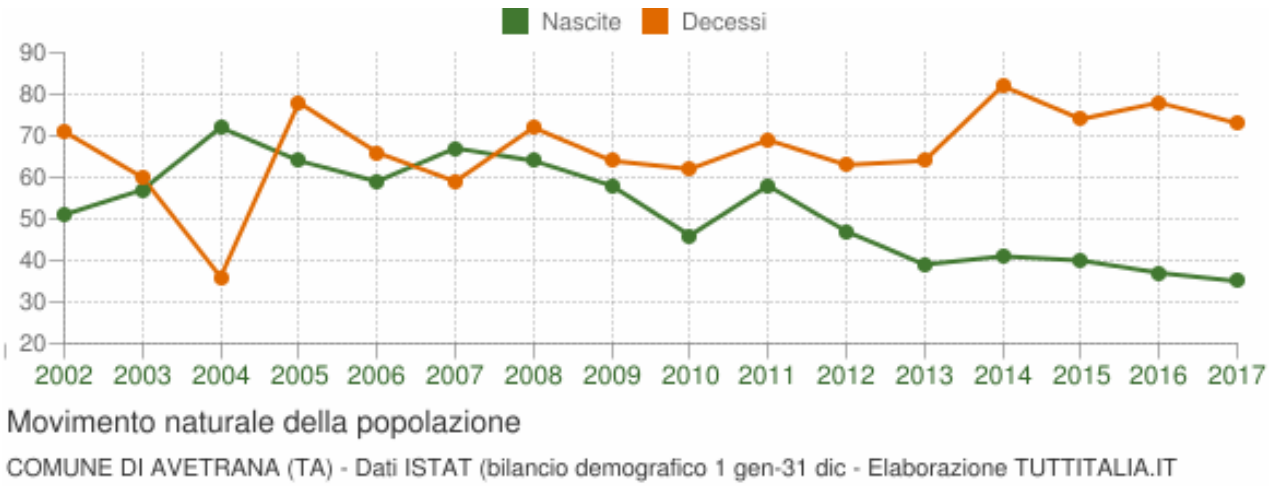

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato superiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	51	-	71	-	-20
2003	57	+6	60	-11	-3
2004	72	+15	36	-24	+36
2005	64	-8	78	+42	-14
2006	59	-5	66	-12	-7
2007	67	+8	59	-7	+8
2008	64	-3	72	+13	-8
2009	58	-6	64	-8	-6
2010	46	-12	62	-2	-16
2011 ([1])	45	-1	54	-8	-9
2011 ([2])	13	-32	15	-39	-2
2011 ([3])	58	+12	69	+7	-11
2012	47	-11	63	-6	-16

2013	39	-8	64	+1	-25
2014	41	+2	82	+18	-41
2015	40	-1	74	-8	-34
2016	37	-3	78	+4	-41
2017	35	-2	73	-5	-38

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.132	4.935	1.227	7.294	39,3
2003	1.087	4.864	1.247	7.198	39,7
2004	1.052	4.810	1.278	7.140	40,2
2005	1.024	4.780	1.327	7.131	40,6
2006	996	4.732	1.348	7.076	41,0
2007	981	4.761	1.362	7.104	41,2
2008	952	4.778	1.384	7.114	41,6
2009	971	4.772	1.396	7.139	41,8
2010	972	4.719	1.426	7.117	42,2
2011	945	4.696	1.438	7.079	42,7
2012	941	4.609	1.466	7.016	43,1
2013	892	4.563	1.509	6.964	43,6
2014	871	4.514	1.564	6.949	44,1
2015	845	4.457	1.573	6.875	44,5
2016	800	4.383	1.610	6.793	44,9
2017	769	4.295	1.636	6.700	45,5

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Avetrana è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente ad Avetrana.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	108,4	47,8	78,6	85,5	30,0	7,0	9,8
2003	114,7	48,0	75,1	86,1	29,1	8,0	8,4
2004	121,5	48,4	76,8	88,7	28,4	10,1	5,0

2005	129,6	49,2	77,9	89,8	27,7	9,0	11,0
2006	135,3	49,5	78,4	90,0	26,5	8,3	9,3
2007	138,8	49,2	84,8	91,1	25,8	9,4	8,3
2008	145,4	48,9	90,1	93,4	26,0	9,0	10,1
2009	143,8	49,6	102,3	95,9	24,7	8,1	9,0
2010	146,7	50,8	112,9	99,5	23,0	6,5	8,7
2011	152,2	50,7	129,6	102,5	22,2	8,2	9,8
2012	155,8	52,2	140,0	104,5	21,0	6,7	9,0
2013	169,2	52,6	141,1	107,0	21,6	5,6	9,2
2014	179,6	53,9	136,9	109,2	22,4	5,9	11,9
2015	186,2	54,3	135,0	113,5	23,5	5,9	10,8
2016	201,3	55,0	130,9	113,4	24,0	5,5	11,6
2017	212,7	56,0	136,7	117,7	24,0	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia: appresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Avetrana, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 212,7 anziani ogni 100 giovani (più del doppio).

Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad Avetrana nel 2017 ci sono stati 56 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Avetrana nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 136,7: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Nell'anno 2017 nel comune di Avetrana l'indice equivaleva a 117,7, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Nel comune di Avetrana l'indice di mortalità è stato, nell'anno 2017, il doppio di quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

Età media: è la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente.

2.3. – Il comune di Fragagnano

2.3.a – Cenni Storici

La ricostruzione della storia del comune di Fragagnano, inizia con il ritrovamento di resti delle capanne circolari, già dagli uomini preistorici di epoca neolitica, all'incirca nel 3000 a.C.

Furono i romani a darne l'attuale nome. Infatti il sito è vicinissimo all'antico tracciato dell'Appia antica, l'ultimo tratto di quella grande arteria che partendo da Roma univa nel suo ultimo sforzo Tarentum con Brundisium, porto dell'impero verso l'Oriente.

Verosimilmente il toponimo deriva dal gentilizio romano Freganius, nome di un personaggio a cui furono affidate queste terre o per meriti personali o per ragioni militari, come da consuetudine presso i romani. Il passaggio dal nome proprio Freganius alla dizione Freganianus, è poi ottenuto con l'aggiunta del suffisso -anus che indica l'appartenenza. Nella cartografia del Settecento, è ancora riportato Fregagnano, con la E, ma nella forma dialettale moderna è in uso solo la dizione con la A: infatti si dice Fragnanu e

non Fregnanu. In età medievale, nell'anno 1278, essendo già scomparso l'imperatore Federico II di Svevia, che aveva fatto edificare torri e castelli ovunque (es. quello maestoso della vicina Oria) allo scopo di contrastare gli attacchi dei saraceni nell'Italia meridionale inviando cavalieri francesi guidati da Carlo D'Angiò, che conquistarono il Regno di Napoli. Il 23 settembre 1923 Fragagnano entra a far parte, insieme alla parte occidentale della Terra d'Otranto, della Provincia dello Ionio (Provincia di Taranto dal 1951), nata per gemmazione dall'antica provincia leccese.

Luoghi e monumenti storici:

La Chiesa Madre Santissima Maria Immacolata

L'Immacolata Concezione di Giambattista Tiepolo

In pieno centro, al termine di corso Vittorio Emanuele III, si erge la Chiesa Madre intitolata alla Santissima Maria Immacolata, costruita a ridosso di una primitiva chiesa, databile intorno alla prima metà del XV secolo.

La chiesa della Madonna del Carmine

La costruzione di una prima chiesa è databile sicuramente al periodo precedente al 1779, anno a cui risale la costituzione della prima confraternita. Ma nel 1911 fu costruita, a spese della cittadinanza, l'attuale chiesa intitolata alla Madonna del Carmine, anche detta Madonna del Carmelo.

La cappella della Madonna del Favore

La Cappella della Madonna del Favore è posta a circa un chilometro ad ovest del centro abitato, sul bordo dell'attuale strada provinciale per Grottaglie. Le prime fonti storiche certe della cappella risalgono al maggio del 1577, quando l'allora arcivescovo di Taranto, Lelio Brancaccio, giunge in visita a Fragagnano dove tra le varie chiese presenti a quell'epoca nel territorio circostante l'abitato, trova e descrive una chiesa rurale dedicata a "Sancta Maria de lo Favore". Ma certamente la chiesetta è anteriore a tale periodo, soprattutto se si considera l'orientamento dell'ingresso, tipico delle chiese di rito greco.

La chiesetta rupestre

Sulla strada statale 7 ter, nei pressi di via Cesare Battisti è ubicata una chiesetta rupestre abbandonata. Si tratta di una chiesa dedicata alla Vergine come dimostra la scritta ormai sbiadita Ave Maria posta sull'arco che sovrasta la porta d'ingresso.

Le edicole votive

Numerose sono infine le edicole votive. Nella maggioranza dei casi, esse costituiscono in piccoli vani a pianta quadrata, rettangolare, ovale o semicircolare, inseriti nella struttura esterna di un edificio. All'interno di queste strutture architettoniche è inserita una immagine sacra, solitamente dipinta sul legno o affrescata, o ancora realizzate in materiali plasmabili quali la terracotta. Architetture civili

Il palazzo baronale

Viene così costruito, intorno alla robusta torre di epoca medievale a base quadrata, provvista di ponte levatoio e di fossato perimetrale, l'elegante e sobrio Palazzo Baronale di gusto rinascimentale, che domina ancora la valle degli ulivi a Sud, accompagnando agevolmente lo sguardo fino al mare, oltre i tetti di Lizzano. Situato nel centro storico, fu costruito nel 1587, sicuramente a scopo difensivo ed è ritenuto il palazzo più antico del paese.

Il palazzo marchesale

Nel 1701, viene edificato (prospiciente l'attuale piazza Regina Elena) l'imponente Palazzo Marchesale, per volere del marchese Francesco Maria dell'Antoglietta, sensibile poeta dell'Arcadia, essendo il vecchio Palazzo Baronale non più rispondente ai nuovi gusti della filosofia barocca.

2.3.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Fragagnano nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

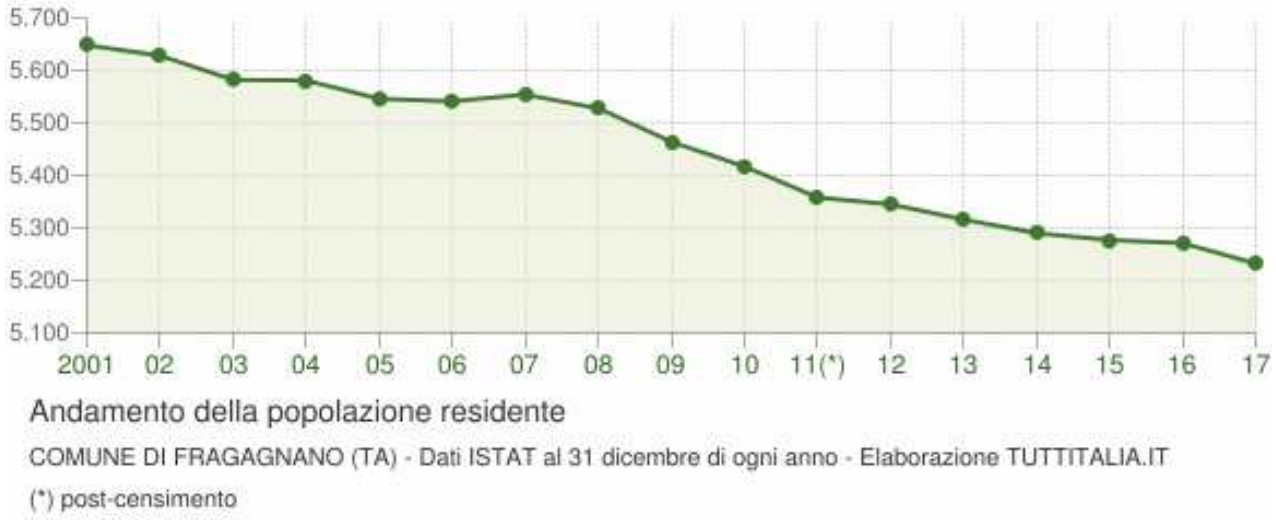

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	**Popolazione residente**	**Variazione assoluta**	**Variazione percentuale**	**Numero Famiglie**	**Media componenti per famiglia**
2001	5.648	-	-	-	-
2002	5.628	-20	-0,35%	-	-
2003	5.582	-46	-0,82%	1.923	2,90
2004	5.581	-1	-0,02%	1.937	2,87
2005	5.546	-35	-0,63%	1.937	2,85
2006	5.541	-5	-0,09%	1.995	2,76
2007	5.554	+13	+0,23%	1.974	2,79
2008	5.528	-26	-0,47%	1.981	2,77
2009	5.464	-64	-1,16%	2.000	2,72
2010	5.417	-47	-0,86%	2.015	2,68
2011 ([1])	5.383	-34	-0,63%	2.027	2,65
2011 ([2])	5.353	-30	-0,56%	-	-
2011 ([3])	5.358	-59	-1,09%	2.305	2,32
2012	5.345	-13	-0,24%	2.028	2,63

2013	5.316	-29	-0,54%	2.033	2,61
2014	5.290	-26	-0,49%	1.987	2,66
2015	5.277	-13	-0,25%	2.035	2,59
2016	5.271	-6	-0,11%	2.046	2,57
2017	5.232	-39	-0,74%	2.045	2,55

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Fragagnano con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Fragagnano dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, fatta eccezione per l'anno 2004, in tutti gli anni c'è stato un decremento della popolazione, più consistente negli anni 2009, 2010 e 2011.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

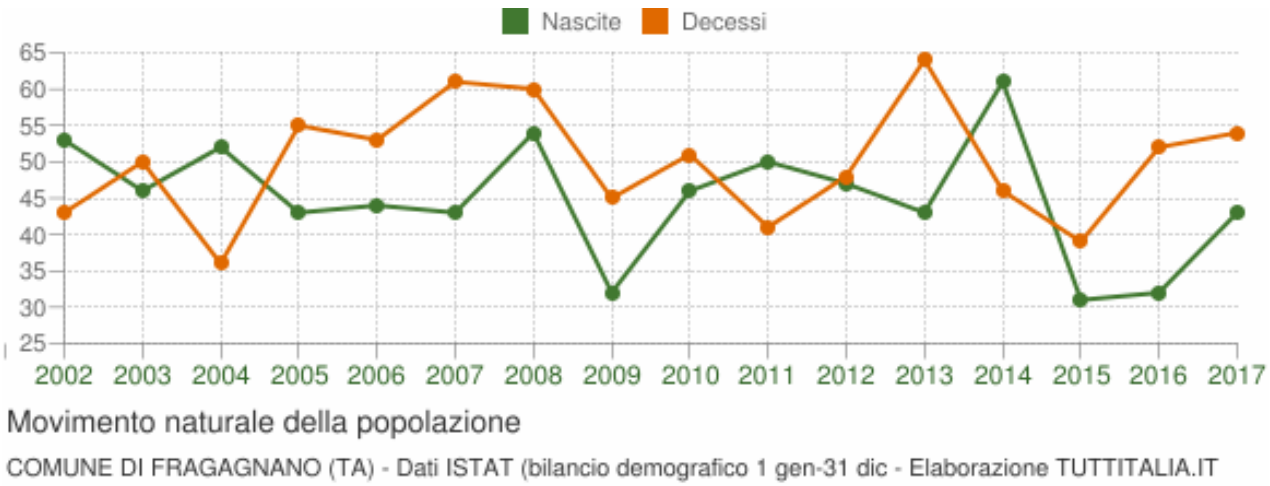

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato superiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	53	-	43	-	+10
2003	46	-7	50	+7	-4
2004	52	+6	36	-14	+16
2005	43	-9	55	+19	-12
2006	44	+1	53	-2	-9
2007	43	-1	61	+8	-18
2008	54	+11	60	-1	-6
2009	32	-22	45	-15	-13
2010	46	+14	51	+6	-5
2011 ([1])	35	-11	37	-14	-2
2011 ([2])	15	-20	4	-33	+11
2011 ([3])	50	+4	41	-10	+9
2012	47	-3	48	+7	-1

2013	43	-4	64	+16	-21
2014	61	+18	46	-18	+15
2015	31	-30	39	-7	-8
2016	32	+1	52	+13	-20
2017	43	+11	54	+2	-11

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

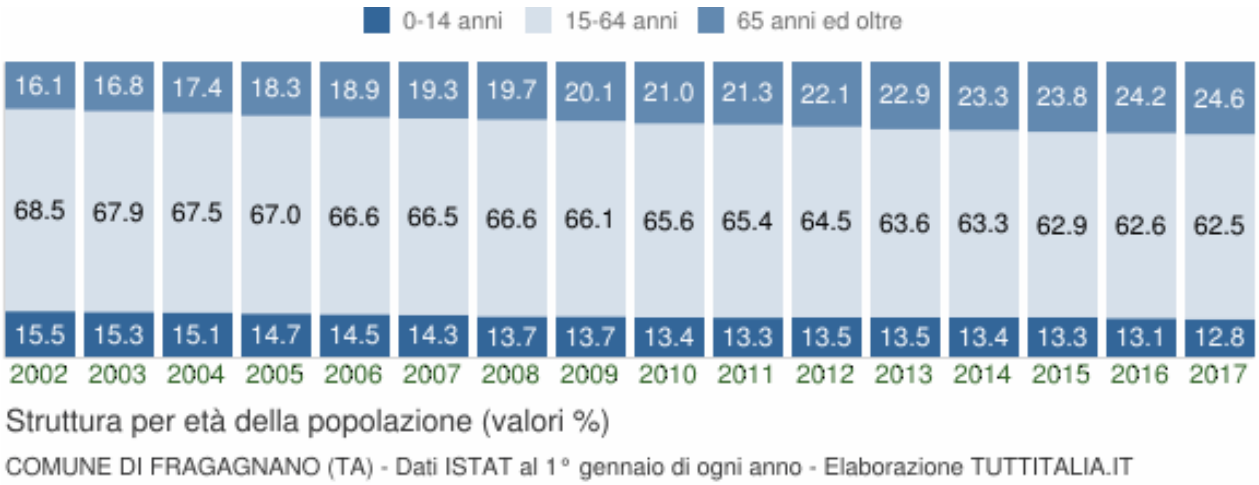

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	873	3.868	907	5.648	39,3
2003	861	3.822	945	5.628	39,7
2004	844	3.768	970	5.582	40,1
2005	819	3.738	1.024	5.581	40,6
2006	803	3.692	1.051	5.546	41,0
2007	790	3.683	1.068	5.541	41,4
2008	763	3.697	1.094	5.554	41,8
2009	760	3.656	1.112	5.528	42,1
2010	734	3.582	1.148	5.464	42,8
2011	719	3.544	1.154	5.417	43,1
2012	721	3.455	1.182	5.358	43,5
2013	719	3.402	1.224	5.345	43,9
2014	714	3.365	1.237	5.316	44,2
2015	705	3.326	1.259	5.290	44,4
2016	693	3.306	1.278	5.277	44,8
2017	677	3.297	1.297	5.271	45,2

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Fragagnano è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente ad Fragagnano.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	103,9	46,0	88,1	86,8	27,8	9,4	7,6
2003	109,8	47,3	89,5	86,3	26,9	8,2	8,9
2004	114,9	48,1	95,1	88,5	25,0	9,3	6,4
2005	125,0	49,3	94,9	89,5	25,6	7,7	9,9
2006	130,9	50,2	93,5	90,4	24,9	7,9	9,6

2007	135,2	50,4	104,3	92,3	24,0	7,8	11,0
2008	143,4	50,2	111,1	95,5	24,4	9,7	10,8
2009	146,3	51,2	112,3	99,1	24,1	5,8	8,2
2010	156,4	52,5	122,6	103,2	22,5	8,5	9,4
2011	160,5	52,8	132,7	107,3	21,1	9,3	7,6
2012	163,9	55,1	138,0	110,4	20,7	8,8	9,0
2013	170,2	57,1	120,8	114,1	21,4	8,1	12,0
2014	173,2	58,0	120,0	116,5	22,1	11,5	8,7
2015	178,6	59,0	114,3	119,2	23,5	5,9	7,4
2016	184,4	59,6	114,5	123,8	24,1	6,1	9,9
2017	191,6	59,9	113,4	127,9	24,9	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Fragagnano, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 191,6 anziani ogni 100 giovani (quasi il doppio).

Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Fragagnano nel 2017 ci sono stati 60 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Fragagnano nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 113,4: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Fragagnano l'indice equivaleva a 127,9, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Nel comune di Fragagnano l'indice di mortalità è stato, nell'anno 2017, maggiore della metà rispetto a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

2.4. – Il comune di Leporano

2.4.a – Cenni Storici

L'origine del toponimo Leporano è incerta. Secondo alcuni discende da un "leprarium romano" (da qui la presenza di una lepre sullo stemma cittadino). Il primo nucleo abitativo di Leporano risalirebbe al 736 d.C. In passato, prima a livello feudale e poi a livello comunale (con l'avvento nel 1806 del Regno di Napoli che abolì la feudità e istituì i comuni), fu frazione del comune di Pulsano dal quale ottenne l'indipendenza nel 1820 pur mantenendo il sindaco in comune ancora per diversi anni. La ricostruzione della storia del comune di Leporano, inizia con il ritrovamento di resti delle capanne circolari, già dagli uomini preistorici di epoca neolitica, all'incirca nel 3000 a.C. Furono i romani a darne l'attuale nome.

Luoghi e monumenti storici:

Castello Muscettola.

Di forma quadrata, con cortile interno, il Castello Muscettola è ubicato sulla parte più alta del centro storico da dove domina tutto il paesaggio e, al tempo stesso, lo caratterizza. L'edificio è di notevole dimensioni e si sviluppa su due piani. Fu acquistato dal Comune nel 1980 dagli ultimi eredi Motolese-Lazzaro.

La sua costruzione si fa risalire al XV secolo, ma la presenza di una torre quadrata e di una muratura in pietra e malta lascia incerti sulla data della sua costruzione. Ubicato nel centro storico, è stato per secoli simbolo del potere feudale di numerose famiglie nobili.

Chiesa Madre Maria SS. Immacolata (1743).

La chiesa è intitolata alla Beatissima Vergine dell'Immacolata riedificata nel 1743 sulle fondamenta della preesistente distrutta da un terremoto. E' composta da tre navate. Oltre all'altare maggiore sul fondo della navata principale, vi sono altri altari laterali, uno dei quali è dedicato a Sant'Emidio, che è il protettore del paese. Nella cappella del già detto protettore esiste una statua lignea del santo risalente al 1750.

Parco Archeologico di Saturo:

Sito archeologico di Punta Perone, tra la spiaggia di Porto Pirrone e quella di Saturo, ricco di testimonianze archeologiche dell'omonimo centro urbano, in passato fra i più rilevanti dell'area tarantina.

Nel sito è possibile visitare i resti di un'antica villa romana (III secolo d.C.), la Torre di Saturo (XVI secolo d.C.) e altri resti che risalgono ad un periodo storico che va dal XVI secolo a.C. fino alla II Guerra Mondiale.

Acquedotto romano:

Un lago sotterraneo che si trova tra Leporano e Saturo, chiamato "Pozzo di Lama Traversa", rappresentava, insieme ad altri pozzi sorgivi, la riserva acquifera del territorio. Un acquedotto d'epoca romana utilizzò l'acqua di Lama Traversa per fornire l'intera città di

Taranto. La naturale ricchezza di acque sotterranee, utilizzata attraverso i pozzi, ha colmato la spiga, riempito il grappolo d'inebriante nettare e fatto fiorire gli alberi in un poetico fulgore primaverile.

La Torre di guardia costiera:

Durante il governo di Vicerè, a partire dal 1560, fu realizzato un complesso di difesa sulla costa articolato in almeno 21 torri dislocate da Taranto a Punta Presuti. Delle vecchie costruzioni solo 14 sono ancora esistenti e fra queste Torre Saturo. Essa è ubicata a 9 mt. sul livello del mare, sul promontorio che divide Porto Pirrone da Porto Saturo, proprio nei pressi della villa romana. A base quadrata, il fabbricato si sviluppa su due livelli. Sul tetto della torre è stato aggiunto un altro corpo che si fa risalire agli inizi di questo secolo. Il maestoso edificio non presenta dissesti statici, per cui il suo utilizzo potrà essere finalizzato al turismo.

2.4.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Leporano nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.804	-	-	-	-
2002	31 dicembre	6.056	+252	+4,34%	-	-
2003	31 dicembre	6.817	+761	+12,57%	2.368	2,88
2004	31 dicembre	6.966	+149	+2,19%	2.405	2,90
2005	31 dicembre	7.157	+191	+2,74%	2.823	2,54
2006	31 dicembre	7.254	+97	+1,36%	2.985	2,43
2007	31 dicembre	7.322	+68	+0,94%	3.063	2,39
2008	31 dicembre	7.551	+229	+3,13%	3.165	2,39
2009	31 dicembre	7.674	+123	+1,63%	3.268	2,35
2010	31 dicembre	7.861	+187	+2,44%	3.267	2,41
2011 ([1])	8 ottobre	7.902	+41	+0,52%	3.381	2,34
2011 ([2])	9 ottobre	7.802	-100	-1,27%	-	-
2011 ([3])	31 dicembre	7.767	-94	-1,20%	3.381	2,30
2012	31 dicembre	7.873	+106	+1,36%	3.369	2,34
2013	31 dicembre	8.009	+136	+1,73%	3.523	2,27
2014	31 dicembre	8.051	+42	+0,52%	3.516	2,29
2015	31 dicembre	8.068	+17	+0,21%	3.519	2,29
2016	31 dicembre	8.101	+33	+0,41%	3.560	2,28
2017	31 dicembre	8.085	-16	-0,20%	3.573	2,26

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Leporano con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

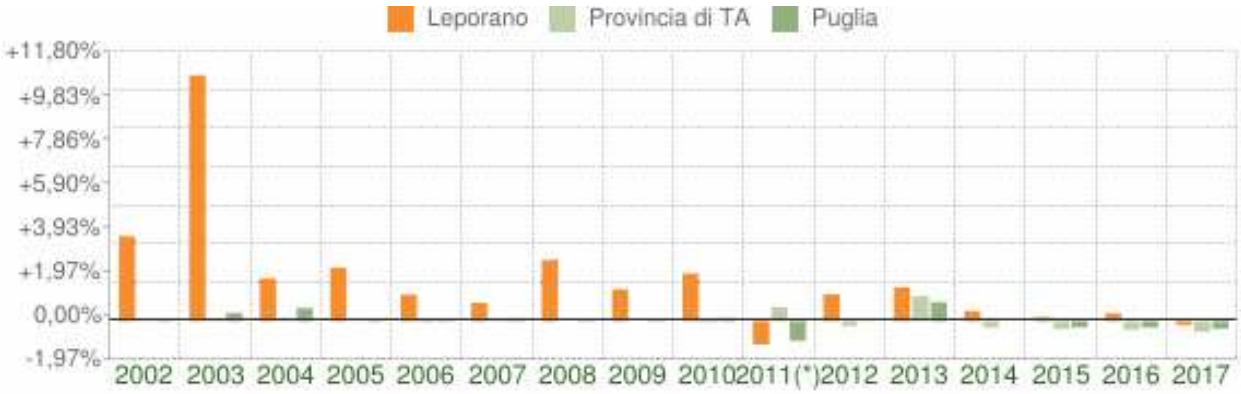

Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI LEPORANO (TA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Leporano dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, vi sia stata una notevola crescita nel 2003, ed un notevole contenimento nei successivi anni.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

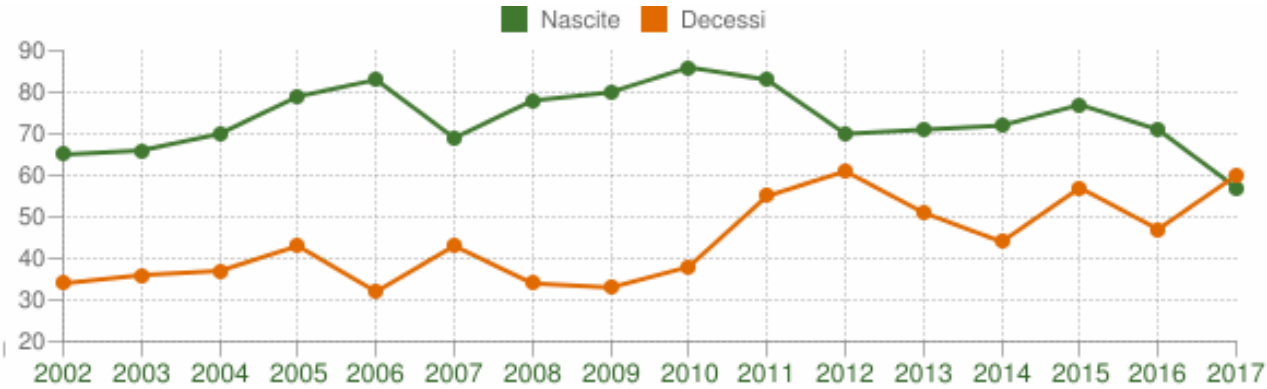

Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI LEPORANO (TA) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato superiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo

censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	65	-	34	-	+31
2003	66	+1	36	+2	+30
2004	70	+4	37	+1	+33
2005	79	+9	43	+6	+36
2006	83	+4	32	-11	+51
2007	69	-14	43	+11	+26
2008	78	+9	34	-9	+44
2009	80	+2	33	-1	+47
2010	86	+6	38	+5	+48
2011 ([1])	65	-21	41	+3	+24
2011 ([2])	18	-47	14	-27	+4
2011 ([3])	83	-3	55	+17	+28
2012	70	-13	61	+6	+9
2013	71	+1	51	-10	+20
2014	72	+1	44	-7	+28
2015	77	+5	57	+13	+20
2016	71	-6	47	-10	+24
2017	57	-14	60	+13	-3

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di

una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	**0-14 anni**	**15-64 anni**	**65+ anni**	**Totale residenti**	**Età media**
2002	919	4.201	684	5.804	37,6
2003	945	4.366	745	6.056	37,8
2004	1.060	4.890	867	6.817	38,0
2005	1.065	4.993	908	6.966	38,3
2006	1.066	5.167	924	7.157	38,4
2007	1.068	5.213	973	7.254	38,8
2008	1.064	5.256	1.002	7.322	39,5
2009	1.085	5.401	1.065	7.551	39,7
2010	1.129	5.421	1.124	7.674	40,0
2011	1.164	5.516	1.181	7.861	40,3
2012	1.163	5.396	1.208	7.767	40,6
2013	1.197	5.394	1.282	7.873	40,8
2014	1.186	5.457	1.366	8.009	41,4
2015	1.201	5.414	1.436	8.051	41,8
2016	1.197	5.396	1.475	8.068	42,1

2017	1.183	5.394	1.524	8.101	42,5

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Leporano è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente ad Leporano.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	74,4	38,2	84,0	86,5	25,8	11,0	5,7
2003	78,8	38,7	89,8	85,6	24,5	10,3	5,6
2004	81,8	39,4	91,4	85,6	24,0	10,2	5,4
2005	85,3	39,5	94,3	87,3	22,0	11,2	6,1
2006	86,7	38,5	95,2	87,1	22,3	11,5	4,4
2007	91,1	39,2	108,6	90,3	20,6	9,5	5,9
2008	94,2	39,3	125,6	95,5	20,0	10,5	4,6
2009	98,2	39,8	123,5	95,5	20,0	10,5	4,3
2010	99,6	41,6	127,9	97,1	19,9	11,1	4,9
2011	101,5	42,5	135,3	100,7	19,6	10,6	7,0
2012	103,9	43,9	143,2	105,8	19,4	9,0	7,8
2013	107,1	46,0	138,2	108,8	19,9	8,9	6,4
2014	115,2	46,8	146,6	114,6	19,4	9,0	5,5
2015	119,6	48,7	142,0	120,2	19,9	9,6	7,1
2016	123,2	49,5	138,8	126,2	20,0	8,8	5,8
2017	128,8	50,2	129,0	131,5	21,2	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani

fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Leporano, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 129 anziani ogni 100 giovani (quasi il doppio).

Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Leporano nel 2017 ci sono stati 50 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Leporano nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 129: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Leporano l'indice equivaleva a 131,5, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Nel comune di Leporano l'indice di mortalità è stato, nell'anno 2017, maggiore della metà rispetto a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

2.5. – Il comune di Lizzano

2.5.a – Cenni Storici

L'origine del nome Lizzano è incerto: alcuni affermano che derivi da "lizza", steccato nel quale, durante il Medioevo, scendevano i cavalieri per combattere, altri fanno derivare la parola da "leccio", pianta della famiglia delle querce di cui la zona era ricca. Il nome potrebbe derivare, molto probabilmente da Lecce. La sua storia, nella quale mancano eventi di particolare rilievo, non si discosta da quella dei territori circostanti, assoggettati dopo la caduta dell'impero romano ad un susseguirsi di dominazioni, come quelle dei bizantini,

dei longobardi, dei normanni, degli svevi, degli angioini, degli aragonesi, degli spagnoli e in ultimo degli austriaci e dei Borboni. Dal XII al XVII secolo fu feudo incontrastato di più nobili famiglie, divenendo libero comune nel periodo napoleonico. Le vicende successive all'ingresso nel regno d'Italia seguono quelle del resto della regione, facendo registrare un'attiva partecipazione agli ultimi conflitti mondiali.

Luoghi e monumenti storici:

Chiesa matrice di San Nicola: Principale chiesa di Lizzano, fu costruita agli inizi del XIV secolo su un luogo di culto preesistente.

Prima del crollo avvenuto negli anni cinquanta, conteneva elementi di varie epoche artistiche. Nella chiesa vi sono numerose statue tra cui spicca quella del patrono san Gaetano da Thiene. La chiesa è collocate nel centro storico di fronte al Palazzo Marchesale. Dopo il crollo, che distrusse gran parte della struttura, la chiesa venne ricostruita e stravolta dal punto di vista artistico e venne costruito l'odierno campanile.

Convento di San Pasquale Baylon:

Il convento francescano di San Pasquale Baylon, venne eretto nel 1742 per volontà dei marchesi Chyurlia, allora feudatari della Terra di Lizzano. Vi hanno dimorato i frati della provincia francescana del Salento fino al mese di settembre 2016 quando, tra fortissime proteste e manifestazioni di dissenso, la cura del convento e della parrocchia ad esso legata è stata affidata all'Arcidiocesi di Taranto che accogliendo la decisione del capitolo provinciale dei Frati, ha nominato un parroco diocesano dando seguito di fatto alla soppressione della fraternità francescana.

Chiesa del Rosario:

Sita nella parte antica del paese, fu edificata nel 1562 in stile romanico, dalla famiglia De Raho, feudataria di Lizzano. La chiesa, internamente, è completamente affrescata ed è

attualmente oggetto di vari restauri. All'interno vengono conservate le statue della processione dei Misteri e dell'Addolorata. La chiesetta è sede dell'omonima confraternita.

Santuario (cappella) del Crocifisso:

Sita nel centro storico del paese nelle immediate adiacenze del castello normanno; conservato in discrete condizioni, è una preziosa testimonianza della identità culturale storica dei lizzanesi.

Di grande valore, al suo interno, è la deesis, affresco di origine bizantina (come lo è tutta la chiesa), che si trova sopra l'altare maggiore. Vi sono conservate, inoltre, due statue lignee raffiguranti san Gaetano da Thiene e sant'Elena.

Chiese e cripte rupestri:

la cittadina di Lizzano, è stata, per molti secoli, abitata da monaci bizantini, basiliani e gesuiti. L'esistenza di queste figure religiose, ha lasciato numerose tracce architettoniche e artistiche che trovano il loro fulcro nelle due grandi chiese rupestri con relativa cripta: quella della Ss. Annunziata e quella di Sant'Angelo.

Chiesa e cripta rupestre Ss. Annunziata:

La cripta rupestre della Ss. Annunziata si trova a circa mezzo Km di distanza da Lizzano. La chiesetta della SS. Annunziata è considerata un monumento di notevole interesse storico artistico, uno dei più singolari di tutto il territorio pugliese ed un importante santuario rupestre, centro di devozione mariana e meta di pellegrinaggio da parte di tutto il territorio ionico posto a sud-est di Taranto specialmente nel Medioevo. La cripta è ricavata da una grotta già cenobio basiliano, era ricca di dipinti murali sacri, alcuni di rara bellezza, di epoca

non anteriore al secolo XI. Sulla chiesa rupestre venne, in seguito, eretta la chiesa, fra il IX e il X secolo.

Cripta rupestre e grotta di Sant'Angelo:

La chiesa di S. Angelo (Cripta Basiliana) è situata in contrada Serra degli Angeli su una collinetta denominata monte S. Angelo a 3 km a nord-ovest di Lizzano.

Palazzo marchesale di Lizzano (Castello):

è situato ai piedi del poggio su cui gradatamente s'adagia il paese, si presenta con linee sobrie e severe. Secondo alcuni studiosi fu costruito su di un antico nucleo normanno dai baroni De Raho nel XVI secolo, di cui rimane solo un torrione.

La Torre dell'orologio (XII-XIX secolo):

è impostata su un torrione del castello, un tempo poco distante dall'impianto originario normanno pare fosse legata ad esso da un passaggio sotterraneo, mai ritrovato.

Rappresenta una testimonianza di valore storico inestimabile. La struttura di base sembra ancora riconducibile ad una torre fortificata di avvistamento e di difesa, risalente al XIII - XIV secolo. Tra XVIII e XIX secolo la torre divenne importante punto di riferimento per la vita del paese per l'inserimento dell'orologio e della torre campanaria. Innalzata la sua sommità, fu ricavato un apposito vano per accogliere i meccanismi dell'orologio, sormontato da un campanile dotato di due campane di diverse dimensioni, asservite all'orologio.

Le Torri Costiere:

Torri di vedetta sparse lungo la fascia costiera, costruite nella seconda guerra mondiale.

Nel territorio di Lizzano sono presenti 3 torri costiere:

Torre Zozzoli o torre sgarrata (in dialetto), parzialmente crollata;

Torre Rossa, ormai presente sotto forma di ruderi;

Torre Canneto, non più esistente.

2.5.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Lizzano nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	**Popolazione residente**	**Variazione assoluta**	**Variazione percentuale**	**Numero Famiglie**	**Media componenti per famiglia**
2001	10.183	-	-	-	-
2002	10.123	-60	-0,59%	-	-
2003	10.124	+1	+0,01%	3.398	2,98
2004	10.194	+70	+0,69%	3.423	2,98
2005	10.248	+54	+0,53%	3.443	2,98

2006	10.284	+36	+0,35%	3.498	2,94
2007	10.285	+1	+0,01%	3.544	2,90
2008	10.277	-8	-0,08%	3.614	2,84
2009	10.266	-11	-0,11%	3.658	2,81
2010	10.282	+16	+0,16%	3.662	2,81
2011 ([1])	10.259	-23	-0,22%	5.024	2,04
2011 ([2])	10.238	-21	-0,20%	-	-
2011 ([3])	10.230	-52	-0,51%	3.738	2,74
2012	10.192	-38	-0,37%	3.750	2,72
2013	10.175	-17	-0,17%	3.792	2,68
2014	10.141	-34	-0,33%	3.785	2,68
2015	10.125	-16	-0,16%	3.786	2,67
2016	10.096	-29	-0,29%	3.793	2,66
2017	9.990	-106	-1,05%	3.750	2,66

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Lizzano con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Lizzano dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, si osserva un generale decremento della popolazione, più consistente negli anni 2002, 2011 e 2017.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

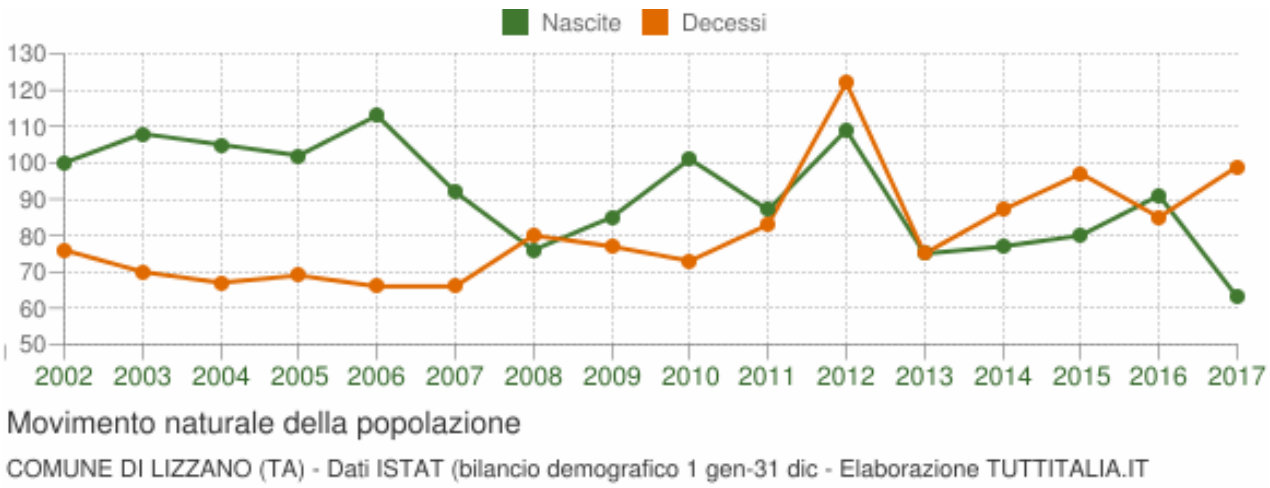

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come nei primi anni le nascite siano state superiori ai decessi; negli anni successivi, invece, fatta eccezione che per l'anno 2012, ci sia stato, generalmente, un equilibrio fino al 2016, poiché nel 2017, infine, i decessi hanno superato le nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	100	-	76	-	+24
2003	108	+8	70	-6	+38
2004	105	-3	67	-3	+38
2005	102	-3	69	+2	+33

2006	113	+11	66	-3	+47
2007	92	-21	66	0	+26
2008	76	-16	80	+14	-4
2009	85	+9	77	-3	+8
2010	101	+16	73	-4	+28
2011 ([1])	61	-40	59	-14	+2
2011 ([2])	26	-35	24	-35	+2
2011 ([3])	87	-14	83	+10	+4
2012	109	+22	122	+39	-13
2013	75	-34	75	-47	0
2014	77	+2	87	+12	-10
2015	80	+3	97	+10	-17
2016	91	+11	85	-12	+6
2017	63	-28	99	+14	-36

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	**0-14 anni**	**15-64 anni**	**65+ anni**	**Totale residenti**	**Età media**
2002	1.898	6.940	1.345	10.183	36,9
2003	1.826	6.921	1.376	10.123	37,3
2004	1.794	6.914	1.416	10.124	37,7
2005	1.769	6.969	1.456	10.194	37,9
2006	1.734	6.995	1.519	10.248	38,3
2007	1.716	7.007	1.561	10.284	38,7
2008	1.668	7.014	1.603	10.285	39,1
2009	1.639	6.988	1.650	10.277	39,5
2010	1.622	6.967	1.677	10.266	40,0
2011	1.615	6.947	1.720	10.282	40,3
2012	1.550	6.908	1.772	10.230	40,9
2013	1.537	6.865	1.790	10.192	41,0
2014	1.474	6.826	1.875	10.175	41,7
2015	1.443	6.778	1.920	10.141	42,1
2016	1.407	6.743	1.975	10.125	42,5
2017	1.376	6.680	2.040	10.096	42,8

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Lizzano è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Lizzano.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	70,9	46,7	69,0	82,7	27,7	9,8	7,5
2003	75,4	46,3	69,8	83,6	27,9	10,7	6,9
2004	78,9	46,4	70,4	85,5	28,6	10,3	6,6
2005	82,3	46,3	69,5	86,7	28,3	10,0	6,8
2006	87,6	46,5	67,2	86,8	28,5	11,0	6,4
2007	91,0	46,8	70,6	89,7	28,9	8,9	6,4
2008	96,1	46,6	74,3	92,1	28,6	7,4	7,8
2009	100,7	47,1	79,6	95,0	27,9	8,3	7,5
2010	103,4	47,4	88,9	98,8	27,0	9,8	7,1
2011	106,5	48,0	97,9	99,7	25,9	8,5	8,1
2012	114,3	48,1	105,8	102,6	25,2	10,7	11,9
2013	116,5	48,5	106,3	103,3	24,8	7,4	7,4
2014	127,2	49,1	109,0	106,2	24,5	7,6	8,6
2015	133,1	49,6	113,0	108,7	24,6	7,9	9,6
2016	140,4	50,2	115,0	111,0	25,2	9,0	8,4
2017	148,3	51,1	116,8	112,5	24,8	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia:

rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Lizzano, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 148,3 anziani ogni 100 giovani (quasi il doppio).

Indice di dipendenza strutturale:

rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Lizzano nel 2017 ci sono stati 51 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva:

rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Lizzano nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 116,8: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva:

rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Lizzano l'indice equivaleva a 112,5, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda:

è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne inet à feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità:

rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità:

rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Nel comune di Lizzano l'indice di natalità è stato, nell'anno 2017, leggermente più alto rispetto a quello di mortalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

2.6 – Il comune di Maruggio

2.6.a – Cenni Storici

l paese di Maruggio venne fondato tra l'870 e il 963 in una posizione nascosta entro un avvallamento naturale per non essere molto visibile dal mare e quindi per difendersi dagli attacchi saraceni. I Templari ottennero una mansione nel feudo; al momento della soppressione dei Templari nel marzo 1308, a Maruggio i loro beni furono assegnati nel maggio del 1312 da papa Clemente V ai Giovanniti (o Cavalieri di Malta). In questo periodo i Cavalieri di Malta diedero grande impulso allo sviluppo cittadino, contribuendo alla protezione del paese contro i pirati turchi, con la costruzione del castello, delle mura di cinta (oggi non più visibili) e delle torri costiere. Nello stesso anno furono emanati i capitoli della Bagliva. Ai Cavalieri di Malta si attribuisce inoltre la fondazione della chiesa di San Giovanni e quella della Madonna del Verde. Con il XVI secolo iniziava un lungo periodo di ricchezza e tranquillità per il paese. I cavalieri di Malta governarono Maruggio ininterrottamente dal 1317 al 1819, quando la commenda scomparve definitivamente, dopo essere stata già soppressa il 2 agosto del 1806. Nel 1819 Maruggio divenne comune autonomo. Pochi anni dopo quella data, nel 1861, il paese contava 1644 abitanti.

Luoghi e monumenti storici:

La Chiesa Madre (XV Secolo):

la chiesa matrice, o chiesa madre, dedicata alla Natività della Vergine Maria fu edificata nel XV secolo nel centro storico del paese.

Nella cripta è custodito il corpo di san Costanzo, donato a Maruggio dal commendatore Chigi nel 1733.

Chiesa di San Giovanni Battista Fuori le Mura (XV sec.):

la chiesa di San Giovanni Battista Penitente fu edificata intorno alla fine del XV secolo per volontà dei cavalieri di Malta al di fuori delle antiche mura di cinta cittadine e per questo conosciuta anche come San Giovanni Fuori le Mura. All'interno l'ex chiesa presenta un'unica navata e originariamente era provvista di tre altari, uno dei

quali venne spostato nella chiesa della Madonna del Tempio (o del Verde). Nel 2016 è stata acquistata dal Comune di Maruggio ed è in progetto il restauro dell'edificio e la sua trasformazione in Museo Multimediale dell'Ordine di Malta.

Chiese di Sant'Eligio e dell'Annunziata (XVI - XVII sec.):

la chiesa di Sant'Eligio venne eretta negli ultimi decenni del XVI secolo, fuori dalle mura cittadine, dalla confraternita mariana della Santissima Annunziata, fondata a Maruggio nel 1619 dal missionario gesuita Gabriele Mastrilli.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed ex Convento dei Frati Minori Osservanti (XVI sec.):

fu costruito dai frati minori osservanti che ebbero l'autorizzazione da papa Clemente VII il 6 aprile 1534, e fu ultimato nel 1575.

La struttura comprende una chiesa e un annesso chiostro. La chiesa fu costruita su un edificio sacro di epoca precedente, di cui si conservano solo resti di antichi affreschi e la forma dell'antico rosone, poi murato). Oggi è sede del municipio.

Chiesa di Santa Maria del Tempio (XVI sec.):

la chiesa, detta anche "della Madonna del Verde" e annessa al cimitero comunale dal 1876, fu probabilmente edificata nel 1585 quando a governare era il commendatore Paolo Affaitati, su di una cappella preesistente di origine templare. Si presume che la chiesa fosse l'antico fortilizio dei Templari presenti a Maruggio; all'interno si conserva infatti un'iscrizione lapidea che dice: “Templum D. Marie Virg. Dicatum temporum vetustate collapsum providenta ill. militis Hieroly. Fr. Pauli Affaitati et munificentia municipium marugiensium a fundamentis restitutum salutis anno MDXXXV”.

Cappelle votive:

Sparsi per tutto il territorio del paese e alcune anche all'interno di esso, nel centro storico troviamo diverse cappelle votive: la Cappella del Santissimo Crocifisso (XVI sec. custodisce al suo interno un antico affresco di Santa Lucia), la Cappella della Madonna della Croce (1643 all'interno della quale si trova un affresco della Vergine), la Cappella di San Cosimo (XVIII

secolo), la Cappella della Madonna del Carmine (o di San Pietro), la Cappella della Madonna dell'Alto Mare (edificata sul sito in cui in epoca magnogreca sorgeva un tempio dedicato ad Artemis Bendis, i cui resti sono tuttora visibili di fronte alla cappella), la cappella dello Spirito Santo (XIX secolo), la cappella della Madonna di Costantinopoli (o di Pasano), resti dell'antica Cappella della Misericordia (edificata nel 1744 appartenuta ai Cavalieri di Malta), la Cappella della Croce Passionista (edificata nel Novecento), resti dell'antica Cappella della Visitazione, (edificata all'interno del castello), Cappella della Divina Misericordia (XXI sec.).
Centro storico: il centro storico (detto anche "Sciangài" in lingua locale, o "Terra murata", per essere anticamente racchiuso nelle mura medievali) è la zona più antica di Maruggio comprendente un dedalo di viuzze strette e tortuose su cui si affacciano piccole abitazioni imbiancate a calce e antichi palazzi signorili con balconi decorati e logge. Vi si trovano inoltre la chiesa madre, la torre dell'Orologio e il castello.

Palazzo dei Commendatori (XIV sec.):

il castello dei cavalieri di Malta, detto anche palazzo dei Commendatori, fu edificato nel 1368 per volontà dei cavalieri dell'ordine di Malta, addossato alle mura di cinta della città. Nel corso del tempo ha subito numerose ristrutturazioni.

Torre dell'Orologio (XIX sec.):

fu costruita a seguito della decisione presa il 9 dicembre del 1855. Nel 1939 vi furono aggiunti lapidi e un rilievo per trasformarla nel monumento ai caduti della prima guerra mondiale.

2.6.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Maruggio nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	**Popolazione residente**	**Variazione assoluta**	**Variazione percentuale**	**Numero Famiglie**	**Media componenti per famiglia**
2001	5.388	-	-	-	-
2002	5.425	+37	+0,69%	-	-
2003	5.433	+8	+0,15%	2.018	2,68
2004	5.441	+8	+0,15%	2.090	2,59
2005	5.486	+45	+0,83%	2.042	2,67
2006	5.465	-21	-0,38%	2.092	2,60
2007	5.508	+43	+0,79%	2.111	2,60
2008	5.525	+17	+0,31%	2.146	2,56
2009	5.539	+14	+0,25%	2.197	2,51
2010	5.514	-25	-0,45%	2.217	2,47
2011 ([1])	5.471	-43	-0,78%	2.224	2,45
2011 ([2])	5.411	-60	-1,10%	-	-
2011 ([3])	5.383	-131	-2,38%	2.314	2,31
2012	5.355	-28	-0,52%	2.218	2,40

2013	5.426	+71	+1,33%	2.333	2,31
2014	5.394	-32	-0,59%	2.329	2,31
2015	5.383	-11	-0,20%	2.324	2,31
2016	5.294	-89	-1,65%	2.328	2,26
2017	5.241	-53	-1,00%	2.317	2,25

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Maruggio con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Maruggio dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, negli anni in cui si sono stati incrementi di popolazione, questi sono stati molto deboli, mentre negli anni 2011, 2016 e 2017 la popolazione ha subito un netto decremento.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

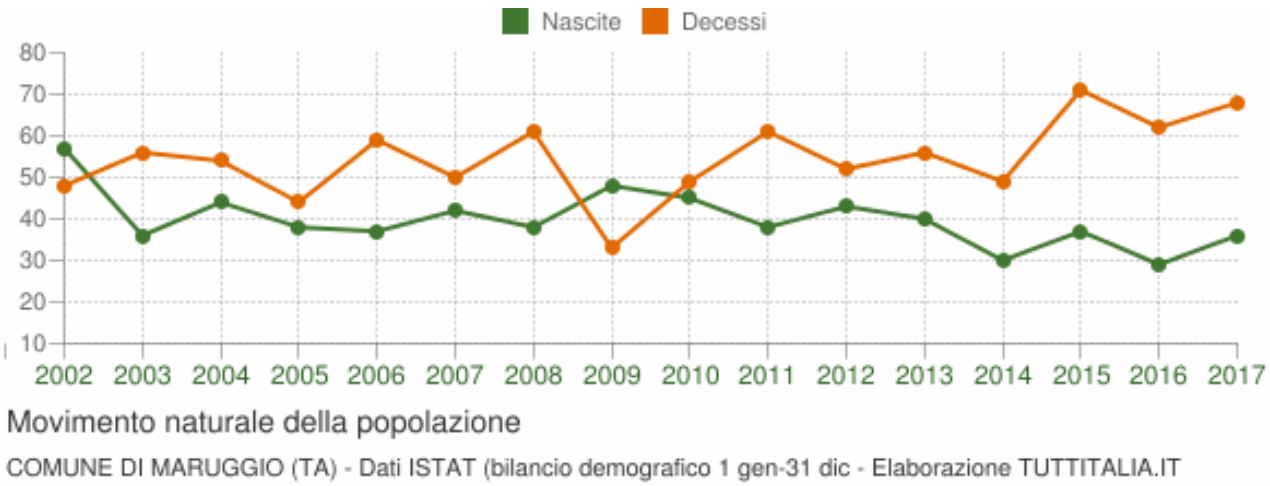

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato superiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	57	-	48	-	+9
2003	36	-21	56	+8	-20
2004	44	+8	54	-2	-10
2005	38	-6	44	-10	-6
2006	37	-1	59	+15	-22
2007	42	+5	50	-9	-8
2008	38	-4	61	+11	-23
2009	48	+10	33	-28	+15
2010	45	-3	49	+16	-4
2011 ([1])	30	-15	44	-5	-14
2011 ([2])	8	-22	17	-27	-9
2011 ([3])	38	-7	61	+12	-23
2012	43	+5	52	-9	-9

2013	40	-3	56	+4	-16
2014	30	-10	49	-7	-19
2015	37	+7	71	+22	-34
2016	29	-8	62	-9	-33
2017	36	+7	68	+6	-32

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	**0-14 anni**	**15-64 anni**	**65+ anni**	**Totale residenti**	**Età media**
2002	770	3.581	1.037	5.388	41,3

2003	764	3.590	1.071	5.425	41,7
2004	739	3.590	1.104	5.433	42,1
2005	725	3.587	1.129	5.441	42,4
2006	719	3.586	1.181	5.486	42,8
2007	690	3.588	1.187	5.465	43,2
2008	678	3.608	1.222	5.508	43,6
2009	674	3.636	1.215	5.525	43,7
2010	676	3.615	1.248	5.539	44,2
2011	660	3.596	1.258	5.514	44,6
2012	638	3.452	1.293	5.383	45,2
2013	630	3.404	1.321	5.355	45,7
2014	641	3.434	1.351	5.426	45,9
2015	621	3.395	1.378	5.394	46,3
2016	608	3.374	1.401	5.383	46,5
2017	577	3.298	1.419	5.294	47,1

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Maruggio è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Maruggio.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	134,7	50,5	104,8	94,6	26,2	10,5	8,9
2003	140,2	51,1	106,8	96,0	26,5	6,6	10,3
2004	149,4	51,3	107,0	97,6	24,6	8,1	9,9
2005	155,7	51,7	100,3	98,3	24,8	7,0	8,1
2006	164,3	53,0	95,9	99,2	24,8	6,8	10,8
2007	172,0	52,3	107,4	102,6	24,0	7,7	9,1

2008	180,2	52,7	111,6	104,0	23,4	6,9	11,1
2009	180,3	52,0	118,4	106,2	22,7	8,7	6,0
2010	184,6	53,2	129,8	112,3	21,8	8,1	8,9
2011	190,6	53,3	138,9	114,2	22,7	7,0	11,2
2012	202,7	55,9	146,6	116,8	22,0	8,0	9,7
2013	209,7	57,3	151,5	120,3	20,5	7,4	10,4
2014	210,8	58,0	158,7	123,4	20,4	5,5	9,1
2015	221,9	58,9	162,3	124,8	20,7	6,9	13,2
2016	230,4	59,5	159,8	126,9	21,7	5,4	11,6
2017	245,9	60,5	151,7	131,8	23,4	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia:

rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Maruggio, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 245,9 anziani ogni 100 giovani (più del doppio).

Indice di dipendenza strutturale:

rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Maruggio nel 2017 ci sono stati 60,5 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva:

rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Maruggio nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 151,7: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva:

rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana

(40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Maruggio l'indice equivaleva a 131,8, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda:

è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità:

rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità:

rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Nel comune di Maruggio l'indice di mortalità è stato, nell'anno 2017, più del doppio rispetto a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

2.7 – Il comune di Pulsano

2.7.a – Cenni Storici

Il comune di Pulsano, con la sua marina, ha origini remote. La zona costiera infatti reca tracce di una sua frequentazione antropica dal neolitico fino all'VIII secolo a. C. circa. Gli scavi archeologici hanno messo in luce, nella zona cosiddetta di "Torre Castelluccia", una tipologia insediativa dell'Età del Bronzo, in unità di abitato e necropoli, legata anche ai rapporti micenei che interessano l'arco Jonico alla fine del XV secolo a. C. Presumibilmente scorribande e saccheggi di pirati costrinsero i pacifici abitanti delle zone costiere a spingersi verso l'interno, alla ricerca di un territorio ugualmente fertile ma più protetto e distante dal mare. Così tutto il suo territorio reca i segni della sua plurisecolare storia. Il nome Pulsano è sicuramente attestato a partire dall'XI secolo d.C. e diverse sono le ipotesi circa la sua origine. Secondo la versione più accreditata, il termine Pulsano deriva da "ab insigni abitantium pulsu", cioè dal polso forte degli abitanti, o da antichi tornei di polso sano (attualmente conosciuto come "gioco del braccio di ferro") che nobili e benestanti

organizzavano in varie occasioni, come Natale, Pasqua o, a volte, nei periodi di vendemmia e mietitura, tra i soldati e i cittadini più forti.

Luoghi e monumenti storici:

Chiesa di Santa Maria La Nova:

è la chiesa madre e l'unica chiesa parrocchiale cittadina, proclamata "santuario mariano" l'11 febbraio 1948, anniversario delle apparizioni mariane a Lourdes.
Nell'interno si trova infatti una riproduzione della grotta di Lourdes, realizzata nel 1933 (terminata l'11 febbraio dello stesso anno) come voto del dottor Delli Ponti, che vi fu a lungo sepolto. Tuttora, l'11 febbraio, è festa cittadina.

Convento dei Padri Minori o Riformati - palazzo della cultura:

risale al settecento e contiene dipinti, statue e una raccolta di pupi siciliani, che in passato davano vita, sempre in convento, ad un presepe. Nel convento, è presente un affresco dell'ultima cena sito nel refettorio, occupante un'intera parete e dipinto nel 1727 da Giuseppe Bianco.

Chiesa di Santa Maria dei Martiri:

annessa al convento, fu costruita nel 1518 e dedicata al martirio dei pulsanesi ad Otranto nel 1480 (inoltre a Pulsano si festeggia la Madonna dei Martiri che, assieme a San Trifone, è la protettrice del paese proprio dai tempi di quell'infausto evento). La chiesa, situata sul lato sud del convento, ospita un'icona della Madonna col Bambino; questa icona proviene dalla vecchia chiesa, distrutta intorno al 1100.

Chiesa della Confraternita del SS. Sacramento (o dell'Oratorio):

situata nel centro storico è dotata di un piccolo campanile e si trova accanto al luogo dov'era situata la vecchia chiesa madre "Madonna del Carmine", ora non più presente, sotto la quale vi è ancora una vecchia necropoli.

Chiesa dell'Arciconfraternita del Carmine (o del Purgatorio):

ubicata nel centro storico è dotata di un piccolo campanile e qui sono conservate le statue che una volta l'anno, durante la settimana santa, danno vita ad una processione di misteri. È il più vecchio luogo sacro pulsanese e qui vennero benedetti i martiri d'Otranto, nel 1480, prima di partire.

Chiesa del Santissimo Crocifisso:

con annesso orto botanico, situata in periferia, meta di pellegrinaggio durante i venerdì di marzo da parte di fedeli che giungono a piedi dai paesi vicini. Questo avviene perché una leggenda vuole che un antico ex-soldato, che aveva in custodia la chiesa, trovò, al suo ritorno da un'escursione a Martina Franca, un crocifisso ligneo all'interno della chiesa. Tale crocifisso, di ignoto autore, risale al XV secolo ed è attualmente sito in chiesetta, costruita nel 1840 sull'antica cappella quattrocentesca di San Nicola.

Chiesa Stella Maris:

situata a Marina di Pulsano, presso la quale il 15 agosto di ogni anno si organizzano fuochi artificiali ed una processione di barche in mare trasportanti una statua della Madonna.

Chiesa Madonna del Pescatore:

antica cappella votiva che veniva utilizzata per celebrazioni funebri e dove vi avevano luogo dei festeggiamenti per l'arrivo della primavera; qui venivano anche istruiti all'uso delle armi i giovani carbonari.

Chiesetta del campeggio:

costruita negli anni settanta all'interno dello storico campeggio di Lido Silvana e sopravvissuta all'incendio del 2001.

Castello De Falconibus:

fu costruito secondo alcuni nel 1430, secondo altri nel 1463 probabilmente sui resti di un altro castello preesistente su iniziativa di Marino Senior De Falconibus, Segretario del Principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo-Orsini. La proprietà del castello passò, nel corso dei secoli, alle famiglie Personè (1588), De Raho, Sergio e infine, nel 1617, ai Muscettola sino al 1912, quando il castello fu venduto al Comune.

Alcune fonti risalenti al 1838 sostengono che il primo feudatario a possedere il Casale di Pulsano fu Falco de Falconibus. Casale aperto e con una sola torre detta Torre massima.

Resti delle antiche mura di protezione:

la muraglia fu edificata nel 1430, come attesterebbe una iscrizione, ormai scomparsa, ma riportata in una requisitoria pubblicata nel 1838 e risalente al 1550. La Terra di Pulsano, in seguito, fu racchiusa da Mura di cui il Castello costituiva la fortezza nell'angolo di Nord-Est. Mura che probabilmente erano a forma rettangolare, con torri ai quattro lati, una delle quali potrebbe essere incuneata tra le case di Via Molini Vecchi di cui merlature sono ancora visibili. Nel 1996, in Piazza Oratorio dinanzi alla Chiesa dell'Oratorio, in occasione di scavi per la posa in opera di tubature dell'acquedotto, affiorarono le opere murarie di fondazione della primitiva chiesa del paese, che furono oggetto di vivo interesse da parte dei cittadini e degli studiosi.

Cappella Monticelli:

la cappella Monticelli fu realizzata nella prima metà dell'800 su di un terreno dell'antica masseria capitolare di Catald'Antonio di proprietà del Capitolo di Pulsano. Il toponimo originale è "Cappella Monticelli", dal nome dell'arciprete Don Antonio Monticelli, vissuto dal 8 marzo 1784 al 19 aprile 1853, che decise di realizzarla. Detta cappella dedicata ai marinai, ossia ai pescatori, viene anche chiamata "La Cappedda" ed è situata in periferia del paese, sulla strada che porta alla spiaggia La Fontana.

Museo della civiltà contadina "papale":

sorge in contrada crocifisso e dagli inizi del novecento fino agli anni sessanta l'immobile fu centro di lavorazione del tabacco dove trovarono impiego tanti cittadini che ora guardano al museo come luogo della memoria salvata. Ospita una esposizione di circa 500 oggetti legati alla civiltà contadina: dal vino al grano, dall'olio alla cucina fino ad arrivare al focolare domestico, il visitatore percorrerà idealmente un viaggio nel tempo alla riscoperta delle radici comuni della nostra cultura rurale.

Mulino Scoppetta:

riconosciuto monumento nazionale con D.M. del 10 gennaio 2001, ha prodotto farina e pasta dal 1879, anno in cui Francesco Scoppetta lo costruì, al 1970. Al centro di un territorio dedito all'agricoltura, fece di Pulsano, assieme ad Altamura, la capitale pugliese della

molitura del grano. Il mulino, che detiene numerosi riconoscimenti, è stato riconosciuto bene archeologico dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali poiché è l'unico e più noto esempio in Italia di mulino a cilindri che conserva ancora tutti i macchinari all'interno, e tutti in buone condizioni.

Acquedotto ad arcate:

un monumentale acquedotto ad arcate presso la Masseria Lupara (Pulsano), un'antica canalizazione sospesa su archi e colonne che prendeva acqua dal pozzo ingegna sito nei pressi e la portava nelle vicine campagne, per scaldare l'acqua prima di procedere all'irrigazione questa decantava in vasche apposite.

La Torre dell'orologio:

La torre dell'orologio fu innalzata sulla vecchia guardiola della Porta maggiore nei pressi dell'attuale piazza castello ed il 1748 è la prima data certa da cui l'orologio cominciò a scandire le sue ore.

La Torre Castelluccia:

che domina la spiaggia di Lido Silvana, fu costruita come torre di vedetta costiera e dopo fu adibita a "torre dei cavallari" del Principe. La Torre detta Saracena è parte, con altre 14, di un complesso di difesa realizzato intorno al 1500. Ne troviamo una anche nel Comune di Leporano "Torre di Saturo" ed altre nel Comune di Lizzano "Torre Zozzoli", "Torre Rossa" e "Torre Canneto".

Sito Archeologico:

situato nella località di Lido Silvana, sono note già da anni tracce di strutture antiche di origine Magno - greca o del principio dell'età imperiale. Si presentano nuove tracce, sempre tagliate dalla recinzione della proprietà privata, che in questo caso sono rappresentate da due vasche ed un pilastro, che essendo posti sulla scogliera, a causa dell'erosione marina e dell'incuria, si stanno staccando finendo in mare.

2.7.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Pulsano nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	10.237	-	-	-	-
2002	10.392	+155	+1,51%	-	-
2003	10.452	+60	+0,58%	3.746	2,79
2004	10.541	+89	+0,85%	3.836	2,75
2005	10.533	-8	-0,08%	3.863	2,73
2006	10.549	+16	+0,15%	3.922	2,69
2007	10.700	+151	+1,43%	4.016	2,66
2008	10.788	+88	+0,82%	4.123	2,62
2009	10.904	+116	+1,08%	4.308	2,53
2010	11.002	+98	+0,90%	4.398	2,50
2011 ([1])	11.103	+101	+0,92%	4.478	2,48
2011 ([2])	11.062	-41	-0,37%	-	-
2011 ([3])	11.067	+65	+0,59%	4.505	2,46

2012	11.221	+154	+1,39%	4.640	2,41
2013	11.261	+40	+0,36%	4.673	2,41
2014	11.396	+135	+1,20%	4.757	2,39
2015	11.311	-85	-0,75%	4.766	2,37
2016	11.431	+120	+1,06%	4.833	2,34
2017	11.504	+73	+0,64%	4.899	2,32

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Pulsano con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

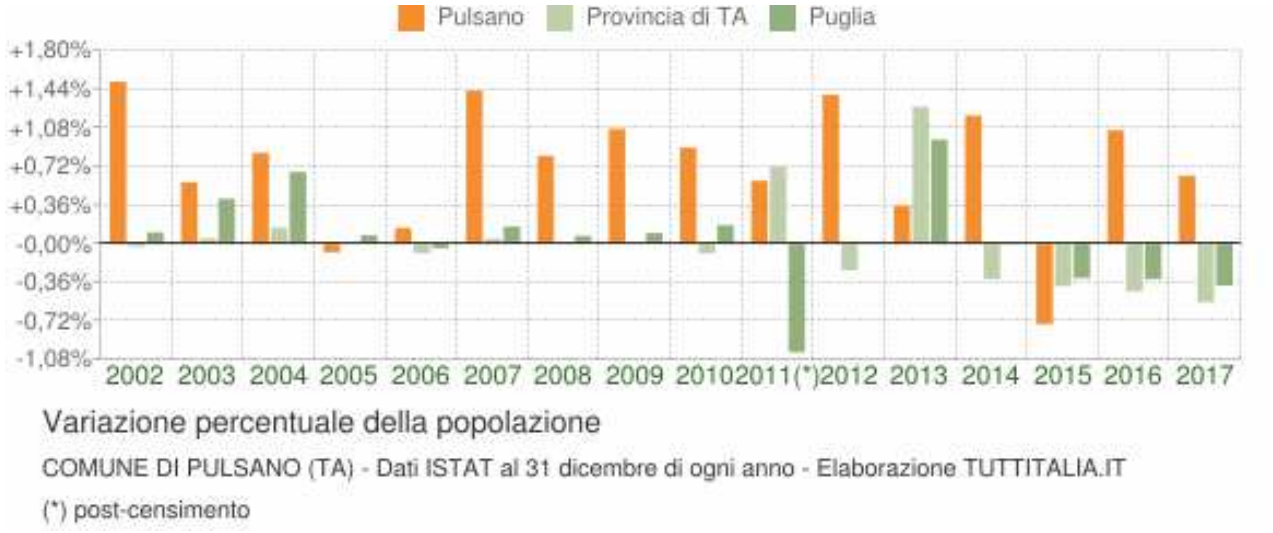

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Pulsano dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, fatta eccezione per l'anno 2015, in tutti gli anni c'è stato continuo incremento della popolazione, più consistente negli anni 2009, 2010 e 2011.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

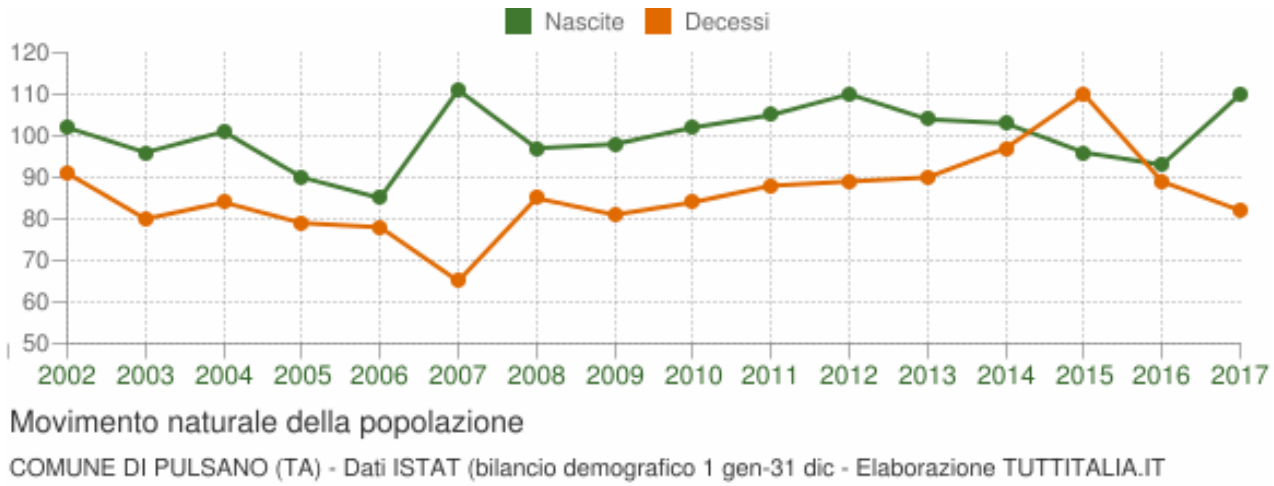

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato inferiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	102	-	91	-	+11
2003	96	-6	80	-11	+16
2004	101	+5	84	+4	+17
2005	90	-11	79	-5	+11
2006	85	-5	78	-1	+7
2007	111	+26	65	-13	+46
2008	97	-14	85	+20	+12
2009	98	+1	81	-4	+17
2010	102	+4	84	+3	+18
2011 ([1])	82	-20	63	-21	+19
2011 ([2])	23	-59	25	-38	-2
2011 ([3])	105	+3	88	+4	+17
2012	110	+5	89	+1	+21

2013	104	-6	90	+1	+14
2014	103	-1	97	+7	+6
2015	96	-7	110	+13	-14
2016	93	-3	89	-21	+4
2017	110	+17	82	-7	+28

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

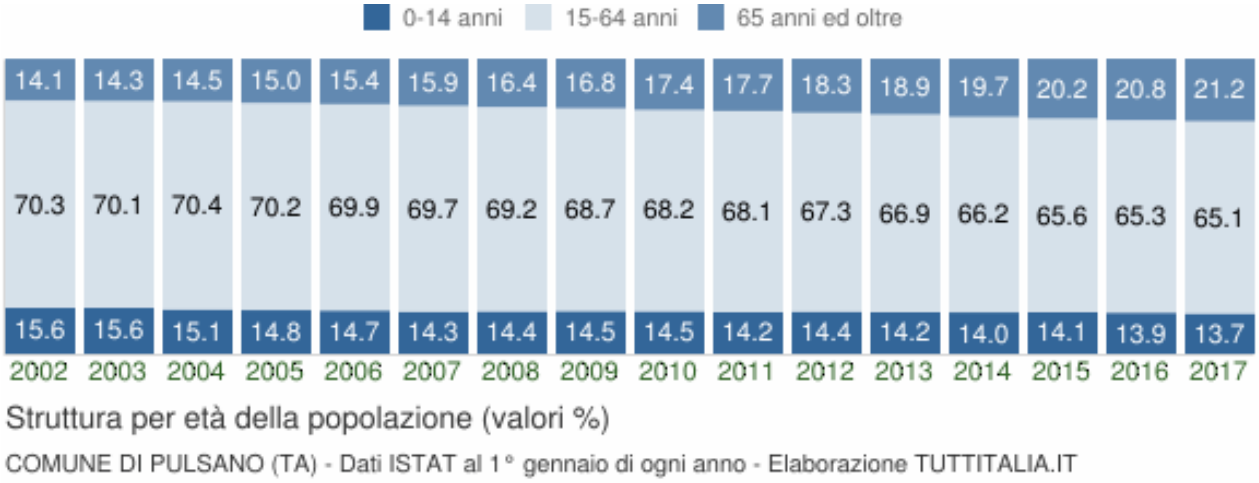

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	**0-14 anni**	**15-64 anni**	**65+ anni**	**Totale residenti**	**Età media**
2002	1.596	7.193	1.448	10.237	38,7
2003	1.619	7.284	1.489	10.392	38,9

2004	1.576	7.360	1.516	10.452	39,3
2005	1.561	7.401	1.579	10.541	39,6
2006	1.547	7.364	1.622	10.533	39,9
2007	1.512	7.355	1.682	10.549	40,3
2008	1.544	7.406	1.750	10.700	40,5
2009	1.567	7.409	1.812	10.788	40,8
2010	1.576	7.434	1.894	10.904	41,2
2011	1.564	7.488	1.950	11.002	41,5
2012	1.589	7.451	2.027	11.067	41,6
2013	1.594	7.506	2.121	11.221	41,9
2014	1.582	7.458	2.221	11.261	42,3
2015	1.607	7.481	2.308	11.396	42,5
2016	1.576	7.380	2.355	11.311	43,0
2017	1.566	7.441	2.424	11.431	43,3

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Pulsano è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente ad Pulsano.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	90,7	42,3	86,3	88,4	25,3	9,9	8,8
2003	92,0	42,7	90,6	88,4	24,1	9,2	7,7
2004	96,2	42,0	96,3	90,1	23,7	9,6	8,0
2005	101,2	42,4	96,5	92,0	24,0	8,5	7,5
2006	104,8	43,0	99,5	93,4	24,1	8,1	7,4
2007	111,2	43,4	105,2	94,6	23,5	10,4	6,1
2008	113,3	44,5	113,8	95,7	23,2	9,0	7,9

2009	115,6	45,6	126,0	98,4	22,7	9,0	7,5
2010	120,2	46,7	141,9	100,3	21,1	9,3	7,7
2011	124,7	46,9	147,8	101,0	21,0	9,5	8,0
2012	127,6	48,5	141,4	100,6	21,0	9,9	8,0
2013	133,1	49,5	139,3	100,8	20,6	9,3	8,0
2014	140,4	51,0	130,6	104,7	20,8	9,1	8,6
2015	143,6	52,3	124,8	106,1	20,8	8,5	9,7
2016	149,4	53,3	131,3	113,1	20,7	8,2	7,8
2017	154,8	53,6	127,5	118,0	21,3	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia:

rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Pulsano, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 154,8 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale:

rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Pulsano nel 2017 ci sono stati 53,6 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva:

rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Pulsano nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 127,5 ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è tendenzialmenmte anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva:

rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Pulsano

l'indice equivaleva a 118, quindi anche questo indice rappresenta una leggera tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda:

è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità:

rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità:

rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Nel comune di Pulsano l'indice di mortalità è stato, nell'anno 2017, pressoché simile a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

2.8 – Il comune di Torricella

2.8.a – Cenni Storici

La storia di questo sito iniziò intorno all'XI secolo, quando un nucleo di pastori e agricoltori abbandonò la costa (in modo particolare Torre Ovo, dove sono presenti reperti archeologici dell'epoca) e cercò riparo nell'entroterra dalle incursioni dei pirati saraceni. Nel 1407 Torricella risulta di proprietà dei Capitignano e, in seguito, dei Santoro, dei Montagnese e dei Muscettola. Ancora, dopo l'eversione del feudalesimo, insieme a Monacizzo fu frazione prima di Sava (prima dell'Unità d'Italia, dal 1806 fino al 1869), e poi di Lizzano (fino al 19 luglio 1954, quando divenne comune autonomo). Fino al 1993 (anno dell'autonomia di Statte da Taranto) Torricella fu il più giovane comune della provincia di Taranto.

Luoghi e monumenti storici:

Le chiese:

sono presenti 4 chiese e 1 cripta, intitolate a: la chiesa intitolata al patrono, a San Marco Evangelista; la chiesa intitolata alla Madonna del Rosario, chiamata anche dai torricellesi

dell'Oratorio; la chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie; la cripta dedicata alla Santissima Trinità, ubicata nelle campagne vicine, in contrada Tremola e risalente al XII secolo; la nuova chiesa dedicata alla Santissima Trinità.

Il castello Muscettola:

simbolo del comune di Torricella, il castello si trova al centro del tessuto urbanistico comunale, nel punto di massimo traffico pedonale. Di forma architettonica pregevole, fu terminato presumibilmente nel 1582. Il Comune, nel 1978 lo acquistava per effettuarvi tempestive opere di restauro per sottrarlo alla rovina, per valorizzarlo e consegnarlo alla popolazione. Negli anni è stata biblioteca e sportello informa giovani. Tuttora il Castello è in ottime condizioni e vi è ubicata la sede dei Vigili Urbani del posto.

Torre dell'Orologio:

presente nel pieno centro cittadino nelle vicinanze del Castello, fu donata al Comune dal vice podestà Paolo Franzoso nel 1925 durante il suo mandato. La sua origine risale al XVII secolo ed è sempre stata parte integrante dell'attigua e coeva abitazione nobiliare presente sul lato destro, quest'ultima dal 1961 della famiglia de Cillis.

2.8.b – Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Torricella nel periodo 2001-2017 (Fonte Istat).

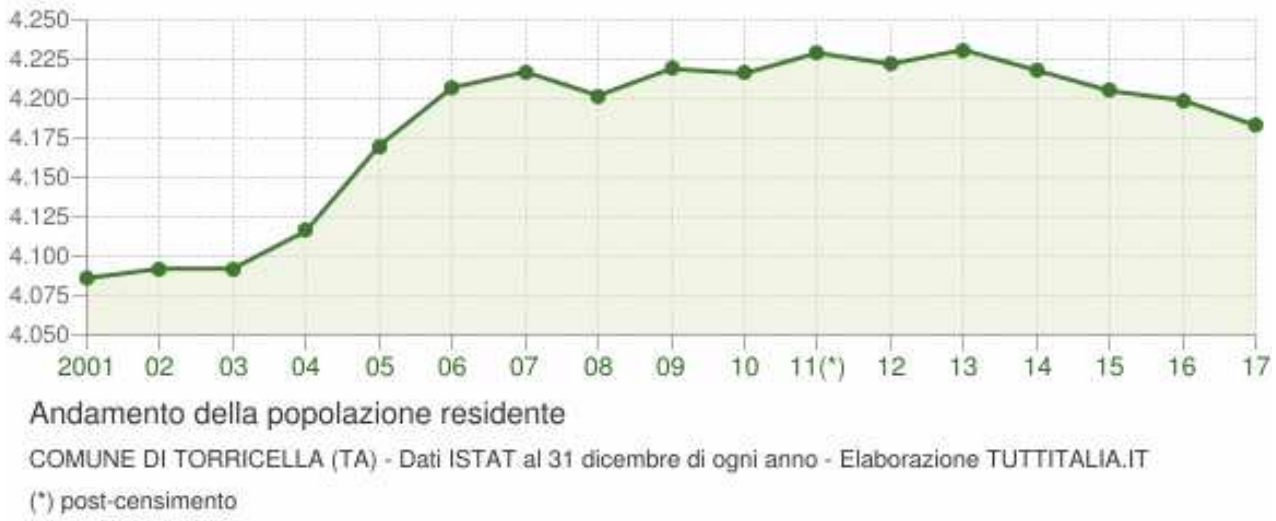

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	**Popolazione residente**	**Variazione assoluta**	**Variazione percentuale**	**Numero Famiglie**	**Media componenti per famiglia**
2001	4.086	-	-	-	-
2002	4.092	+6	+0,15%	-	-
2003	4.092	0	0,00%	1.457	2,81
2004	4.116	+24	+0,59%	1.466	2,81
2005	4.170	+54	+1,31%	1.460	2,85
2006	4.207	+37	+0,89%	1.512	2,78
2007	4.217	+10	+0,24%	1.529	2,76
2008	4.202	-15	-0,36%	1.543	2,72
2009	4.219	+17	+0,40%	1.554	2,71
2010	4.216	-3	-0,07%	1.555	2,71
2011 ([1])	4.221	+5	+0,12%	1.547	2,73
2011 ([2])	4.233	+12	+0,28%	-	-
2011 ([3])	4.229	+13	+0,31%	1.545	2,74
2012	4.222	-7	-0,17%	1.530	2,76
2013	4.231	+9	+0,21%	1.545	2,74
2014	4.218	-13	-0,31%	1.548	2,72
2015	4.205	-13	-0,31%	1.553	2,70
2016	4.199	-6	-0,14%	1.549	2,71
2017	4.183	-16	-0,38%	1.544	2,71

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Torricella con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.

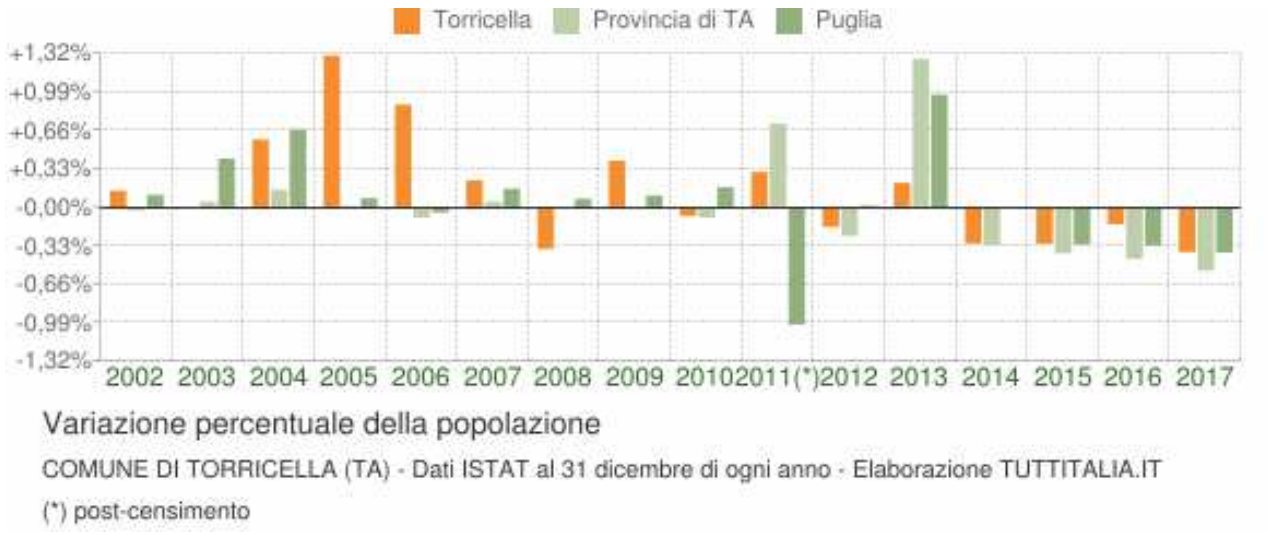

Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Torricella dal 2001 al 2017 (fonte ISTAT), si nota come, fatta eccezione per l'anno 2008, dagli anni 2002 e fino al 2009 la popolazione sia sempre stata in crescita; dal 2010 la popolazione è stata prevalentemente in decrescita.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

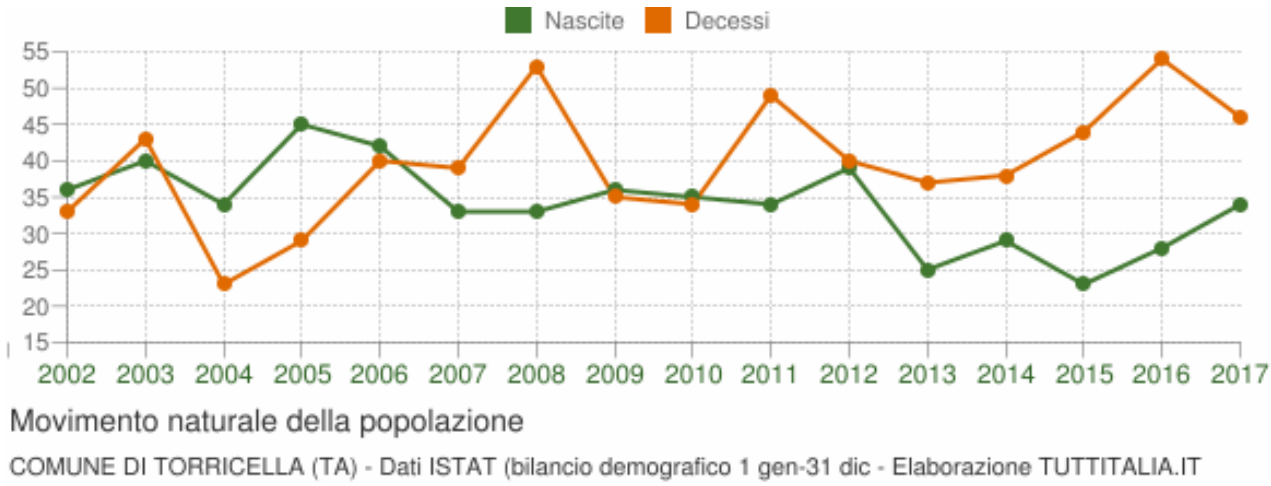

Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come negli ultimi anni il numero dei decessi sia stato superiore a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	**Nascite**	**Variaz.**	**Decessi**	**Variaz.**	**Saldo Naturale**
2002	36	-	33	-	+3
2003	40	+4	43	+10	-3
2004	34	-6	23	-20	+11
2005	45	+11	29	+6	+16
2006	42	-3	40	+11	+2
2007	33	-9	39	-1	-6
2008	33	0	53	+14	-20
2009	36	+3	35	-18	+1
2010	35	-1	34	-1	+1
2011 ([1])	29	-6	35	+1	-6
2011 ([2])	5	-24	14	-21	-9
2011 ([3])	34	-1	49	+15	-15
2012	39	+5	40	-9	-1
2013	25	-14	37	-3	-12
2014	29	+4	38	+1	-9
2015	23	-6	44	+6	-21
2016	28	+5	54	+10	-26
2017	34	+6	46	-8	-12

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e

anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

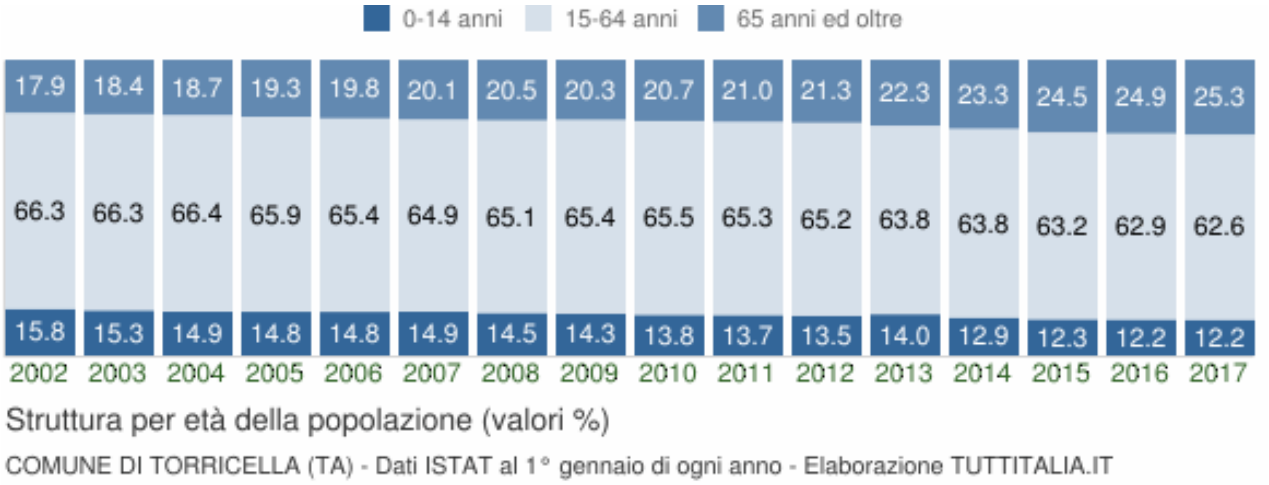

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	**0-14 anni**	**15-64 anni**	**65+ anni**	**Totale residenti**	**Età media**
2002	647	2.707	732	4.086	40,3
2003	627	2.712	753	4.092	40,8
2004	610	2.718	764	4.092	41,0
2005	609	2.714	793	4.116	41,4
2006	616	2.727	827	4.170	41,7
2007	627	2.732	848	4.207	42,0
2008	610	2.744	863	4.217	42,4
2009	599	2.750	853	4.202	42,6
2010	583	2.762	874	4.219	42,9
2011	580	2.753	883	4.216	43,2
2012	572	2.757	900	4.229	43,4
2013	590	2.692	940	4.222	43,5
2014	545	2.700	986	4.231	44,2

2015	519	2.665	1.034	4.218	44,9
2016	514	2.643	1.048	4.205	45,1
2017	511	2.627	1.061	4.199	45,2

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Torricella è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Torricella.

Anno	**Indice di** vecchiaia	**Indice di** dipendenza **strutturale**	**Indice di** ricambio **della popolazione attiva**	**Indice di** struttura **della popolazione attiva**	**Indice di** carico **di figli per donna feconda**	**Indice di** natalità **(x 1.000 ab.)**	**Indice di** mortalità **(x 1.000 ab.)**
2002	113,1	50,9	95,9	91,3	28,7	8,8	8,1
2003	120,1	50,9	104,0	94,1	26,8	9,8	10,5
2004	125,2	50,6	95,4	92,6	28,4	8,3	5,6
2005	130,2	51,7	100,0	93,3	27,7	10,9	7,0
2006	134,3	52,9	102,5	94,6	25,8	10,0	9,5
2007	135,2	54,0	115,3	98,1	23,8	7,8	9,3
2008	141,5	53,7	125,5	100,0	23,9	7,8	12,6
2009	142,4	52,8	145,1	104,5	22,5	8,6	8,3
2010	149,9	52,8	143,8	106,7	23,8	8,3	8,1
2011	152,2	53,1	149,8	109,7	24,0	8,1	11,6
2012	157,3	53,4	145,6	111,9	24,9	9,2	9,5
2013	159,3	56,8	134,3	111,1	25,7	5,9	8,8
2014	180,9	56,7	124,6	110,8	25,2	6,9	9,0
2015	199,2	58,3	126,9	116,1	23,9	5,5	10,4
2016	203,9	59,1	119,1	115,6	24,1	6,7	12,9
2017	207,6	59,8	115,6	119,1	23,0	-	-

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia:

rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2017 del comune di Torricella, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 207,6 anziani ogni 100 giovani (poco più del doppio).

Indice di dipendenza strutturale:

rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Torricella nel 2017 ci sono stati 59,8 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva:

rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel comune di Torricella nell'anno 2017, l'indice di ricambio è stata pari a 115,6: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva:

rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2017 nel comune di Torricella l'indice equivaleva a 119,1, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda:

è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità:

rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità:

rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Nel comune di Torricella l'indice di mortalità nell'anno 2017, è stato il doppio rispetto a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

Capitolo 3 Caratteristiche delle aree commerciali del territorio

3.1. - Premessa

Lo sviluppo della rete commerciale dei sette comuni dell'Unione ha, pressoché, le stesse caratteristiche, ovvero una presenza intensa di attività economiche nei pressi del Centro Storico, nell'area a vocazione commerciale di ciascun paese e per i comuni dotati di marina, nell'area prossima al mare ed alle attrazioni ivi presenti. Vengono classificate, di seguito, mappe, tabelle, schemi e descrizioni in legenda, che rappresentano, nel dettaglio, i dati attuali (aggiornati al 2017) dell'offerta turistico/commerciale presente nei sette comuni dell'Unione; viene, successivamente, riportato il dato globale dell'intera unione, per ottenere una opportuna visione di insieme.

3.2. - Rete distributiva Avetrana

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	**N.**	**%**
ESERCIZI DI VICINATO	107	97,27%
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	3	2,73%

Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	110	100%

Sul territorio comunale di Avetrana sono presenti n.110 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.107 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n.3 medie strutture di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.).
Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO

	N.	**%**
AM Alimentare Misto	39	35,45%
NA Non Alimentare	71	64,55%
TOT. PUNTI VENDITA	110	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (71 su 110).
L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.
Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	37	97,37%
Medie strutture M1	1	2,63%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%

TOT. Pdv AM	38	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	70	97,22%
Medie strutture M1	2	2,78%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	72	100%

RIEPILOGO

Totale ES	**Alimentari Misto**	**Non Alimentari**	**TOT.**
Esercizi Vicinato	37	70	107
Medie Strutture	1	2	3
totale	38	72	110

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Avetrana	6.604	38	72	110
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				16,65
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				5,75
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				10,90

Nel comune di Avetrana ci sono 16,65 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	**Kmq**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Avetrana	74,17	38	72	110
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)				1,48
Indice di Densità territoriale AM (IDT)				0,51
Indice di Densità territoriale NA (IDT)				0,97

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).
Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Avetrana	6.604	37	70	107
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				16,20
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				5,60
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				10,60

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Avetrana troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 16,20 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Avetrana sono presenti n.4 medie strutture di vendita di tipo M1, n.3 del settore alimentare e n.3 medie strutture del settore non alimentare.

MEDIE STRUTTURE

	Nr. Autor.	**TOT**
M1	4	1624
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	4	1624

	ALIMENTARE MISTO		**NON ALIMENTARE**		**TOTALE**	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT

M1	3	1274	1	350	4	1624
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	3	1274	1	350	4	1624

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	6.604
MS Alimentare/misto	3
MS Non Alimentare	1
MS Totale	4
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,45 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0.,15 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,60 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	6.604
MQV MS Alimentare/misto	1.278
MQV MS Non Alimentare	350
MQV MS Totale	1.628
Indice di Servizio Alimentare/misto	193,51 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	52,99 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	246,50 mq./1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Avetrana abbiamo 0,60 strutture ogni mille abitanti e 246,50 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Avetrana il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

MERCATO SETTIMANALE Via della Conciliazione

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Avetrana, Via della Conciliazione	16	73	89	venerdì

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Avetrana sono presenti pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	**Nr.Es.**
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	17
BAR/CHIOSCHI BAR	14

TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	31

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	**VALORI**
RESIDENTI	6.604
PUBBLICI ESERCIZI	31
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	4,69/1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Avetrana esistono 4,69 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.
Sul territorio comunale di Avetrana sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	**Nr.**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	
TABACCHERIE	
EDICOLE	

RETE DISTRIBUTIVA FRAGAGNANO

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	**N.**	**%**
ESERCIZI DI VICINATO	25	83,33 %

Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	5	16,66 %
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	30	100%

Sul territorio comunale di Fragagnano sono presenti n.28 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.25 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n.3 media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq).
Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

	N.	**%**
PER SETTORE MERCEOLOGICO		
AM Alimentare Misto	10	33,33 %
NA Non Alimentare	20	66,67 %
TOT. PUNTI VENDITA	30	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (20 su 28).
L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.
Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	8	80,00%
Medie strutture M1	2	20,00%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%

TOT. Pdv AM	10	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	17	85%
Medie strutture M1	3	15%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	20	100%

RIEPILOGO

Totale ES	**Alimentari Misto**	**Non Alimentari**	**TOT.**
Esercizi Vicinato	8	17	25
Medie Strutture	2	3	5
totale	10	20	30

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Fragagnano	5.232	10	20	30
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				5,73
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				1,91
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				3,82

Nel comune di Fragagnano ci sono 5,73 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	**Kmq**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Fragagnano	22,41	10	20	30

INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)	1,34
Indice di Densità territoriale AM (IDT)	0,45
Indice di Densità territoriale NA (IDT)	0,89

Indici di distribuzione degli esercizi di vicinato

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Fragnano	5.232	8	17	25
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				4,78
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				1,53
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				3,25

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Leporano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 4,78 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Fragagnano sono presenti n.5 medie strutture di vendita di tipo M1, n.2 del settore alimentare e n.3 medie strutture del settore non alimentare.

MEDIE STRUTTURE

	Nr. Autor.	TOT
M1	5	1770
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	5	1770

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	2	670	3	1100	5	1770
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	2	670	3	1100	5	1770

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	5.232
MS Alimentare/misto	2
MS Non Alimentare	3
MS Totale	5
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,38 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0,57 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,95 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore *Media Distribuzione*	**VALORI**
RESIDENTI	5.232
MQV MS Alimentare/misto	670
MQV MS Non Alimentare	1100
MQV MS Totale	1770
Indice di Servizio Alimentare/misto	128,05 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	210,24 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	338,30 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Avetrana abbiamo 0,95 strutture ogni mille abitanti e 338,30 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Fragagnano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

Seguono planimetria e riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

MERCATO SETTIMANALE Via Flacco

MERCATO	**LUOGO**	**NUMERO POSTEGGI**			**SVOLGIMENTO**
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO	Fragagnano, Via	16	24	40	mercoledì

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Fragagnano sono presenti 16 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	**Nr.Es.**
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	6
BAR/CHIOSCHI BAR	10
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	16

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	**VALORI**
RESIDENTI	5.232
PUBBLICI ESERCIZI	16
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	3,06/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Fragagnano esistono 3,06 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Fragagnano sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	**Nr.**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	2
TABACCHERIE	4
EDICOLE	2

RETE DISTRIBUTIVA DI LEPORANO

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA		
RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	***N.***	***%***
ESERCIZI DI VICINATO	72	98,63%
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	1	1,37%
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	73	100%

Sul territorio comunale di Leporano sono presenti n.73 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.72 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 1 media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.).
Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO	***N.***	***%***
AM Alimentare Misto	39	53,42%
NA Non Alimentare	34	46,58%
TOT. PUNTI VENDITA	73	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore alimentare sul non alimentare come numero di esercizi (39 su 73).
L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.
Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	***Es.***	***% Es.***
Esercizi di Vicinato	38	97,44%
Medie strutture M1	1	2,56%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv AM	39	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	***Es.***	***% Es.***
Esercizi di Vicinato	34	100%
Medie strutture M1	0	0%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	34	100%

RIEPILOGO

Totale ES	***Alimentari Misto***	***Non Alimentari***	***TOT.***
Esercizi Vicinato	38	34	72
Medie Strutture	1	0	1
totale	39	34	73

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	***Abitanti***	***AM***	***NA***	***TOT. ES***
Leporano	8.085	39	34	73
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				9,03
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				4,82
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				4,21

Nel comune di Leporano ci sono 9,03 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	***Kmq***	***AM***	***NA***	***TOT. ES***
Leporano	15,33	39	34	73
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)				4,76
Indice di Densità territoriale AM (IDT)				2,54
Indice di Densità territoriale NA (IDT)				2,22

Indici di distribuzione degli esercizi di vicinato

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	***Abitanti***	***AM***	***NA***	***TOT. ES***
Leporano	8.085	38	34	72
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				8,91

Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)	4,70
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)	4,21

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Leporano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 8,91 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Leporano è presente n. 1 media strutture di vendita di tipo M1, del settore alimentare.

Non esistono, viceversa, medie strutture nel settore non alimentare.

Sul territorio comunale di Leporano è presente una sola media struttura di tipo M1 del settpre Alimentare.

Medie strutture

	Nr. Autor.	**TOT**
M1	1	1460
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	1	1460

	ALIMENTARE MISTO		**NON ALIMENTARE**		**TOTALE**	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	1	1460	0	0	1	1460
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	1	1460	0	0	1	1460

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	8.085
MS Alimentare/misto	1
MS Non Alimentare	0
MS Totale	1
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,12 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,12 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	8.085
MQV MS Alimentare/misto	1460
MQV MS Non Alimentare	
MQV MS Totale	1460
Indice di Servizio Alimentare/misto	180,58 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	180,58 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Leporano abbiamo 0,12 strutture ogni mille abitanti e 180,58 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Leporano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

Seguono planimetria e riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

MERCATO SETTIMANALE

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Leporano, Area Mercatale comunale	4	15	19	martedì

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Leporano sono presenti 46 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	*Nr.Es.*
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	21
BAR/CHIOSCHI BAR	25
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	46

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Indice di Distribuzione territoriale *VALORI*

Pubblici Esercizi

RESIDENTI	8.085
PUBBLICI ESERCIZI	46
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	5,69/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Leporano esistono 5,69 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Leporano sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	*Nr.*
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1
TABACCHERIE	3
EDICOLE	4

RETE DISTRIBUTIVA DI LIZZANO

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

	N.	***%***
RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE		
ESERCIZI DI VICINATO	126	86,90%
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	19	13,10%

Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	145	100%

Sul territorio comunale di Leporano sono presenti n.109 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.90 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 19 medie strutture di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO	***N.***	***%***
AM Alimentare Misto	51	35,17%
NA Non Alimentare	94	64,83%
TOT. PUNTI VENDITA	145	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (su 95).

L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.

Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	*Es.*	*% Es.*
Esercizi di Vicinato	46	90,20%
Medie strutture M1	5	9,80%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv AM	51	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	*Es.*	*% Es.*
Esercizi di Vicinato	64	100%
Medie strutture M1	0	0%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	64	100%

RIEPILOGO

Totale ES	*Alimentari Misto*	*Non Alimentari*	*TOT.*
Esercizi Vicinato	46	80	126
Medie Strutture	5	14	19
totale	51	94	145

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.
Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	*Abitanti*	*AM*	*NA*	*TOT. ES*
Lizzano	9.990	51	94	145

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)	14,51
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)	5,11
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)	9,40

Nel comune di Lizzano ci sono 9,51 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	*Kmq*	*AM*	*NA*	*TOT. ES*
Lizzano	47,18	51	94	145

INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)	3,07
Indice di Densità territoriale AM (IDT)	1,08
Indice di Densità territoriale NA (IDT)	1,99

Indici di distribuzione degli esercizi di vicinato

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).
Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	*Abitanti*	*AM*	*NA*	*TOT. ES*
Lizzano	9.990	46	80	126
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				12,61
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				4,60
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				8,01

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Lizzano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 12,61 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Lizzano sono presenti n. 19 medie strutture di vendita di tipo M1, di cui 5 del settore alimentare e n.14 del settore non alimentare.

Medie strutture

	Nr. Autor.	**TOT**
M1	19	8426

M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	19	8426

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	5	2034	14	6392	19	8426
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	5	2034	14	6392	19	8426

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	9.990
MS Alimentare/misto	5
MS Non Alimentare	14
MS Totale	19
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,50 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	1,40 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	1,90 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	9.990
MQV MS Alimentare/misto	2034
MQV MS Non Alimentare	6392
MQV MS Totale	8426

Indice di Servizio Alimentare/misto	0,20 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	0,64 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	0,84 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Lizzano abbiamo 1,90 strutture ogni mille abitanti e 0,84 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Lizzano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

Seguono planimetria e riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

MERCATO SETTIMANALE

MERCATO	**LUOGO**	**NUMERO POSTEGGI**			**SVOLGIMENTO**
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Lizzano, **Via Guglielmo Marconi**	Xxx	xxx	100	giovedì

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Lizzano sono presenti 33 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	***Nr.Es.***
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	13
BAR/CHIOSCHI BAR	20
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	33

Indice di distribuzione territoriale

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	***VALORI***
RESIDENTI	9.990
PUBBLICI ESERCIZI	33
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	3,30/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Lizzano esistono 3,30 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Lizzano sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	*Nr.*
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	4
TABACCHERIE	5
EDICOLE	3

Rete distributiva Maruggio

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	***N.***	***%***

ESERCIZI DI VICINATO	109	99,09
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	1	0,91
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	110	100

Sul territorio comunale di Maruggio sono presenti n.110 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.109 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 1 media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.).
Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO	***N.***	***%***
AM Alimentare Misto	45	41,28%
NA Non Alimentare	64	58,72%
TOT. PUNTI VENDITA	109	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (64 su 109).
Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	*Es.*	*% Es.*
Esercizi di Vicinato	45	97,83%
Medie strutture M1	1	2,17%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv AM	46	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	*Es.*	*% Es.*
Esercizi di Vicinato	64	100%
Medie strutture M1	0	0%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	64	100%

RIEPILOGO

Totale ES	**Alimentari Misto**	**Non Alimentari**	**TOT.**
Esercizi Vicinato	45	64	109
Medie Strutture	1	0	1
totale	46	64	110

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale

Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Maruggio	5.241	46	64	110
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				20,99
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				8,78
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				12,21

Nel comune di Maruggio ci sono 20,99 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	**Kmq**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Maruggio	49,07	46	64	110
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)				2,24
Indice di Densità territoriale AM (IDT)				0,94

Indice di Densità territoriale NA (IDT)	1,30

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Maruggio	5241	45	64	109
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				20,80
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				8,59
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				12,21

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Maruggio troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 20,80 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Maruggio è presente una sola media struttura tipo M1 del settore alimentare.

MEDIE STRUTTURE

	Nr. Autor.	TOT
M1	1	600
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	1	600

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	1	600	0	0	1	600
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	1	600	0	0	1	600

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	5241
MS Alimentare/misto	1
MS Non Alimentare	0
MS Totale	1
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,19 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,19 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	5.241

MQV MS Alimentare/misto	600
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	600
Indice di Servizio Alimentare/misto	9,36 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	9,36 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Avetrana abbiamo 0,19 strutture ogni mille abitanti e 9,36 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Maruggio il commercio su aree pubbliche è rappresentato da due mercati settimanali e alla via F.lli Bandiera e alla P.zza Da Verrazzano.
Per ciascuno di questi mercati seguono le relative planimetrie e il riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.
Nell'ambito del commercio su aree pubbliche, esiste anche il mercato stagionale alla Via Giusti (Produttori Agricoli) e il mercato etnico nella zona Portuale.

MERCATO SETTIMANALE Via F.lli Bandiera

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Maruggio, Via F.lli Bandiera	20	12	32	mercoledì

MERCATO SETTIMANALE P.zza Da Verrazzano

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Maruggio, P.zza Da Verrazzano	3	29	32	xxx

MERCATO STAGIONALE Via Giusti

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO STAGIONALE	Maruggio, Via Giusti	2	0	2	xxx

MERCATO ETNICO Zona Portuale

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO	Maruggio, Zona Portuale Campomarino	0	40	40	xxx

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Maruggio sono presenti 76 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	Nr.Es.
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	54

BAR/CHIOSCHI BAR	21
PUB	1
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	76

Indice di distribuzione territoriale

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	**VALORI**
RESIDENTI	5.241
PUBBLICI ESERCIZI	76
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	14,5/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Maruggio esistono 14,5 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Maruggio sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	**Nr.**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	2
TABACCHERIE	4
EDICOLE	4

RETE DISTRIBUTIVA PULSANO

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	**N.**	**%**
ESERCIZI DI VICINATO	163	97.60
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	4	2.4
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	**167**	**100%**

Sul territorio comunale di Fragagnano sono presenti n. esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n. esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. media struttura di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO	**N.**	**%**
AM Alimentare Misto	60	35.93%
NA Non Alimentare	107	64.07%
TOT. PUNTI VENDITA	167	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (su).

L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.

Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	56	93.33%
Medie strutture M1	4	6.67%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv AM	60	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	107	100%
Medie strutture M1	0	0%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	107	100%

RIEPILOGO

Totale ES	**Alimentari Misto**	**Non Alimentari**	**TOT.**
Esercizi Vicinato	56	107	163
Medie Strutture	4	0	4
totale	60	107	167

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Pulsano	11.504	60	107	167
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				14,52
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				5,22
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				9,30

Nel comune di Pulsano ci sono 14,52 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	**Kmq**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Pulsano	18,27	60	107	167

INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)	9.14
Indice di Densità territoriale AM (IDT)	3,28
Indice di Densità territoriale NA (IDT)	5,86

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	**Abitanti**	**AM**	**NA**	**TOT. ES**
Pulsano	11.504	56	107	163
INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)				14,16
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				4.86
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				9,30

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Pulsano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 14,16 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Pulsano sono presenti n. 4 medie strutture di vendita di tipo M1, del settore alimentare.
Non esistono, viceversa, medie strutture nel settore non alimentare.

Medie strutture

	Nr. Autor.	TOT
M1	4	2291
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS		2291

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	4	2291	0	0	4	2291
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	4	2291	0	0	4	2291

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	11504
MS Alimentare/misto	4
MS Non Alimentare	0
MS Totale	4
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,35 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,35 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore *Media Distribuzione*	**VALORI**
RESIDENTI	11.504
MQV MS Alimentare/misto	2291
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	2291
Indice di Servizio Alimentare/misto	199,14 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	199,14 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Avetrana abbiamo 0,35 strutture ogni mille abitanti e 199,14 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Pulsano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

MERCATO SETTIMANALE

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Pulsano, Via Caduti di Nassirya	14	66	80	Giovedì

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Leporano sono presenti 16 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	**Nr.Es.**
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	15
BAR/CHIOSCHI BAR	22
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	36

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	**VALORI**
RESIDENTI	11.504
PUBBLICI ESERCIZI	36
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	3,13 / 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Pulsano esistono 3,13 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Leporano sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	**Nr.**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	3
TABACCHERIE	11
EDICOLE	4

RETE DISTRIBUTIVA TORRICELLA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE	**N.**	**%**
ESERCIZI DI VICINATO	108	99,08%
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	1	0,02
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)		
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)		
TOT. PUNTI VENDITA	109	100%

Sul territorio comunale di Torricella sono presenti n.108 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e n.1 media struttura.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO	**N.**	**%**
AM Alimentare Misto	51	47,79%
NA Non Alimentare	58	53,21%
TOT. PUNTI VENDITA	109	100%

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare come numero di esercizi (58 su 109).
L'unica media struttura esistente nel comune è di tipo alimentare.
Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	50	98,04%
Medie strutture M1	1	1,96%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv AM	51	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

Tipologia dimensionale	**Es.**	**% Es.**
Esercizi di Vicinato	58	100%
Medie strutture M1	0	0%
Medie strutture M2	0	0%
Medie strutture M3	0	0%
TOT. Pdv NA	58	100%

RIEPILOGO

Totale ES	**Alimentari Misto**	**Non Alimentari**	**TOT.**
Esercizi Vicinato	50	58	108
Medie Strutture	1	0	1
totale	51	58	109

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione(ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PdV/Ab*1000). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	Abitanti	AM	NA	TOT. ES
Torricella	4.183	51	58	109
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				26,05
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				12,19
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				13,86

Nel comune di Torricella ci sono 21,82 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di distribuzione territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/ Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	Kmq	AM	NA	TOT. ES
Torricella	26,93	51	58	109
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)				4,05
Indice di Densità territoriale AM (IDT)				1,89
Indice di Densità territoriale NA (IDT)				2,15

Indici di distribuzione degli esercizi di vicinato

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	Abitanti	AM	NA	TOT. ES
Torricella	4.183	50	58	108
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)				21,82
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)				11,95
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)				13,87

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Torricella troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 21,82 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE

	Nr. Autor.	TOT
M1	1	868
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	1	868

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	1	868	0	0	1	868
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	1	868	0	0	1	868

Indici di distribuzione e di servizio delle MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione	**VALORI**
RESIDENTI	4.183
MS Alimentare/misto	1
MS Non Alimentare	0
MS Totale	1
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,24 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,24 /1000 ab.

Indice di Servizio al consumatore *Media Distribuzione*	**VALORI**
RESIDENTI	4.183
MQV MS Alimentare/misto	868
MQV MS Non Alimentare	
MQV MS Totale	868
Indice di Servizio Alimentare/misto	207,51 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	207,51 mq/ 1000 ab.

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Avetrana abbiamo 0,35 strutture ogni mille abitanti e 199,14 mq. di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Torricella il commercio su aree pubbliche è rappresentato da un mercato settimanale.

Seguono planimetria e riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

MERCATO SETTIMANALE Via Palestro

MERCATO	**LUOGO**	**NUMERO POSTEGGI**			**SVOLGIMENTO**
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO	Torricella Via Palestro	xxx	xxx	xxx	sabato

SETTIMANALE					

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Torricella sono presenti 30 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	**Nr.Es.**
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	14
BAR/CHIOSCHI BAR	16
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	30

Indice di distribuzione territoriale

Indice di Distribuzione territoriale Pubblici Esercizi	**VALORI**
RESIDENTI	4183
PUBBLICI ESERCIZI	30
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	7,17/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Torricella esistono 7,17 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	**Nr.**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	
TABACCHERIE	
EDICOLE	

RETE DISTRIBUTIVA UNIONE DEI COMUNI

INDICE DISTRIBUZIONE (ID)

Comune	Abitanti	Punti vendita	Indice Distribuzione (ID)
AVETRANA	6.604	110	16,65
FRAGAGNANO	5.232	30	4,78
LEPORANO	8.085	73	9,03
LIZZANO	9.990	145	14,51
MARUGGIO	5.241	110	20,99
PULSANO	11504	167	14.52
TORRICELLA	4183	109	26,05

INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)

Comune	Kmq.	Punti vendita	Indice Densità (IDT)
AVETRANA	74,17	110	1,48
FRAGAGNANO	22,41	30	1,34
LEPORANO	15,33	73	4,76
LIZZANO	47,18	145	3,07
MARUGGIO	49,07	110	2,24
PULSANO	18.27	167	9.14
TORRICELLA	26,93	109	4,05

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DELL'UNIONE DEI COMUNI

INDICE DISTRIBUZIONE (ID)

Comune	Abitanti	EV	Indice Distribuzione (ID)
AVETRANA	6.604	107	16,20
FRAGAGNANO	5.232	25	4,78
LEPORANO	8.085	72	8,91
LIZZANO	9.990	126	12,61
MARUGGIO	5.241	109	20,80
PULSANO	11504	163	14.16
TORRICELLA	4.183	108	21,82

GLI ESERCIZI DI VICINATO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

	Avetrana	Fragagnano	Leporano	Lizzano	Maruggio	Pulsano	Torricella
Esercizi di Vicinato (fino a 250mq)	107	25	72	126	109	163	108
Alimentare e misto	37	8	38	46	45	56	50
Non Alimentare	70	17	34	80	64	107	58

INDICI DI DISTRIBUZIONE DELLE MS

comune	Abitanti	MS	Indice Distribuzione (ID)	Indice di Servizio (IS)
AVETRANA	6.604	4	0,60	246,50
FRAGAGNANO	5.232	5	0,95	338.30
LEPORANO	8.085	1	0,12	180.58
LIZZANO	9.990	19	0,5	0,84
MARUGGIO	5.241	1	0,19	9,36
PULSANO	11504	4	0.35	199,14
TORRICELLA	4.183	1	0.24	207,51

I PUBBLICI ESERCIZI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

	Avetrana	Fragagnano	Leporano	Lizzano	Maruggio	Pulsano	Torricella
PUBBLICI ESERCIZI	31	16	46	33	76	36	30

ALTRE ATTIVITA'

Questa è la ripartizione di tali attività all'interno del territorio del distretto dell'Unione dei Comuni:

	Avetrana	Fragagnano	Leporano	Lizzano	Maruggio	Pulsano	Torricella
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE		2	1	4	2	3	
TABACCHERIE		4	3	5	4	11	
EDICOLE		2	4	3	4	4	

CAPITOLO 4: GLI STRUMENTI URBANISTICI

PREMESSA

Di seguito vengono riportati i dati ufficiali relativi agli strumenti urbanistici di cui sono dotati i comuni appartenenti all'Unione dei Comuni, analisi indispensabile ed imprescindibile per qualsiasi programmazione strategica di un territorio.

Le fonti ufficiali dei dati esposti in seguito sono rappresentati dalle informazioni rinvenienti dagli uffici tecnici comuniali di ciascun comune oltreché della Regione Puglia mediante il sito web ufficiale della Regione Puglia www.sit.puglia.it, ove sono pubblicati tutti gli strumenti urbanistici approvati da ciascun comune ed inviati alla Regione Puglia, così come previsto dalla normativa vigente.

L'analisi dello strumento urbanistico è fondamentale per la definizione delle strategie di sviluppo territoriale, poiché, lo stesso PRG/PUG, ha, come finalità, il soddisfacimento dei fabbisogni, non soltanto nel settore residenziale, ma anche nei settori produttivo e infrastrutturale, anche al fine di consentire la riorganizzazione del sistema produttivo.

P.R.G DEL COMUNE DI AVETRANA

Il Comune di Avetrana è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), composto da norme tecniche di attuazione, approvato con le deliberazioni di C.C. n. 49/88 – 18/91 – 18/92, adeguato alle prescrizioni e modifiche indicate nella delibera di approvazione della Giunta Regionale n° 1489 dell'11 aprile 1996.

L'intero territorio comunale, è distinto in zone, secondo quanto indicato sulle tavole grafiche in scala 1:5000 distinte con i numeri 3, 5A, 7, 8 e facenti parte del progetto di Variante Generale al Piano Regolatore Comunale Generale. Ciascuna zona è regolata da speciali norme dettate per fini edilizi ed urbanistici, e di uso nel territorio.

Il PRG divide le zone in n° 4 Zone omogenee e precisamente:

Zona Omogenea di tipo A - Centro Storico;

Zona Omogenea di tipo B - B1 Ricomposizione Spaziale dell'Edilizia Esistente;

Zona Omogenea di tipo B - B2 Ricomposizione Spaziale dell'Edilizia Esistente;

Zona Omogenea di tipo C - C1 Espansione Semintensiva;

Zona Omogenea di tipo C - C2 Espansione Estensiva;

Zona Omogenea di tipo C - C3 Residenziale P.d.Z. 167;

Zona Omogenea di tipo C - C4 Centro Organiz. Di Quartiere;

Zona Omogenea di tipo C - Ctr Espansione Turistico Residenziale Stagionale località URMO;

Zona Omogenea di tipo D - D1 Impianti Artigianale e Piccolo Industriale Da Sopprimere;

Zona Omogenea di tipo D - D2 Impianti Artigianale e Piccolo Industriale Esistenti;

Zona Omogenea di tipo D - D3 Impianti Artigianali e Piccolo Industriali;

Zona Omogenea di tipo E - E1 Verde Agricolo di Tipo A;

Zona Omogenea di tipo E - E2 Verde Agricolo di Tipo B;

Zona Omogenea di tipo E - E3 Bosco Attrezzato;

Zona Omogenea di tipo F - F1 Attrezzature di Interesse Generale; Zona Omogenea di tipo F - F2 Parco Territoriale;

Aree destinate a Standard (D.M. 2.aprile.1968 n° 1444 art. 3) - S1 Verde Pubblico Esistente - S2 Aree Parchi Giochi e Sport - S3 Aree per l'Istruzione - S4 Aree per Attrez. Di Interesse Comune - S5 Aree a Parcheggio - S6 Aree Verde per l'industria;

Aree sottoposte a Vincoli - V1 Verde di Rispetto - V2 Verde Vincolato - V3 Speciale Vincolata - V3.1 Vincolo Idrogeologico - V3.2 Aree Soggette a Vincolo Speciale Ecc.

Per le Aree di Parcheggio: S5 (ex A13) (D.M. 1444/68 art. 3) è stato previsto che sia possibile realizzare autorimesse per parcheggi pubblici distribuiti su più livelli entro e fuori terra.

Per le zone per Attrezzature d'Interesse Generale: F1 (ex B1) (D.M. 1444/68 art. 4), sono realizzabili le attrezzature d'interesse collettivo appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simboli che le distingue sulle tavole:

F1.1 - GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE – mercati alla scala locale e di quartiere e servizi annessi;

F1.2 - CIMITERI – (rettangolo con doppia croce semplice);

F1.3 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE – Impianti operanti nel settore dei trasporti urbani, sia pubblici che privati, quali tramvie, filovie, linee automobilistiche; impianti nel settore della produzione e trasformazione di energia quali centrali

termiche ed elettriche, ecc.; impianti per la radio diffusione, telefonici, ecc.; impianti per le forniture a scala urbana e regionale sia per i bisogni idrici che per quelli combustibili di uso domestico, gasometri;

F1. 4 - SEDI SCOLASTICHE DELL'ORDINE SUPERIORE – Istituti per l'istruzione pubblica con annessi locali per attività culturali e sportive;

F1. 5 A - SERVIZI STRADALI – in corrispondenza delle aree o di quelli che per la loro limitata dimensione potranno definirsi come "punti organizzati" ai servizi stradali è consentita la costruzione di edifici aventi le seguenti destinazioni d'uso:

A – PUNTI ORGANIZZATI DI SERVIZIO

- stazioni di rifornimento con o senza assistenza meccanica;
- stazioni di lavaggio;
- stazioni di rifornimento con eventuale annesso bar, ristorante;
- mostre e accessori connessi al traffico e al servizio stradale;
- residenza per solo personale addetto alla sorveglianza;
- fermate periferiche delle autocorriere e quelle della rete dei servizi urbani.

F1. 5 B – EDIFICI E ATTREZZATURE RIGUARDANTI LE RETI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

- i terminals e le stazioni delle autocorriere;
- le rimesse e i piazzali di sosta dei mezzi pubblici di trasporto;
- le autostazioni vere e proprie con annessi e connessi.

F1. 6 - ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

Tutte le attrezzature, gli edifici e le aree necessari a servizi minori di interesse pubblico non determinabili a priori.

Zona omogenea di tipo A - Centro Storico (ex D1)

Nello strumento urbanistico in vigore viene ben sottolineato che gli edifici e le aree aperte e non al pubblico transito appartenenti al Centro Storico di Avetrana costituiscono una unità inscindibile di alto interesse storico, come tale ogni intervento consentito all'interno del Centro storico ha per fine primo la conservazione, la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale, caratteristico, civile, esistente. Onde ottenere il più corretto inserimento del Centro Storico, entro la più ampia cornice

della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale, è da sottolineare la necessità che le destinazioni di uso delle aree scoperte così come degli edifici devono essere tali da nobilitare l'ambiente elevandone il tono e il senso civile. Pertanto all'interno del Centro Storico sono consentite le seguenti destinazioni:

a) residenza ai piani superiori e entro quei piani terra per i quali la ASL, secondo parere vincolante lo ritenga igienicamente possibile;
b) alberghi, pensioni, case albergo;
c) uffici pubblici e privati, studi professionali, e commerciali, con l'esclusione degli uffici a carattere direzionale.
d) istituti ed agenzie di credito,
e) negozi, botteghe, esercizi pubblici, mercati rionali;
f) asili per l'infanzia, scuole, istituti per l'istruzione in genere;
g) centri di cultura e assistenza sociale, sale per riunioni, biblioteche; h) edifici per il culto, per le istituzioni religiose, per le istituzioni parrocchiali comprese le residenze per il personale religioso e per quello laico addetto;
h) edifici per lo spettacolo e lo svago, teatri, cinematografi, ritrovi per divertimento;
i) Autorimesse pubbliche e private, purché in regola con la possibilità di accesso, fatto riferimento alla Norma di attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico.

IL P.U.G. DEL COMUNE DI FRAGAGNANO

Il Comune di Fragagnano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG), composto da norme tecniche di attuazione, redatto ai sensi della legge regionale 27.07.2001 n.20 - DRAG (Deliberazione G.R. 03.08.2007 - BURP n.120/2007.

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Fragagnano ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge regionale 20/2001 (LR) e "indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", si articola in "previsioni strutturali" (PUG/S) e "previsioni programmatiche" (PUG/P).

Il Pug/S definisce la ricognizione delle risorse effettuate nella fase di costruzione del quadro conoscitivo e persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- indica le grandi scelte di assetto di medio e lungo periodo del territorio Comunale;
- delle invarianti strutturali del territorio comunale di tipo paesistico-ambientale e i relativi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione;
- dei contesti territoriali urbani ed extraurbani;
- disciplina i criteri di conservazione e riqualificazione delle invarianti strutturali paesistico-ambientali e storicoculturali anche in relazione ai contesti territoriali in cui le stesse sono localizzate;
- determina gli indirizzi e le direttive per la redazione delle Previsioni Programmatiche del PUG e individua le aree e i Contesti da sottoporre a PUE;
- introduce i criteri generali della perequazione urbanistica come modalità ordinaria di attuazione del piano.
- determina gli indirizzi e i criteri da percorrere per le pianificazioni specialistiche di settore.

Il Piano Urbanistico Generale "previsioni programmatiche" (PUG/P) del Comune di Fragagnano, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 20/2001 e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) e coerentemente con le indicazioni del PUG/S, tra le altre cose:

- contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- individua i comparti di trasformazione (C) da realizzare tramite sistemi di perequazione urbana, ne fornisce le caratteristiche generali e, limitatamente a quelli per i quali le attività di negoziazione con l'amministrazione comunale hanno già prodotto accordi, ne regolamenta l'attuazione;
- definisce i contenuti minimi dei PUE per i contesti da sottoporre a recupero e riqualificazione urbana (PUE/A).

Con il PUG/P il Comune di Fragagnano persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- Favorire l'ordinato completamento e la riqualificazione delle aree urbane periferiche;

Nel PUG di Fragagnano l'area comunale è suddivisa in contesti territoriali, cioé le parti di territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico – culturale, insediativo e infrastrutturale.

I Contesti territoriali sono articolati in:

- Contesti territoriali urbani consolidati;
- Contesti territoriali urbani della trasformazione:
- Contesti rurali.

Contesti urbani (A, B, C e D):

A: nucleo antico;

Ba: insediamento regolare consolidato di antica origine;

Bb: insediamento regolare consolidato;

B1: insediamento regolare in via di consolidamento;

C1: contesto urbano della trasformazione;

C2: contesto urbano della trasformazione;

C3: contesto urbano della trasformazione;

C4: contesto urbano della trasformazione;

C7: contesto urbano della trasformazione;

C8: contesto urbano della trasformazione;

D1: insediamento per attività industriali e artigianali in via di consolidamento;

D2: insediamento per attività industriali e artigianali in formazione; Dc: insediamenti per attività commerciali in formazione;

Dct: insediamenti per attività terziarie, negozi, distribuzione;

DH Insediamento per attività ricettive

Contesti Rurali riguardano le parti del territorio con funzione prevalentemente.

Settore residenziale: la Zona A del Comune comprende i nuclei di più antica origine e di carattere storico-ambientale. Le Zone B del Comune sono state suddivise nelle Zone Ba, Bb, B1, BPEEP in rapporto al periodo di formazione ed in rapporto alla definizione del tessuto viario e volumetrico. NB: Le Zone Ba e Bb, sono state interessate da Studio Particolareggiato approvato dalla Regione Puglia.

Settore produttivo: è ricompreso nella Zona D1 per interventi produttivi, già interessata da piano PIP approvato. ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, con delibera del C.C. n. 105/93 e n. 11/94 approvate dal CORECO di Taranto in data 16.03. 94 nn. prot.. 15322/2553. Per la maggior parte risulta già edificata ed operante, i lotti tutti assegnati ed in corso di completamento; Il P.U.G. conferma la normativa originaria.

La Zona D2 per ampliamento della zona D1, Approvazione della variante al P.di F. per la realizzazione del Comprensorio D2, delibera del C.C. n. 4 del 2.03.2006; per piccole e medie aziende industriali, aziende artigiane, laboratori per l'artigianato di produzione, per commercio e depositi.

La Zona Dc per insediamenti commerciali, esposizione e depositi. Aree Das per infrastrutture stradali.

Aree DH per strutture ricettive alberghiere.

Aree Dct per attività terziarie specifiche disseminate nelle varie aree urbane.

Contesto urbano del Centro storico: riguarda la parte di città esistente che mantiene i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali e che rappresentano, inoltre, un patrimonio significativo della cultura locale. Gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG e previa approvazione di PIANO di RECUPERO. Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica. Il centro Storico viene considerato come destinazione d'uso naturale di: residenze, pensioni case albergo, artigianato con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti o rumorose, commercio al dettaglio, ristoranti, bar, locali di svago, istituti ed agenzie di credito, studi professionali, uffici pubblici e privati, centri sociali, istituzioni culturali, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose.

IL P.R.G. DEL COMUNE DI LEPORANO

Il Comune di Leporano è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della LR n.56/1980, approvato definitivamente con DGR n.2297 del 26/11/2008.

Il PRG suddivide il territorio comunale in diverse zone territoriali omogenee raggruppate secondo la destinazione d'uso e il tipo di intervento urbanistico, individuando le diverse zone in osservanza del DM 1444/1968.

Zona del centro abitato di tipo A1: rappresenta la zona a carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale, comprendente il nucleo compatto di fondazione della città dove sorge il Castello e le sue aree di pertinenza. L'area denota un tessuto urbanistico storico legato alla presenza del Castello dei Muscettola, deputato ad ospitare attività congressuali, museali e di studio per incontri scientifici.

Zona del centro abitato di tipo A2: coincide con il tessuto urbano formato da griglie geometriche dell'Ottocento e primi del Novecento.

Le destinazioni d'uso per le zone A1 e A2 sono le residenze, le pensioni con tipologia in linea, case albergo, artigianato con esclusione delle attività-lavorazioni nocive, inquinanti e rumorose, attività commerciali, centri sociali, assistenziali, strutture sanitarie con esclusione della degenza, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, servizi ai sensi dell'art. 3 punto b) DM n.144/68 con particolare riguardo ai servizi a supporto dell'orientamento scolastico e del comparto turistico.

Zona del centro abitato di tipo B: con il PRG le zone B vengono dotate di ulteriore viabilità, di spazi a parcheggio e verde primario per soddisfare a standards funzionali e di legge.

Zona di espansione di tipo C1: costituisce un'espansione semintensiva dove all'interno di tale area trovano applicazione i complessi di edilizia economica e popolare ai sensi della L.167/1962; Zona territoriale costiera: è caratterizzata da strumenti attuativi come il Piano Quadro e i Piani di Lottizzazione Convenzionati, che all'attualità risultano di fatto in parte sature ed in parte tessuti edificati di tipo B in quanto interessate ad edificazione pari all'80% della superficie fondiaria.

All'interno della zona territoriale costiera si classifica la zona B1 turistico residenziale esistente, la zona B2 turistico residenziale esistente e la zona C turistico-residenziali di completamento e di espansione.

Zona BTR: composta da preesistenze edilizie da regolamentare che si limita a perimetrare i nuclei abusivi di costruzione residenziali sanati o in corso di sanatoria ai sensi della L.n.47/1985 e s.m.i.;

Zone industriali e artigianali di completamento: individua aree destinate ad attività produttiva;

Zone turistiche esistenti: rappresentano le strutture turistiche esistenti nel territorio di Leporano in riferimento agli alberghi, pensioni, residence, strutture turistico ricettive all'aperto, lotti liberi da destinare a turistico ricettive.

Zone balneari esistenti: costituiscono le strutture localizzate nella zona litoranea, caratterizzata da presenze sabbiose e da coste rocciose e da aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei. Le zone balneari di previsione sono le aree con strutture con destinazione d'uso connessa alla presenza del mare, con l'esclusione della residenza se definite con specificazioni di dettaglio dell'aspetto paesistico ambientale dei luoghi, dalla localizzazione da non compromettere il litorale, la fruizione visiva e l'accesso al mare.

Zone agricole: sono tutte le parti di territorio destinate alle attività agricole, ovvero recuperabili a tali attività o comunque destinate ad attività destinate alla produzione agricola ma anche di salvaguardia al sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Zone sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale: in riferimento alla presenza del Parco Naturale di Batteria Cattaneo che si sviluppa in direzione nord-sud con andamento degradante qualificabile come macchia risultante da situazioni naturalmente equilibrata e composta da aree annessa dove sono localizzate accasermamenti militari e rustici industriali e area di pertinenza interessata da costruzioni militari ipogee esempi di fortificazioni di difesa costiera, alle zone archeologiche di Saturo interessata da ritrovamenti magno-greci e siti neolitici, di Punta Saturo, di Pianoro Gandoli interessata anch'essa da reperti neolitici e preistorici e di Punta Gandoli sede di reperti di villa romana e mure ciclopiche.

Zone A3 di emergenza ambientali e monumentali: sono individuate ai fini della tutela, conservazione, preservazione e fruizione in riferimento all'emergenze botanico vegetazionali, ai siti con particolarità orografiche, di interesse idrogeologico, emergenze architettoniche e ambientali, siti panoramici.

IL P.R.G. DEL COMUNE DI LIZZANO

Il Comune di Lizzano è dotato di Piano Regionale Generale (PRG), composto da norme tecniche di attuazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 3.07.2002 approvato definitivamente dalla Regione Puglia con atto n.1471 del 26/10/2003.

Il P.R.G. di Lizzano ripartisce l'intero territorio comunale in "zone omogenee", suddivise in alcune aree:

- aree di uso pubblico individuate in ogni comparto di minimo intervento;
- aree per urbanizzazioni primarie (viabilità con reti fognanti, reti elettriche, idriche di pubblica illuminazione esistenti);
- aree per urbanizzazioni secondarie sono individuate nell'ambito di ogni comparto con specifica destinazione e ripartite per le seguenti attività:per l'istruzione, per attività di interesse comune, per spazi pubblici attrezzati, per parcheggi;
- aree pubbliche attrezzate – parchi (zona f);
- aree per attivita' produttive

Nell'ambito delle zone residenziali (A-B-C) e miste sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:residenze abitative; negozi per generi alimentari; negozi per abbigliamento; tutti i negozi ammessi dal piano commerciale; studi professionali; laboratori artigianali compatibili con le residenze; ristoranti; centri direzionali; cinema – banche – supermercati; pensioni – alberghi; opere di urbanizzazione secondarie di cui all'art.3 del D.M. 2/4/1968.

Non sono ammesse nell'ambito delle zone residenziali le attività insalubri di cui al D.M. 12/2/1971. Per la fascia sono ammesse oltre alle residenze: supermercati, bar, ristoranti, luoghi di ritrovo, negozi per generi alimentari, negozi per l'abbigliamento e prodotti artigianali, pescherie, macellerie, pensioni, alberghi.

- Zona A1 del Comune comprende il nucleo di più antica origine a carattere storico-ambientale.
- Zona A2 comprende la zona di successivo impianto urbanistico non avente particolari caratteristiche ambientali.

- Zona A3 comprende l'area territoriale ove esiste la Chiesa SS.Annunziata con la Cripta del 1000 vincolata con la legge 1089/1939.
- Zone B sono state suddivise nelle zone Ba – Bb – Bc in rapporto al periodo di formazione ed in rapporto alla definizione del tessuto viario; la Zona Br comprende una zona interessata da processo edilizio spontaneo ed autorizzato, da assoggettare a ristrutturazione urbanistica.
- Zone C di espansione del Comune sono state individuate con le lettere C1 – C2 – C3 – C4 – C5 suddivise in comparti di minimo intervento; le zone C di espansione lungo la fascia costiera sono state individuate con le lettere Ct e Ctr di ristrutturazione.

Tutta la parte territoriale non destinata alla residenza è stata suddivisa come segue per le sole attività produttive: zone di tipo D – per attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche;
Comprende

- la zona D2 per l'impianto di depurazione acque fognanti esistente;
- la zona D3 per piccole industrie e per laboratori per l'artigianato di produzione. E' interessata dal Piano P.I.P. approvato con delibera di C.C. n.233 del 30/11/1983; l'altra D3a viene ampliata per piccole e medie industrie.
- la zona D3e promuove le attività ricadenti nell'ambito dell'abitato non compatibili con le residenze da trasferire nelle zone D3 per piccole industrie, laboratori per l'artigianato di produzione e D3a . Zona Dta per attrezzature turistiche alberghiere di previsione, Zona D3c per aree destinate a depositi ed esposizioni commerciali. ZONA D3e laboratori esistenti nell'ambito dell'abitato

Zone di tipo E – per attività agricole e forestali con individuazione delle aree irrigue ed aree ad alta produttività.
Zona P.I.P;
ZONA D3a area per piccole e medie industrie;
ZONA D3c zona per depositi ed esposizioni commerciali;
ZONA D3f area fieristica nel capoluogo;
ZONA E aree agricole e forestali;

ZONA attivita' agri-turistiche, possono svolgersi attività agri-turistiche presso le seguenti Masserie ricadenti nel territorio di Lizzano: S.Vito – Mucchio – Bagnara – Casa Bianca – Belvedere – Sgarrata – Celidonia – La Fica – Asca – Rovina – Montemanco;

IL P.U.G. PER IL COMUNE DI MARUGGIO

Il Comune di Maruggio è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG), composto da norme tecniche di attuazione, in redatto ai sensi della legge regionale 27.07.2001 n.20 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 25.10.2006.

In termini di programmazione, Il P.U.G. approvato dal Comune di Maruggio, nella suddivisione del territorio comunale in Zone Omogenee ,così come previsto dalla legislazione statale vigente, si propone di:

Zona A –Centro Storico: verificare il perimetro della Città Storica confermando o meno l'attuale perimetrazione e per tali aree fissare norme di "attesa " di immediata applicazione e norme di carattere generale regolanti la redazione del/i Piano/i Attuativo/i che garantiscano la salvaguardia delle tipologie edilizie,dei sistemi costruttivi,degli elementi superstiti ,dell'apparato decorativo, nonché norme tendenti a definire l'arredo urbani e tutti i materiali di finitura

Zona B – Zona di Completamento Urbano: allo stato l'agglomerato urbano è quello comprendente al suo interno sia il tessuto edificato a suo tempo formatosi come naturale espansione al Centro Storico, che le aree edificate in virtù delle nuove previsioni urbanistiche del P.d.F. attuate con numerosi Piani Particolareggiati vigenti .

Zone C – Aree di Espansione: la redazione di Strumenti di Iniziativa Pubblica per le aree di espansione ancorché irrituale in quanto sostitutiva di Piani di Lottizzazione Convenzionata ha comunque prodotto la conurbazione di porzioni di territorio di Zona C ,nonchè il regolare e legittimo frazionamento di aree di terreno ancora prive di urbanizzazioni primarie. Il P.U.G. potrà prevedere sull'area frontale al di là della viabilità previsioni urbanistiche tali da connettere la residenzialità urbana di Maruggio con i servizi delle Marine che però abbiano valenza anche per il Centro Urbano. La possibilità di utilizzare per periodi di lunga durata tali servizi , meglio differenzierà l'offerta turistica del territorio utilizzando verde, percorsi pedonali e piste ciclabili per cui caratterizzare un nuovo tipo di residenzialità sia stagionale, sia invece anche diretta

a soddisfare i bisogni del centro urbano. Il P.U.G. dovrà esplorare la possibilità di tipizzare parti delle aree interne ai P.P. a destinazione diversa da quella residenziale e\o individuare nuove aree per l'edilizia direzionale e commerciale. Il criterio di localizzazione delle destinazioni direzionali e commerciali sarà quello teso a rafforzare i sistemi infrastrutturali esistenti e\o in previsione, e quello di precisare le aree di gravitazione a scala di quartiere urbana.

Zone D – Aree per Insediamenti Produttivi: il Pug confermerà la già prevista la presenza di una vasta area per insediamenti produttivi, peraltro normata a livello di strumentazione attuativa. L'area per Interventi Produttivi già programmata, per la sua ubicazione e dimensione, soddisfa la esigenze di interventi semindustriali e per quella tipologia di insediamenti artigianali che ha bisogno di ampi spazi e\o di non interferire col tessuto edificato. Pertanto il P.U.G. potrà proporre nuove zone artigianali di modesta dimensione coordinandone l'ubicazione con la dislocazione dei servizi e la rete infrastrutturale di collegamento con le zone residenziali.

Zone F – Aree per Attrezzature e Servizi: il vigente P.d.F. ha previsto per il Centro Urbano una vasta area a servizi (D.M. 1444\68) suddivisa in tre comparti (F.4 1- F4.2 – F4.3) per un totale circa mq.

174.000. All'interno dei comparti di espansione (Zone B e C) i Piani Particolareggiati hanno fissato la dotazione di servizi a livello di quartiere individuando le aree con tale destinazion.

Viene previsto, dal nuovo P.U.G., la necessità che venga pianificato il settore, ubicando i servizi secondo i seguenti criteri:

a. Determinazione della qualità del servizio per ogni area in funzione della sua dimensione, della sua ubicazione, del suo collegamento al sistema infrastrutturale, del suo raggio d'influenza, e quindi della sua vicinanzalontananza con i servizi analoghi già esistenti;

b. Determinazione dei gradi di complementarietà delle varie tipologie di servizio e conseguente determinazione delle possibili interrelazioni;

c. Determinazione della tipologia dei servizi localizzabile attraverso il sistema della concessione da parte dei privati ,determinando inoltre la natura del controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Zona – CAMPOMARINO (Zona B - Zona di Completamento): l'Amministrazione Comunale ha approvato un P.P. che ha regolato gli interventi anche per le aree libere di superficie superiore ai 1000 mq. differenziando ovviamente per tali aree le Norme Tecniche di Attuazione. Il P.U.G., nel riperimetrare il tessuto edificato ai sensi del D.M. 1444 \68 verificherà quali delle aree già normate da P.P. possano rientrare nelle norme generali delle zone B verificando quindi per quanto possibile le norme edilizie; così come dovrà individuare, distinguendoli, le porzioni del "territorio costruito" (art. 5.05) assimilabili a zone B.

Zona C - Aree di Espansione Urbana: sono state individuate tutte le aree di espansione previste dal P.d.F. ,sia quelle con P.d.L già Convenzionati, sia quelle in cui le previsioni di Piano non sono ancora attuate, per una previsione complessiva di circa mc. 600.000. E' importante consideare che P.d.L. approvati e in istruttoria abbiano destinato prevalentemente la loro volumetria al settore residenziale non prevedendo infrastrutture turistiche e interventi nel settore produttivo,confermando cosi una tendenza ad utilizzare il territorio solo a fini speculativi e non per dotare lo stesso di ervizi ed infrastrutture turistiche .

Il P.U.G. si prefigge, tra le tante cose, di:

• riorganizzare le reti infrastrutturali ed il sistema dei servizi dei P.d.L. Convenzionati con le nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

• proporre nuovi modelli insediativi di supporto al turismo e che producano livelli qualitativi di fruibilità della costa diversi da quelli attuali e che comportino un'offerta nel settore produttivo quale beneficio indotto dal loro insediamento;

• promuovere al contempo tutte le infrastrutture necessarie alla fruibilità della costa ed all'utilizzo ottimale dell'infrastruttura portuale;

• promuovere il recupero degli edifici di valore storico-monumentale e/o testimoniale individuando la possibilità che ,pur nel rispetto di tali valori ,le aree contermini di dimensione adeguata siano valorizzate e destinate a strutture ricettive di alto livello.

Zona F - Aree per attrezzature e Servizi: per tale zona il P.U.G. dovrà:

• qualificare la domanda dei Servizi in funzione della tipicità degli insediamenti, individuando per ogni settore di servizio al turismo aree di dimensione e collocazione ottimale;

• determinare dei gradi di complementarietà delle varie tipologie di servizio e conseguentemente determinare delle possibili interrelazioni;

• determinare la tipologia dei servizi localizzabile attraverso il sistema della concessione ai privati ,determinando inoltre la natura del controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Zone E - Zone Agricole: il P.U.G. si pone l'obiettivo di tutelare il territorio comunale non coinvolto dal processo di conurbazione. Le aree agricole vanno comunque assimilate ad aree di interesse paesaggistico – ambientale, costituendo nel loro insieme gli spazi naturali che separano gli agglomerati urbani, facendo tra l'altro conservare agli stessi la loro identità storica ed ambientale. Pertanto per tutte le aree agricole contermini al Centro Urbano verranno ritenute delle aree di riserva sia naturale che per le future espansioni, e quindi sottoposte a specifica normativa tendente a limitare le possibilità di trasformazione. Per la altre zone agricole le Norme del P.U.G. tenderanno a privilegiare gli insediamenti produttivi ed a limitare se non escludere le funzioni residenziali sempre che le stesse non siano correlate alla stessa attività produttività.

IL P.U.G. DEL COMUNE DI PULSANO

Comune di Pulsano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG), composto da norme tecniche di attuazione, in redatto ai sensi della legge regionale 27.07.2001 n.20 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2003.

Il P.U.G. di Pulsano ripartisce l'intero territorio comunale in "zone omogenee", che sono:

Zona Omogenea A1 - Centro Storico: in questa Zona oltre ad essere posti numerosi divieti al fine di garantire la conservazione dell'aspetto architettonico degli edifici, viene prevista la possibilità, solo per ragioni igienico sanitarie, un aumento fino al 5% della volumetria esistente sempre che non siano alterate le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. Al fine di incentivare la rivitalizzazione del Centro Storico, anche con l'insediamento di nuove attività produttive e di servizio di piccole dimensioni, sino a 95,0 mq di superficie utile non sarà necessario dotarsi di aree a parcheggio privato di cui alla Legge n. 122/89, anche in assenza o carenza di aree a parcheggio pubblico giusto D.M. n° 1444/68. Vengono consentiti cambi di

destinazione d'uso degli ambienti siti al piano terra esistente, da destinare ad esercizi commerciali, artigianali e di servizio, purché adeguate alle norme igienico sanitarie vigenti.

Zona Omogenea A2 – Ambiti di Tutela Specifica

Zona Omogenea B1- Completamente Edificata

Zona Omogenea B2 - di Completamento

Zona Omogenea Bt - di Completamento Turistica: questa Zona è destinata ad accogliere insediamenti turistici sia carattere residenziale che alberghiero. Viene previsto, per le attività commerciali, ricettive, ristorative e artigianato di servizio, la presenza di idonei spazi da destinare a parcheggio ai sensi della Legge 122/99 con possibilità di reperimento nel raggio di 300 metri da asservire con Atto d'Obbligo ai sensi di Legge, salvo diverse disposizioni di Legge.

Zona Omogenea Btr - di Completamento Turistica di Recupero

Zona Omogenea C1 - di Espansione

Zona Omogenera C2 - di Espansione

Zona Omogenea Ct - di Espansione Turistica: questa zona è destinata ad accogliere insediamenti turistici sia a carattere residenziale che alberghiero, secondo le indicazioni e prescrizioni della Tavola di Dettaglio della Fascia Costiera a corredo del P.U.G..

Zona Omogenea D1 - Industriale

Zona Omogenea D2 – Artigianale: in questa zona, particolarmente attrezzata, saranno localizzate esclusivamente quelle attività artigianali al servizio del centro urbano e non nocive.

Zona Omogenea D3 - Cantine Sociali: in queste zone sono comprese le Cantine Sociali esistenti e le aree annesse per la loro futura espansione. In caso di loro dismissione queste aree potranno accogliere strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli purché non nocive e attività terziario direzionali con gli indici delle zone D4.

Zona Omogenea D4 – Terziario Direzionale: sono consentiti insediamenti destinati ad ambienti di rappresentanza, studi professionali ed uffici (anche pubblici); alle attività ausiliarie del commercio ed al commercio, alle attività di comunicazioni, credito, assicurazioni, gestioni finanziarie; allo spettacolo e relativi servizi; attività di servizio per le attività produttive

Zona Omogenea E – Agricola: sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione; in esse sono ammesse le residenze e le attività industriali connesse con la conduzione del fondo, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche e impianti di selezione e trasformazione di rifiuti solidi e simili

Zona F - Attrezzature di interesse generale

Zona Fst - Attrezzature di interesse generale servizi per il Turismo: in questa zona è consentita la realizzazione di opere di servizio al turismo quali: attività sportive, ricreative, culturali, sociali, di ristorazione.

Zona Fc - Attrezzature di interesse generale Costa: questa zona è destinata a Parco Territoriale attrezzato.

Zona G1 è suddivisa in 3 maglie:

Maglia G1a – Strutture Alberghiere e Parchi: dove si possono svolgere le seguenti attività: albergo, ristorazione, piccole unità commerciali e uffici di servizio, attrezzature sportive e sanitarie, parcheggi interrati;

Maglia G1b – Villaggio Turistico: è un'area della superficie complessiva di 233.000 mq destinata ad accogliere la seguenti attività: unità turistiche, attrezzature sportive, ristoro, piccole unità commerciali, spettacoli.

Maglia G1c – Terziario: è costituito da un lotto fondiario destinato ad accogliere una scuola professionale alberghiera privata con convitto, da un'area da destinare a parcheggio pubblico e da un'ultima area boscata da destinare a parco pubblico.

Zona G2: in questa zona si possono realizzare strutture terziario-direzionali secondo quanto previsto dall'art. 66 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Zona G3: in questa zona si possono realizzare strutture servizi per il turismo secondo quanto previsto dall'art. 71 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Zona G4: in questa zona si possono realizzare strutture turistico ricettive secondo quanto previsto dall'art. 51 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Zona G5: divisa in due maglie:

Maglia G5a – Insediamenti Produttivi Artigianali: in questa zona si possono realizzare insediamenti produttivi a carattere artigianale secondo quanto previsto dall'art. 63 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;

Maglia G5b – Terziario Direzionale: in questa zona si possono realizzare insediamenti produttivi a carattere terziario direzionale secondo quanto previsto dall'art. 65 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

IL PRG DEL COMUNE DI TORRICELLA

Il Comune di Torricella è dotato di un Piano Regolatore Generale (di seguito indicato come PRG), adottato con delibera di Consiglio Comunale n 160 del 28.09.1990 ed approvato definitivamente dalla Regione Puglia con DGR n. 600 del 09.05.2000

L'obiettivo principale del Piano Regolatore Generale è quello della qualificazione ottimale della fascia costiera per un richiamo turistico qualificato che possa essere volano per l'occupazione e per la crescita dei redditi della popolazione residente.

Il PRG, come illustrato nella Relazione e nelle Norme Tecniche di Attuazione, ha previsto le seguenti zone territoriali omogenee:

Zona "A - Centro Storico Ambientale: sin dalla redazione del PRG il Centro Storico viene considerato una realtà importante, tale che possa e debba concorrere a determinare gli obiettivi strategici da perseguire anche attraverso lo stesso strumento urbanistico.

Malgrado siano pochi, quindi, gli elementi di pregio storico-artistico particolarmente interessanti, questo insieme di strutture riesce ancora ad esprimere una qualità urbana in relazione alle recenti espansioni dell'abitato, specialmente in alcuni punti del suo tessuto.

Zona "BA – limitrofa al Centro Storico Ambientale": riguarda il nucleo residenziale di più antica origine (zona A) sia per quanto riguarda il Capoluogo che la frazione di Monacizzo e mentre per quest'ultima è rimasta invariata l'originaria perimetrazione, per Torricella si è preso in considerazione l'effettivo nucleo di più antica origine. Insieme al Centro Storico, essa è tipica di molti insediamenti dell'area jonica, con caratteristiche tipo-morfologiche di origine agricola, patrimonio edilizio in genere degradato con assenza di servizi, utenza a basso reddito, con rare presenze emergenti nel tessuto urbanistico ed edilizio.

Zona "B1- aree edificate": la zona è da ritenersi completamente attuata per cui si prevedono scarsi ulteriori insediamenti in limitate zone della B1 .

Zona "B2- aree edificate e di completamento": la zona è da ritenersi completamente attuata per cui si prevedono scarsi ulteriori insediamenti in limitate zone della B1 .

Zona "C1a–di espansione semi-estensiva"e la **Zona "C1b - di espansione semi-estensiva";**

Zona "C1b";

Zona "C2d–di espansione (estensiva)":

Zona "C2e–residenziale di espansione (estensiva)";

Zona "C2d";

Zona "C2e";

Zona "167" – e la Zona per il Piano di Edilizia Economica e Popolare;

Zone "D" –produttive: il Piano regolatore Generale individua le seguenti zone produttive:

Zona D1– Laboratori esistenti nell'ambito dell'abitato;

Zona D1e - sono quelle individuate quali esistenti nell'ambito dell'abitato, non compatibile con le residenze da trasferire in zonaD1p;

Zona D1p(a) e D1p(b) - per piccole industrie e per laboratori per l'artigianato di produzione;

Zona D2 - per aree destinate a cave di prestito (estrattive);

Zona D3 - per l'impianto di depurazione acque fognanti esistenti;

Zona D4 – per attrezzature turistiche di previsione;

Zona D1p(a)– Impianti produttivi di progetto: industrie per trasformazione prodotti agricoli o artigianali

CAPITOLO 5: LO STATO DELLA MOBILITA'

Art. 5.1. Valutazione integrata della Mobilità

Come previsto dal Regolamento Regionale 11/2018, al comma 2 dell'art.7 …"la programmazione della rete commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali della regolamentazione del territorio che possono interagire per conseguire l'obiettivo dell'assetto ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale…". La lettera d) del comma 1 dell'art.8 dello stesso Regolamento Regionale, poi, richiede che l'analisi della rete di vendita, contenuta nel Documento Strategico del Commercio, riporti le caratteristiche della viabilità urbana, i flussi di traffico ed i livelli di trasporto pubblico.

Tutti i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del mare e del sole, ciascuno con propire specifiche modalità e previsioni, hanno individuato tra i propri obiettivi primari, la riqualificazione urbana della città, considerando strategico lo sviluppo di una pianificazione della mobilità sostenibile proiettata ad una progressiva limitazione dell'uso dell'auto e ad incentivare l'uso di mezzi alternativi, in particolare quelli privi di impatto ambientale.

Risulta evidente, pertanto, quanto il sistema della mobilità di un comune influenzi in maniera significativa lo sviluppo urbano, la distribuzione delle funzioni e le scelte di vita dei cittadini, lo sviluppo dell'economia del territorio e quindi del commercio.

Le politiche e le strategie che portano all'adozione degli strumenti tecnici di viabilità di un territorio, quindi hanno lo scopo di porre in essere strumenti adottati per garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a svolgere le proprie attività, riducendo al minimo gli impatti per la collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, congestione e incidentalità, e nello stesso tempo evitando qualsiasi tipo di disagio economico e sociale ad imprese, attività ed utenti.

Di seguito verranno riportati le caratteristiche della vialibiltà di ciascun singolo comune appartenente all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole.

L'analisi integrata della mobilità dell'Unione evienzia le seguenti caratteristiche: il capoluogo e il resto della provincia di Taranto non sono serviti dall'autostrada, per cui per raggiungere il territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre del mare e del Sole è necessario utilizzare le strade statali e poi le strade provinciali. I percorsi presenti assicurano accessibilità con la città di Taranto e con gli altri comuni della Provincia, ivi inclusi con quelli appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole. Nelle zone costiere, le strade presenti svolgono prevalentemente le funzioni di collegamento panoramico ma anche di sostegno alle relazioni primarie o secondarie, alle realtà abitavive, turistiche e commeciali presewnti.

I collegamenti stradali presterni nell' territorio dell'Unione sono:

-S.S.7 TER: collega Taranto a Sava), Strada Provinciale 87: collega Fragagnano al confine con la provincia di Brindisi (Francavilla Fontana), Strada Provinciale 89: collega Fragagnano alla SP 86; Strada Provinciale 90: collega Fragagnano alla SP ex SS 603; Strada Provinciale 100: collega Taranto alla SP 102; Strada Provinciale 102: collega Talsano a Pulsano; Strada Provinciale 104: collega Talsano alla SS 7 ter; Strada Provinciale 105: collega Taranto alla SP 110; Strada Provinciale 106: collega la SP 105 alla SP 107; Strada Provinciale 107: collega Faggiano alla SP 104; Strada Provinciale 108: collega Pulsano alla SP 107; Strada Provinciale 109: collega Pulsano a San Giorgio Jonico; Strada Provinciale 110: collega Faggiano alla SP 110; Strada Provinciale 111: collega Faggiano alla SP 109; Strada Provinciale 112: collega Pulsano a Lizzano; Strada Provinciale 115: collega Lizzano alla SS 7 ter; Strada Provinciale 116: collega Fragagnano a Lizzano; Strada Provinciale 117: collega Fragagnano alla SP 118; Strada

Provinciale 118: collega Sava a Lizzano; Strada Provinciale 120: collega Pulsano alla SP 122; Strada Provinciale 121: collega Pulsano alla SP 122; Strada Provinciale 123: collega Pulsano a Monacizzo; Strada Provinciale 124: collega Lizzano alla SP 122; Strada Provinciale 125: collega Lizzano alla SP 122; Strada Provinciale 126: collega Torricella alla SP 125; Strada Provinciale 127: collega Monacizzo alla SP 122; Strada Provinciale 128: collega Torricella a Lizzano; Strada Provinciale 129: collega Sava alla SP 122; Strada Provinciale 130: collega Maruggio a Torricella; Strada Provinciale 131: collega Maruggio a Monacizzo; Strada Provinciale 132: collega Maruggio alla SP 122; Strada Provinciale 133: collega la SP 129 alla SP 134; Strada Provinciale 134: collega Sava a Maruggio; Strada Provinciale 138: collega Avetrana alla SP 137; Strada Provinciale 139: collega Avetrana alla SP 141; Strada Provinciale 140: collega Avetrana alla SP 122; Strada Provinciale 141: collega Maruggio al confine della provincia di Lecce (Porto Cesareo); Strada Provinciale 142: collega Manduria ad Avetrana; Strada Provinciale 143: collega Avetrana al confine della provincia di Brindisi (Erchie); Strada Provinciale 144: collega Avetrana al confine della provincia di Brindisi (Erchie); Strada Provinciale 145: collega Avetrana al confine della provincia di Lecce (Veglie).

Nessun comune appartenente all'Unione, fatta eccezione per il Comune di Torricella, è dotato di alcuno strumento di programmazione della mobilità e del traffico. E' negli intendimenti delle Amministrazione che non lo hanno, però, dotarsi di tali strumenti, poiché, per orientare e gestire il sistema della mobilità urbana dei prossimi anni, in un quadro di complessiva coerenza e integrazione dei diversi piani di settore, risulta necessario redigere le Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, allineato con i più recenti indirizzi sviluppati a livello dell'Unione Europea ed a livello nazionale e regionale, che contenga lo schema di circolazione stradale del P.G.T.U.
Una adeguata programmazione commerciale non può assolutamente prescindere dalla consapevolezza dello stretto collegamento esistente con il sistema della mobilità del territorio.
Diversi studi eseguiti sul tema hanno affermato dell'esistenza di una stretta correlazione tra lo shopping e la pedonalizzazione: le auto impediscono un rapporto diretto fra il passeggio, le vetrine e gli acquisti.

Detti studi dimostrano che la vivacità di una area o di una via commerciale dipende dai seguenti fattori:

a) grande concentrazione di negozi e/o presenza di esercizi commerciali fortemente attrattivi;
b) cura particolare degli elementi che costituiscono l'ambiente (arredo urbano, pavimentazione, illuminazione, facciate degli edifici);
c) distanza non eccessiva da aree;
d) cura dell'aspetto dei percorsi di accessibilità alle aree parcheggio-aree commerciali (interventi di arredo urbano, ristrutturazione facciate, rimozione elementi di degrado, segnaletica...);
e) corretta ubicazione delle aree parcheggio;
f) adeguata presenza di zone a traffico limitato e di zone pedonali.

Per quel che concerne il servizio pubblico:

- La rete ferroviaria: la rete ferroviaria nei comunicappartenenti all'Unione dei Comuni è assente;
- La rete di trasporto pubblico su gomma: attualmente il sistema di trasporto pubblico su gomma viene espletato dalla società Consorzio Traspori Pubblici (CTP) Taranto medante le seguenti linee: Linea 093 Grottaglie - San Giorgio Jonico - Pulsano – Gandoli; Linea 222 Lizzano - Pulsano - Faggiano – San Giorgio Jonico – Grottaglia; Linea 223 Maruggio - Manduria - Sava - Fragagnano - San Marzano di San Giuseppe – Grottaglie; Linea 295 Manduria - Maruggio (via Campomarino) - via Lizzano - Faggiano - Pulsano – Taranto; Linea 295 e Linea 14 Taranto - Leporano - Lizzano - Maruggio - Lecce - Lecce ecotekne; Linea 295 litoranea Maruggio - Taranto via litoranea Salentina; Linea 626 Avetrana - Maruggio Alberghiero.

5.2. - Contenuti del PUMS del Comune di Torricella (stralcio)

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/07/2017, il Comune di Torricella ha approvato il PUMS; di seguito si riporta uno stralcio dei contenuti programmatici in esso contenuti:

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile viene riconosciuto dalla Commissione Europea come lo strumento di pianificazione di livello strategico per perseguire obiettivi nel campo della mobilità sostenibile per la mitigazione dei problemi di:

o cattiva qualità dell'aria o congestione del traffico;

o inquinamento acustico o degrado dell'ambiente costruito;

o dismissione vs. dispersione insediativa o produzione di rifiuti e acque reflue.

Linee dl indirizzo contenute nel p.u.m.s.

Il Comune di Torricella ha inteso procedere ad una riorganizzazione strutturale della mobilità urbana di "ricostruzione" del territorio costiero, ambito nel quale si pone maggiore priorità ed urgenza per consentire la ricucitura di parti importanti del territorio con il filo conduttore della qualità dei servizi. Improntata, sui principi della sostenibilità ambientale e aperta all'innovazione propria di una Smart City, in un quadro di coerenza e di integrazione con i diversi piani di settore e con i più recenti indirizzi sviluppati a livello regionale, nazionale e dell'Unione Europea.

Approvando, la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con delibera n. 47 del 21/07/2017, nel rispetto del Codice della Strada e delle indicazioni riportate nel progetto CYRONMED (approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURP n.157 del 7 ottobre 2008), e coerentemente agli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e regionali.

Il piano strategico ha individuato un itinerario ciclopedonale pensato per unificare la ciclovia realizzata su Strada Provinciale 129 nel tratto tra la frazione di Monacizzo e la località Torre Ovo in Agro del Comune di Torricella con, il tracciato realizzato su S.P n. 122 "Litoranea Salentina", e per l'esigenza di individuare ed adibire aree a parcheggio come fulcro per lo shift dall'auto ai percorsi, per una sostanziale riqualificazione urbana. Con l'obiettivo di "contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane, contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile"

Obiettivi generali e specifici del pums

Grazie al percorso condiviso di pianificazione e VAS, sono stati integrati gli obiettivi di sostenibilità ambientale che emergono dalla normativa e dalla pianificazione e programmazione vigente.

La consistenza di questi rispetto al quadro pianificatorio vigente verrà verificata successivamente mediante l'analisi di coerenza esterna.

Tabella 2.1 Obiettivi generali e specifici del PUMS esito del processo integrato di Piano/VAS

Obiettivi generali		Obiettivi specifici	
1	Mobilità sostenibile		Garantire elevate accessibilità alla Litoranea, fruizione di tutti I tratti della costa, Servizi balneari ecc.
		l.b	Ridurre la dipendenza dal mezzo privato
		l.c	Riequilibrare e recuperare quote di rete stradale e spazi pubblici
		l.d	Incentivare i comportamenti corretti anche attraverso un più efficace controllo
2	Equità ed Inclusione Sociale	2.a	Ridurre l'incidentalità stradale
		2.b	Ridurre l'esposizione della popolazione a rumore e inquinanti
		2.c	Ridurre le barriere di accesso
		2.d	Aumentare la consapevolezza — l'informazione
3	Qualità Ambientale		Ridurre le emissioni atmosferiche
		3.b	Ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti
		3.c	Prevenire e contenere l'inquinamento acustico
		3.d	Migliorare la qualità del paesaggio urbano e contenere il consumo di Suolo e protezione dei siti dunali.
4	Innovazione ed Efficienza Economica		Rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica
			Efficienza economica del traffico commerciale
			Ottimizzare l'utilizzo delle risorse di mobilità

PUMS-PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SINTESI NON TECNICA

Contenuti del Progetto per la Riorganizzazione della Viabilita' Urbana del Comune di Maruggio (stralcio)

Con Delibera del Consiglio Comunale n. .. del ../../201., il Comune di Maruggio ha approvato il Progetto per la Riqualificazione della Viabilità Urbana; di seguito si riporta uno stralcio dei contenuti programmatici in esso contenuti:

Obiettivi

Il riordino del sistema della mobilità rappresenta una condizione essenziale per la riqualificazione dell'ambiente urbano e contribuisce a migliorare la vivibilità complessiva per tutte le categorie di utenti.

Tale finalità risulta perseguibile tramite lo sviluppo di un processo pianificatorio graduale e continuativo costituito dalla definizione ed attuazione degli interventi di riassetto e dal monitoraggio dei risultati conseguiti, anche alla luce della definizione del il P.U.G. (Piano Urbanistico Generale), attualmente in fase di aggiornamento e completamento, e del il Piano Comunale del Commercio. Ciò consentirebbe, infatti, di poter sviluppare congiuntamente, ovvero in forma integrata, sinergica e contemporanea, i tre principali strumenti di governo del territorio urbano, raggiungendo così l'obiettivo di attuare una pianificazione strategica ed integrata del territorio urbano che può condurre verso scelte di assetto corrette e compatibili fra loro.

Gli obiettivi generici assunti in questo Progetto, comprendenti quelli contenuti nelle direttive nazionali (Nuovo codice della strada e "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico", emanate nel 1995 dal Ministero dei LLPP) in materia, sono:

- *miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta), con conseguente riduzione della congestione stradale;*
- *miglioramento della sicurezza stradale;*
- *riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;*
- *risparmio energetico.*
- *A tali obiettivi generici vanno aggiunti degli obiettivi specifici che, scaturiti anche dopo l'analisi dello stato attuale descritto negli allegati, sono così sintetizzabili:*
- *difesa delle utenze deboli, intendendo per queste ultime - in generale - i pedoni, i ciclisti e persone a ridotta capacità motoria;*

- *garanzia dell'accessibilità attiva/passiva per tutto il territorio comunale e della mobilità dei residenti;*
- *sicurezza ed organizzazione delle reti di trasporto e mobilità;*
- *incremento della fruibilità e della contemporanea salvaguardia delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche offerte nel territorio comunale;*
- *riqualificazione dello spazio urbano.*

Gli ostacoli connaturati nel perseguimento di tali finalità risiedono essenzialmente nella condizione oggettiva rappresentata dall'esistenza, in un ambiente complesso come quello urbano, di una molteplicità di soggetti e componenti che operano spesso con bisogni e necessità vicendevolmente in contrasto.
Si pone quindi un problema di scelte da affrontare con la definizione di una scala di priorità rispetto alla quale ordinare, anche in termini di attuazione temporale, i provvedimenti per le diverse aree tematiche affrontate dal Progetto.

Strategie generali

Un progetto sulla viabilità non è uno strumento statico, immodificabile, da adottare in blocco: al contrario si ottengono risultati di maggior pregio quando la sua applicazione avviene all'interno di un processo continuo di monitoraggio del fenomeno, nel quale l'adozione progressiva viene via via valutata con gli effetti che gli interventi determinano: pertanto si richiedono ulteriori azioni finalizzate a monitorare l'applicazione del Progetto ed a guidare i cittadini verso le scelte ipotizzate.
La formulazione delle strategie generali del presente Progetto deriva dalla precisazione con riferimento ai diversi settori della mobilità degli obiettivi sopra menzionati, tenendo conto delle peculiarità territoriali e della necessità di risolvere le problematiche prevalenti evidenziate nella fase di analisi.
Pedoni
Per quanto riguarda i pedoni, onde ovviare alle frequenti situazioni difficoltose e pericolose per la mancanza di marciapiedi o per la ristrettezza e la discontinuità di quelli esistenti, occorre prevedere apposite sedi protette, assegnando priorità agli interventi lungo le arterie stradali principali, ed organizzare un sistema di aree e percorsi esclusivi. Questi ultimi devono essere tra loro interconnessi funzionalmente e visivamente, ricorrendo all'adozione del senso unico di marcia per il traffico veicolare a motore, nel

caso in cui gli stessi non possano essere altrimenti localizzati su piattaforme stradali di insufficiente larghezza e non ampliabili.

Per quanto riguarda specificatamente il contesto di Maruggio, questa misura può essere generalmente adottata sulle strade urbani locali delle aree centrali e periferiche (si vedano più sotto le indicazioni circa il riordino della viabilità locale).

Occorre altresì concentrare ed attrezzare gli attraversamenti pedonali lungo la viabilità principale, difendendoli convenientemente dai conflitti con il traffico veicolare (tramite apposita segnaletica od isole spartitraffico rompitratta), nonché abbattendo le barriere architettoniche.

La Zona Traffico Limitato (ZTL) coincide essenzialmente con il perimetro del centro, il cui accesso è riservato ai residenti e ai commercianti muniti di permesso.

Il Progetto prevede inoltre l'esistenza di zone con limite di velocità pari a 30 km/h o ZTM coincidenti con le isole ambientali residenziali e scolastica.

All'interno di queste zone, la strada viene pensata in prevalenza come spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti) e di funzioni, perciò la velocità degli automezzi viene portata a 30km/h.

Biciclette

È una strategia generale l'incentivazione del trasporto ciclistico con attrezzature idonee per soddisfare ed incrementare in condizioni di sicurezza la domanda di mobilità connessa con questo modo di trasporto, considerando che Maruggio, sia per le condizioni orografiche che per quelle climatiche, si presta molto bene alla valorizzazione ed utilizzo della bicicletta.

Occorre quindi creare una rete coerente di itinerari ciclabili comunali (su sede propria, su corsia riservata, su marciapiede o in promiscuo con il traffico a motore debitamente rallentato), ricercando le possibili connessioni tra le varie località e polarità (scuole, servizi pubblici, ecc.) esistenti sul territorio comunale.

La rete ciclabile risultante deve altresì soddisfare le esigenze dell'utenza turistica ed essere - ove possibile - coordinata con le previsioni provinciali e con quelle dei Comuni limitrofi. Occorre inoltre dare indicazioni per la risoluzione dei punti di conflitto fra il traffico ciclistico ed il traffico veicolare a motore.

Il riferimento normativo per le infrastrutture ciclabili è costituito dal D.M. 557/99; si sottolinea infine che il trasporto ciclistico rappresenta un'importante alternativa modale soprattutto per gli spostamenti a breve raggio (es. casa-scuola o casa-lavoro).

Veicoli a motore

Le strategie generali sono le seguenti:

- *verificare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza della rete stradale comunale, con particolare riferimento alle direttrici viarie di attraversamento e di penetrazione urbana, individuando preventivamente gli itinerari tangenziali (esistenti, in costruzione ed in previsione) lungo i quali deviare il traffico di attraversamento locale e non;*
- *razionalizzare gli itinerari ed i nodi viari critici (con miglioramenti nell'organizzazione geometrico-funzionale e nella segnaletica; nella fattispecie, si propongono interventi di separazione dei flussi veicolari locali dai flussi veicolari di transito e dei movimenti dalle soste, l'adeguamento della capacità delle intersezioni stradali critiche con interventi di canalizzazione dei flussi veicolari e di limitazione/concentrazione delle manovre di svolta, oppure la trasformazione di incroci semaforizzati e non con rotatorie);*
- *ridefinire l'organizzazione generale della circolazione, tenendo conto delle caratteristiche di scorrevolezza da assegnare alle strade principali e, per quanto riguarda le strade locali, degli standard minimi di accessibilità delle residenze e dei servizi e delle esigenze funzionali e di spazio proprie della sosta veicolare, del trasporto ciclistico e del movimento pedonale; su tutta la viabilità locale sarà diffusa l'applicazione del senso unico di marcia.*

Veicoli pesanti

Valutare ulteriori strategie e provvedimenti cui assoggettare il traffico pesante, indicando le direttrici ammesse per l'attraversamento del territorio comunale e regolando il carico-scarico delle merci.

Trasporto pubblico

Adeguamento degli spazi di fermata e di sosta degli autobus extraurbani, verificandone la compatibilità con la rete viaria. In particolare, le fermate degli autobus devono possedere le caratteristiche previste dal Nuovo codice della strada in merito alle dimensioni

geometriche delle piazzole, alla necessaria presenza del marciapiede di fermata e di un attraversamento pedonale in posizione retrostante, in ciascuna direzione di marcia.

Regolamentazione della sosta veicolare

La riorganizzazione della sosta su strada, ZTL centro storico di Maruggio e l'attivazione della ZTL a Campomarino, nella visione dell'Amministrazione comunale, debbono concorrere alla valorizzazione del Centro cittadino a favore dei residenti, dei turisti e quindi delle attività commerciali che vi sono insediate.

I provvedimenti, che dovranno essere strettamente integrati tra loro, sono finalizzati a migliorare la vivibilità e la fruibilità pedonale e commerciale delle suddette zone.

L'obiettivo è quello di disciplinare l'uso degli spazi stradali contrastando la sosta illegale che in alcuni casi danneggia tanto i residenti quanto i commercianti in termini di riduzione dell'accessibilità automobilistica e, in altri, sottrae alla fruibilità pedonale spazi pregiati del paese.

Salvaguardia ambientale

Le strategie generali in materia di salvaguardia ambientale vengono di seguito elencate.

Ci si propone di ridurre le emissioni veicolari di sostanze inquinanti nei punti più critici della rete stradale mediante:

- *la deviazione del traffico di attraversamento lungo itinerari esterni ai centri abitati;*
- *un flusso più ordinato e continuo lungo gli assi stradali urbani;*
- *una diminuzione dei perditempo determinati dalla ricerca del* posto-auto.

CAPITOLO 6:
VALUTAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO

5.1. – Analisi aggregata della rete commerciale dell'Unione

Per valutare il fenomeno di sviluppo commerciale dell'intero territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole, appare opportuno analizzare le prossime due figure, che riportano la situazione aggregata dell'offerta commerciale presente:

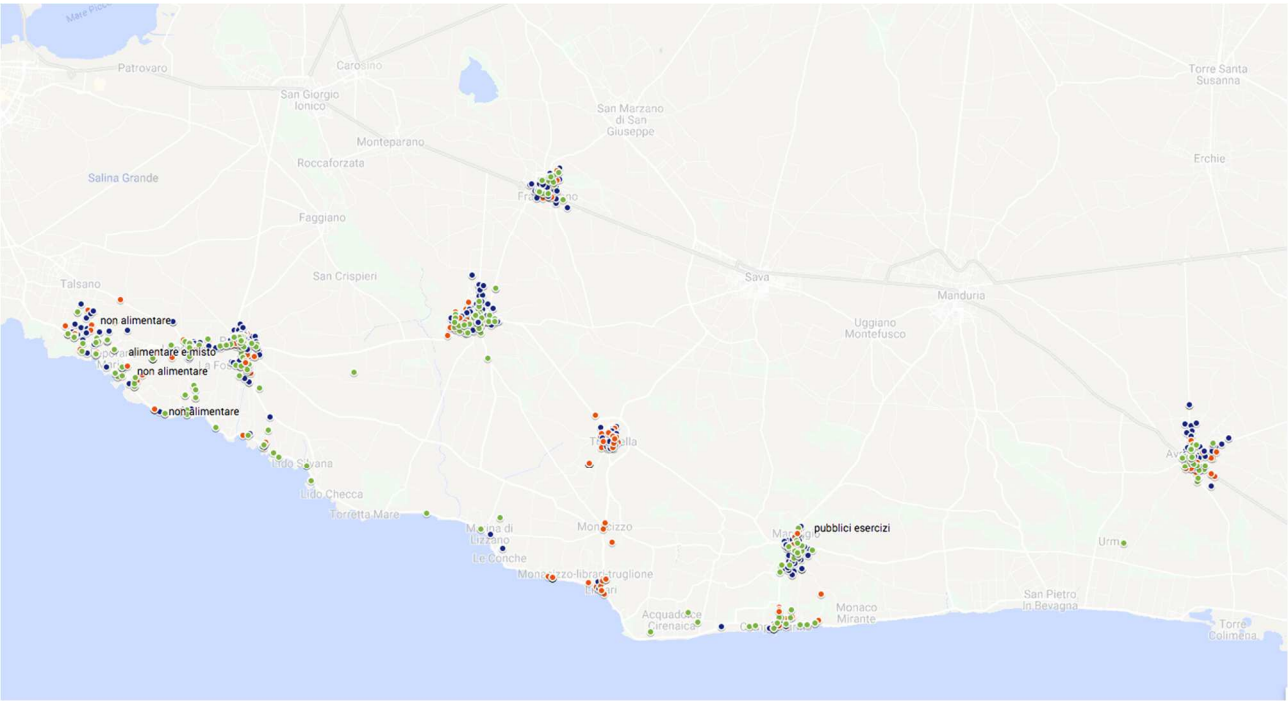

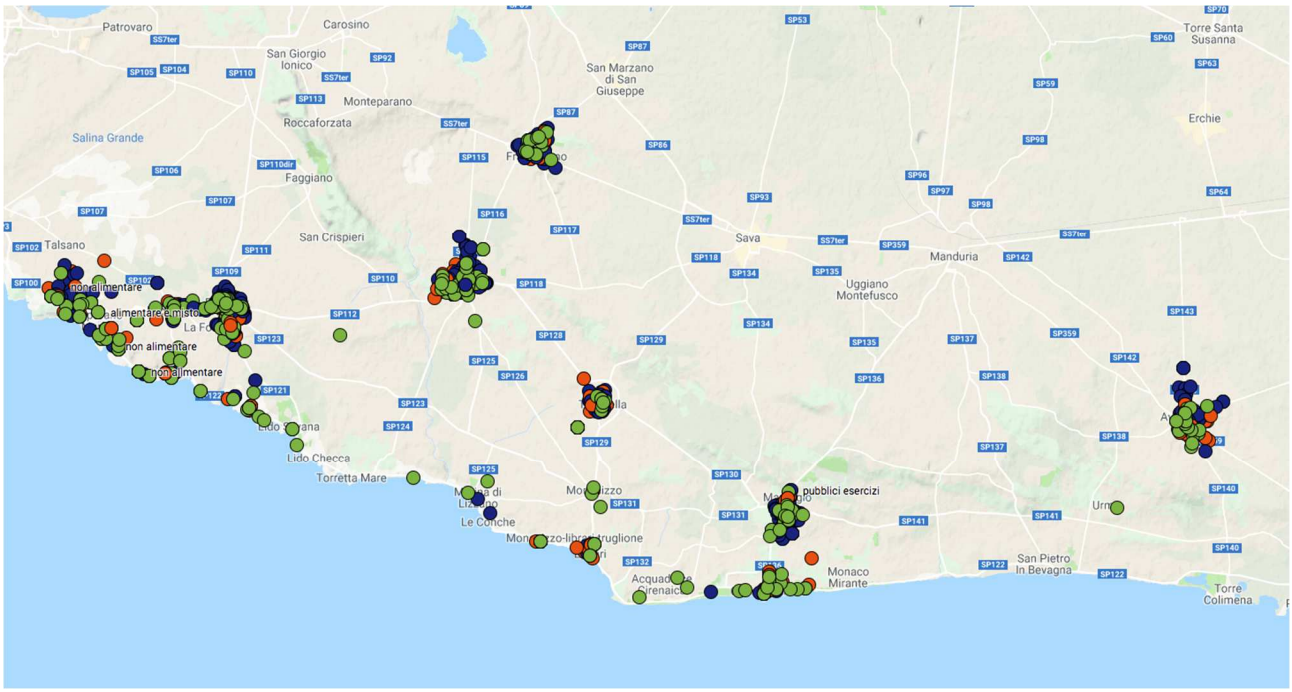

L'analisi aggregata della rete commerciale dell'Unione rappresentata evidenzia le seguenti caratteristiche:

1) l'elevata concentrazione di esercizi commerciali in sede fissa nell'area di ciascun "*Centro Storico*" con il progressivo crescente sviluppo in alcune vie adiacenti allo stesso, di più recente urbanizzazione ma egualmente di pregio;

2) l'addensamento degli esercizi commerciali "*nell'area urbana a vocazione commerciale*" di ciascun comune;

3) lo sviluppo di una consistente area commerciale sorta a servizio "*dell'area della marina"* (per quei comuni dotati di marina), rivolta al consistente fenomeno turistico stagionale estivo, richiamato dal meraviglioso mare di cui la zona è naturalmente dotata.

Dall'esame complessivo dei dati relativi alla rete commerciale emergono le seguenti ulteriori informazioni:

- una sostanziale equipollenza con la situazione pregressa;
- l'offerta commerciale risulta prevalentemente concentrata nelle tre aree richiamate;
- il cuore della rete commerciale di ciascun comune dell'Unione si concentra nell'Area urbana a vocazione commerciale;
- la tipologia di commercio è fortemente protesa verso il settore non alimentare;

- la dimensione media degli esercizi non alimentari è maggiore di quella degli alimentari;
- gli esercizi commerciali prevalenti si concentrano generalmente nelle classi dimensionali più basse (meno di 100 mq).

Dalla lettura congiunta dei dati sia sulla consistenza della rete commerciale sia della demografia di ciascun comune, nonché dalla dinamica dei consumi, si evidenzia una soddisfacente offerta commerciale su tutto il territorio dell'Unione, sia in relazione al mix di tipologie merceologiche che in riferimento al numero e al dimensionamento delle attività.

5.2. – Definizione dell'Aree da sottoporre ad incentivo: Aree di Distretto.

L'analisi della mappatura complessiva dell'area Unione dei Comuni, ci consente di determinare, così come richiesto dalla normativa nell'elaborazione del seguente D.S.C., *l'individuazione delle aree da sottoporre ad incentivo* e su cui concentrarsi nella definizione degli obiettivi, delle strategie, delle linee programmatiche condivise da tutti gli attori: vengono, pertanto, condivise e determinate tre Macro Aree di intervento; queste tre aree, ben definite, contengono delle caratteristiche identiche a per ciascun comune facente parte l'Unione dei Comuni, e che vengono descritte di seguito:

I. **Area urbana a vocazione commerciale**:

   Nelle aree urbane a vocazione commerciale di ciascun comune si è sviluppata un'area commerciale naturale formata da esercizi di vicinato che sviluppano molteplici funzioni: dagli acquisti di necessità, allo shopping e per tempo libero della popolazione residente e fluttuante, di negozi specializzati delle diverse tipologie merceologiche (beni per la persona, beni per la casa, etc..) pubblici esercizi, servizi;

II. **Centro Storico**:

   L'area del Centro Storico di ciascun comune, rappresenta una opportunità per l'attrazione dei flussi turistici che convergono nelle diverse zone del territorio

dell'Unione, si fa facendo riferimento, alle di interesse storico archeologico presenti. Al lato positivo, però, si contrappone, da sempre, la difficoltà di accesso all'area centrale dovuta all'assenza di aree parcheggio vicino ad ogni centro storico, danneggiando, così, la conseguente opportunità di usufruire degli esercizi di vicinato. L'assenza di spazi pedonali e di invasione delle auto, dovuta anche alla carenza di alternative di parcheggio, si ripercuote negativamente sulle potenzialità di attrattività dei centri storici, soprattutto con riferimento ai flussi stagionali o occasionali.

III. **Area della "marina**":

L'area della marina, per i comuni appartenenti all'Unione, che ne sono dotati (Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio ed Avetrana), rappresenta la principale fonte economica, determinata dal consistente flusso di turisti che, stagionalmente, risiedono nelle aree comunali nei pressi della marina. Questo fenomeno rende l'area della marina, obiettivo strategico di sviluppo essenziale per i comuni e considerata la rilevante consistenza dell'attrattività, risulta determinante anche per i comuni limitrofi che, anche se non dotati di marine, ne raccolgono i frutti.

IV. **Area di "Distretto**":

L'area di Distretto di ciascun comune rappresenta l'area obiettivo delle politiche di gestione integrata promosse nell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento. Lo scopo principale comune è quello di incentivare il commercio, da intendere come elemento trainante delle promozione del territorio, anche in ottica turistica, considerato come un vero e proprio polo attrattore, i cui benefici si estendono dall'ambito commerciale ad altri ambiti connessi con la qualità della vita cittadina.

Di seguito vengono riportate le Aree di "Distretto", per ciascun comune dell'Unione:

Area DUC del Comune di Avetrana:

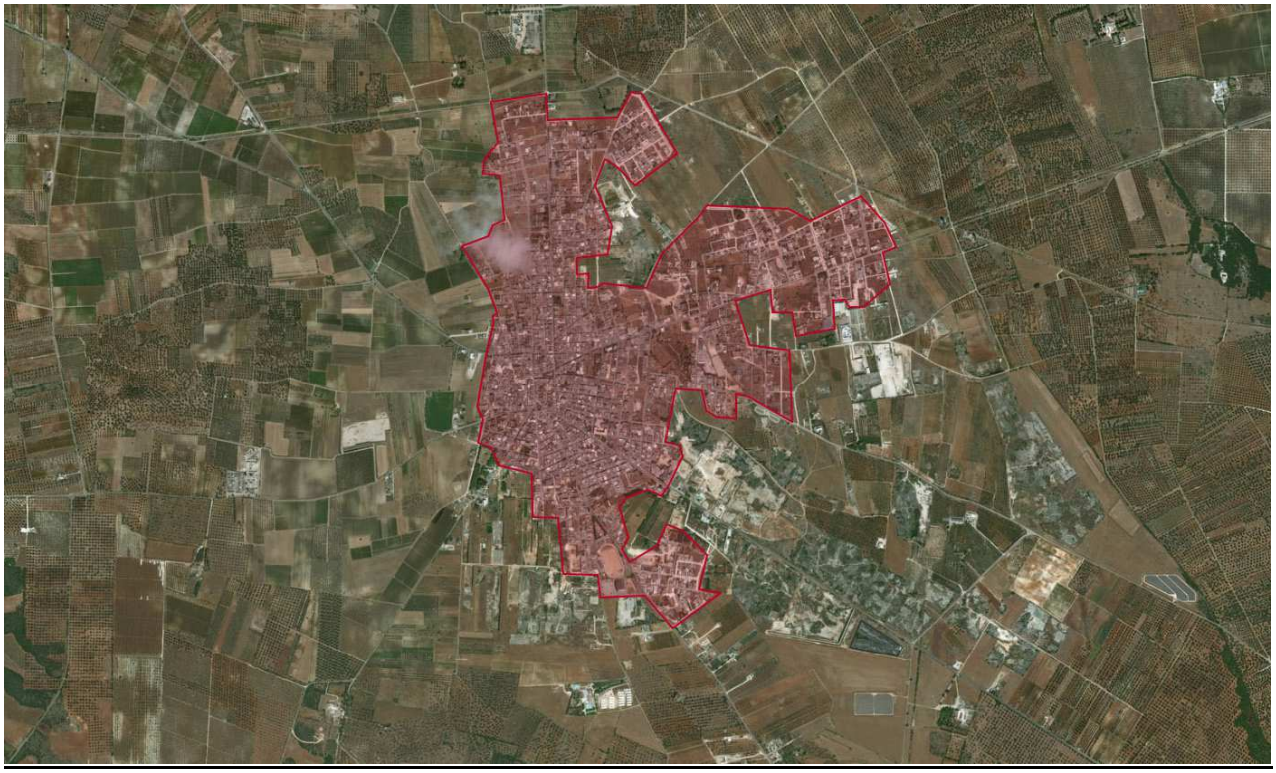

Area DUC del Comune di Fragagnano:

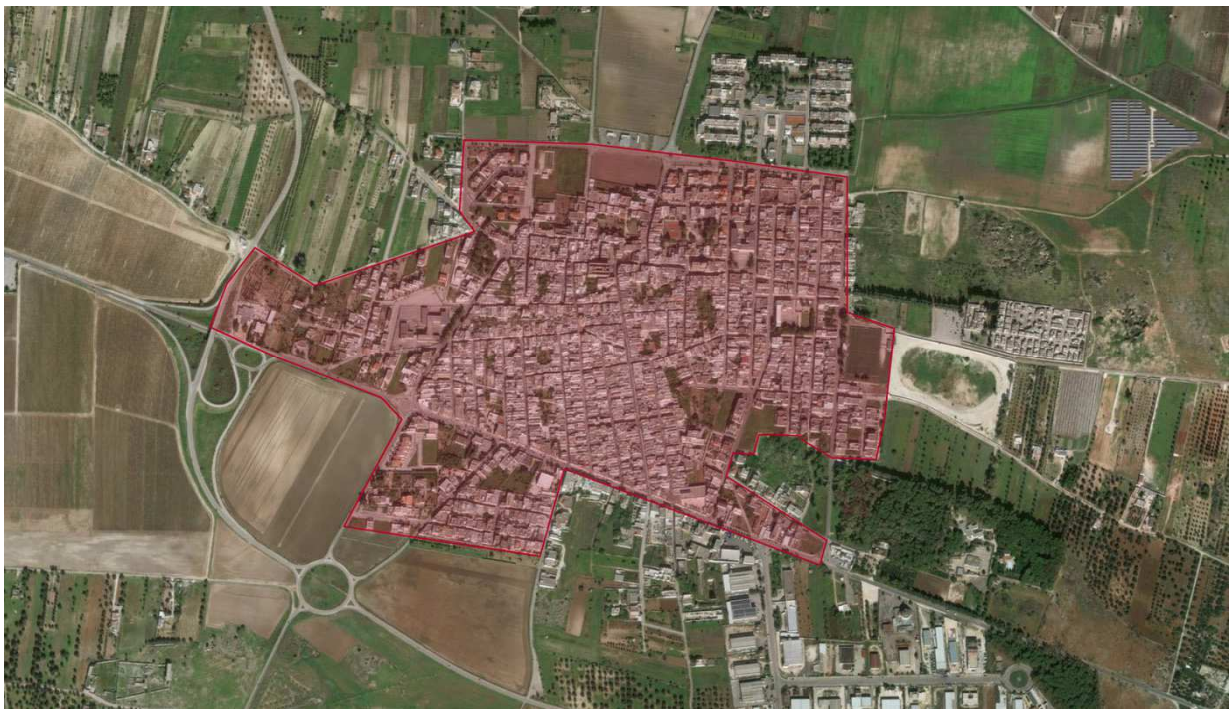

Area DUC del Comune di Leporano:

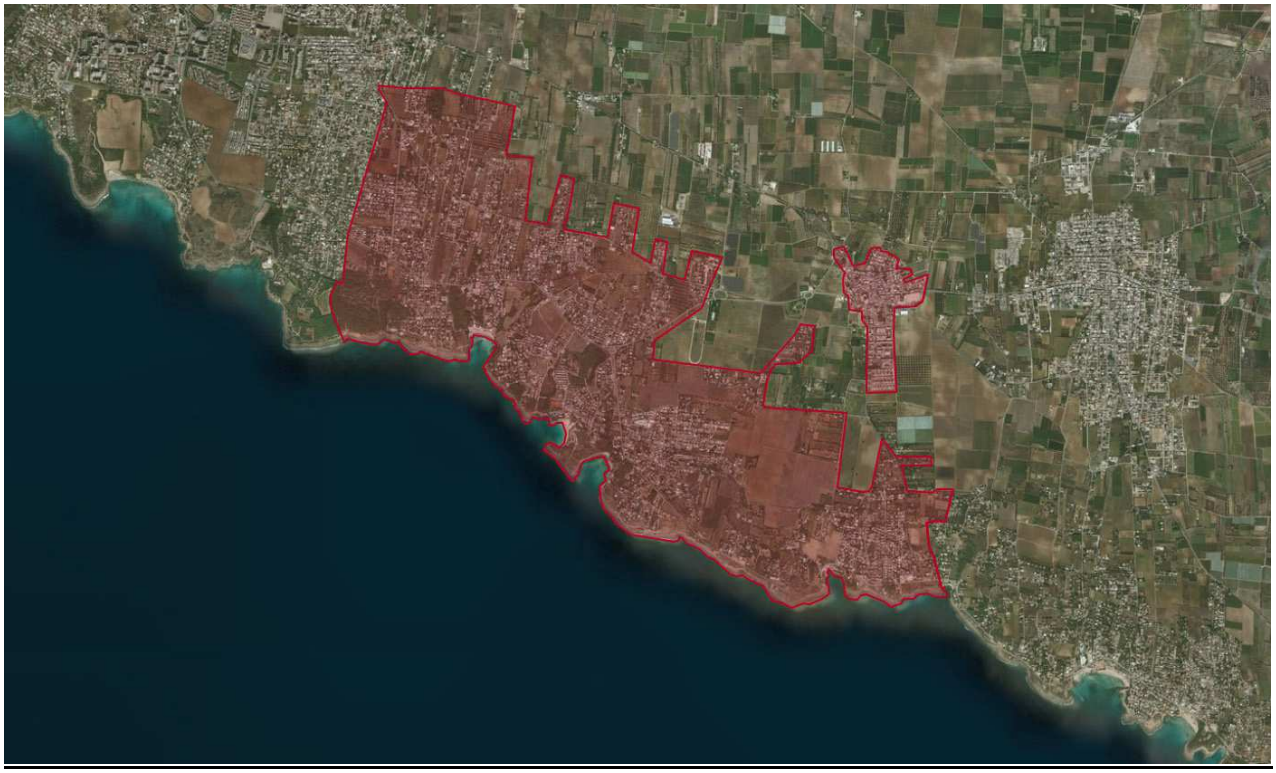

Area DUC del Comune di Lizzano:

Area Duc del Comune di Maruggio:

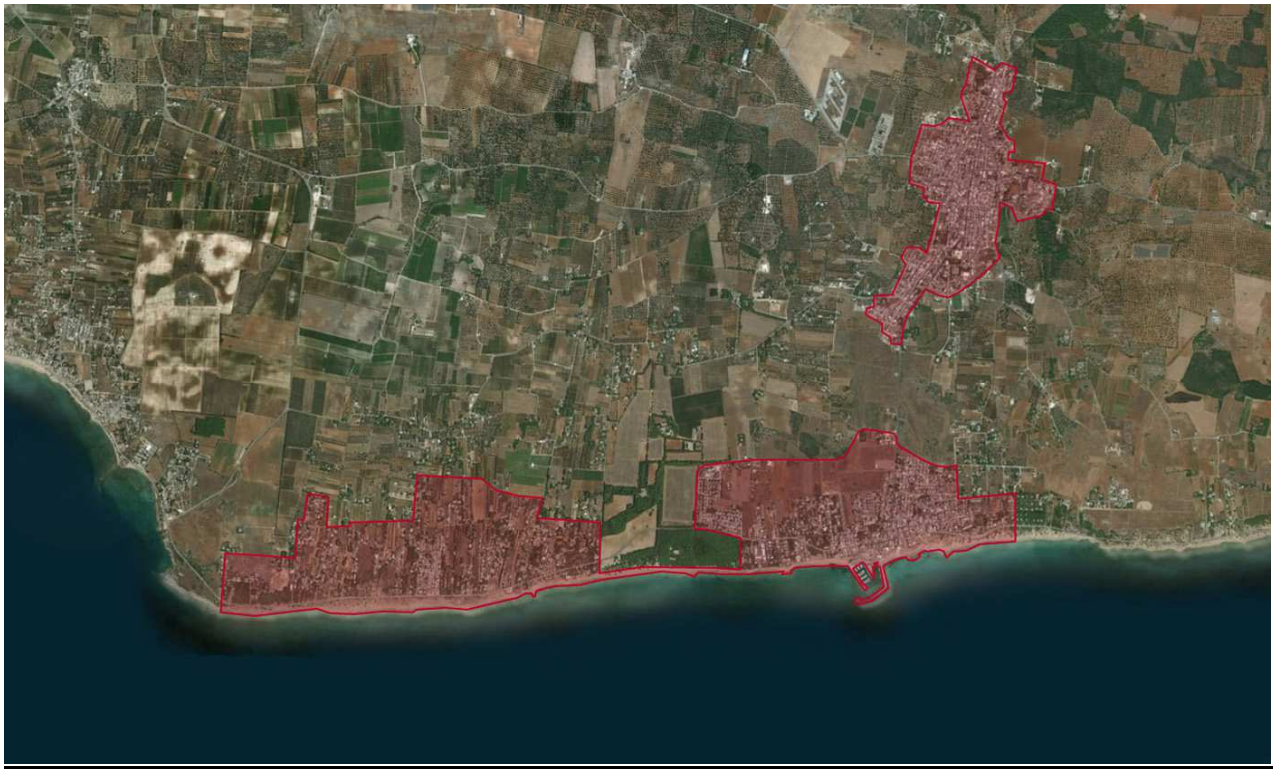

Area DUC del Comune di Pulsano:

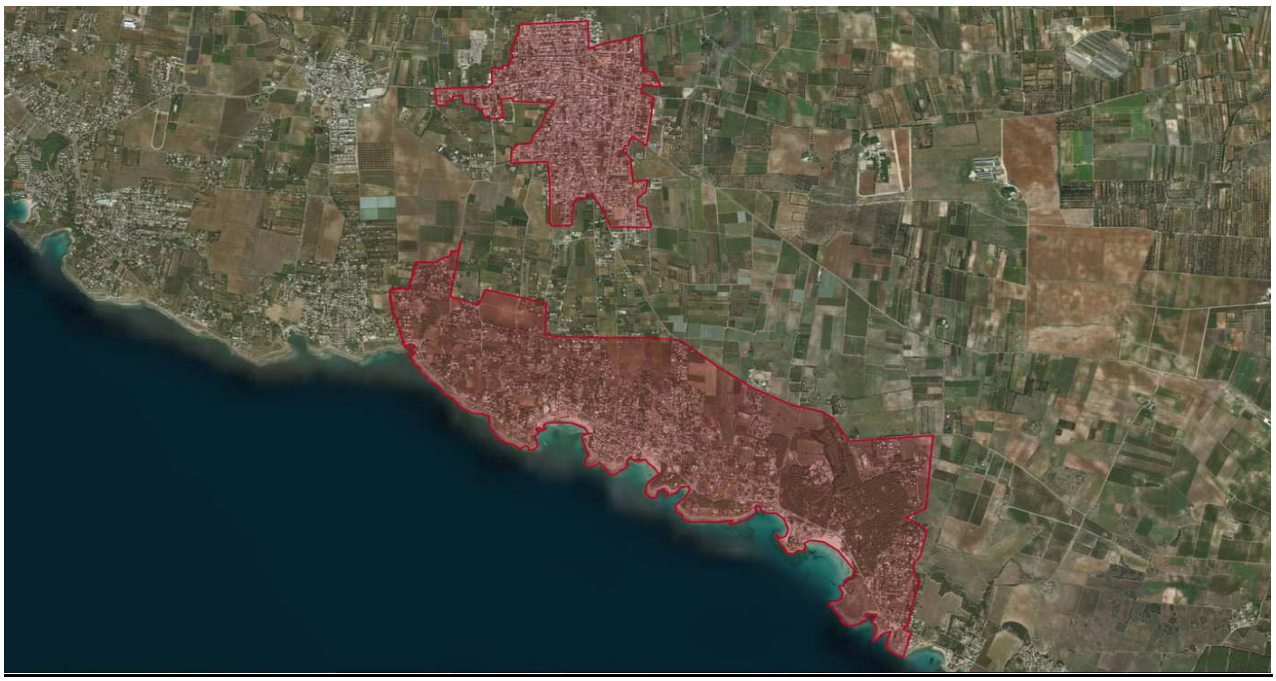

Area DUC del Comune di Torricella:

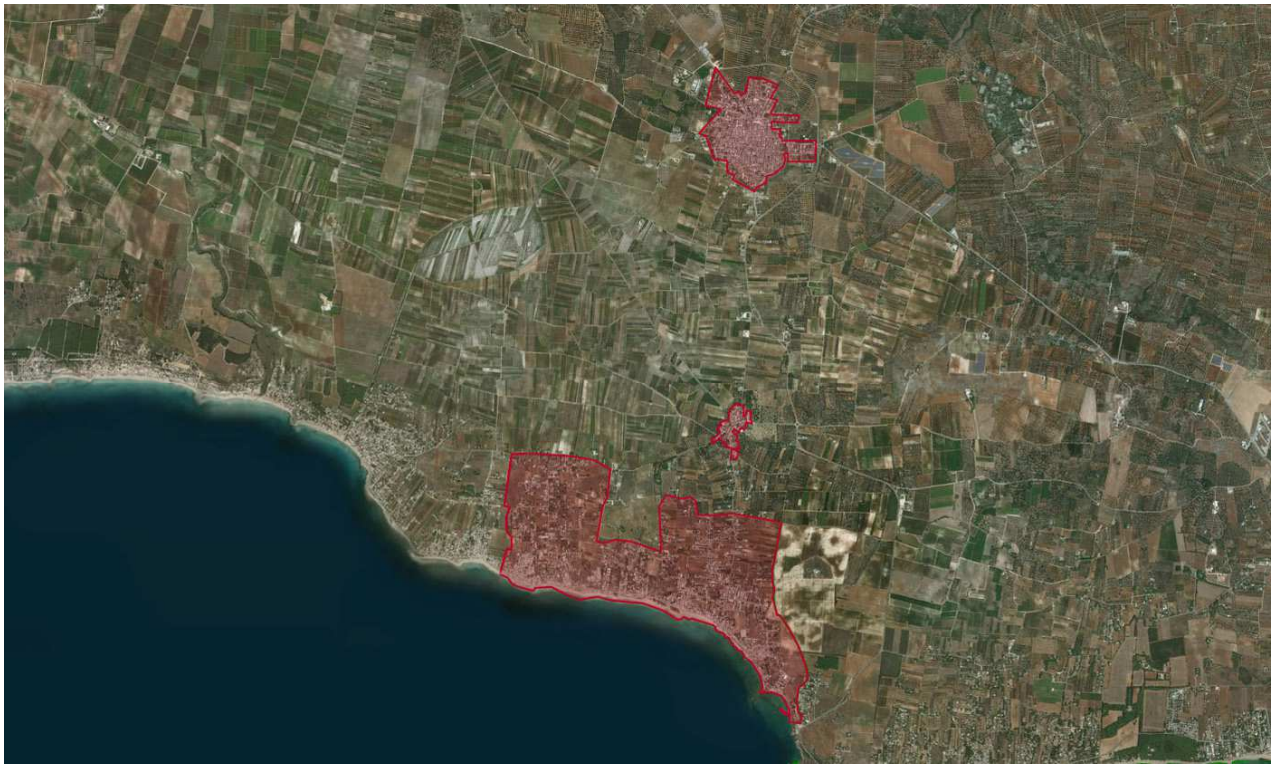

5.3. – Programmazione strategica delle azioni di sviluppo e promozione.

Il documento strategico del commercio assume un carattere di programmazione in quanto definisce una strategia complessiva di interventi e azioni, alcune immediatamente applicabili e normate nelle appendici regolamentari e altre delineate in sede di programmazione strategica e da dettagliare operativamente con specifici e successivi provvedimenti comunali.

Dall'analisi delle caratteristiche della rete commerciale dei singoli comuni facenti parte l'Unione e dell'intero territorio considerato nel suo insieme, accanto alla definizione delle aree comunali da sottoporre alle linee strategiche di intervento, mediante lo strumento dei Distretti Urbani del Commercio, si possono definire le possibili "linee di intervento e di valorizzazione", reali e concreti obiettivi da porre, ovvero:

- rafforzare le politiche di intervento "partecipate", preferendo interventi condivisi tra le componenti pubblico/private del territorio (come i Distretti Urbani del Commercio, il Distretto del Turismo, ecc.), coinvolgendo tutti gli stakeholders presenti sul territorio, al fine di determinare al meglio gli

strumenti di raggiungimento degli scopi da perseguire, con ricaduta socio-economica territoriale;

- incentivare le politiche di riqualificazione delle aree dei centri storici, considerati come volani dello sviluppo turistico del territorio;

- favorire lo sviluppo dell'area a vocazione commerciale e di tutte le attività ivi presenti ovvero dei pubblici esercizi, delle attività turistiche, ricettive, di intrattenimento e svago e dell'artigianato di servizio.

- migliorare la qualità delle aree mercatali, in termini di qualità della distribuzione ivi contenuta, della riorganizzazione gestionale degli stessi, dell'accessibilità alle aree, della fruibilità e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e delle norme amministrative previste dalle vigenti normative;

- definire strategie di tutela e valorizzazione delle attività commerciali, artigianali ed agricole tradizionali del nostro territorio, considerando le stesse pilastro e fondamento della nostra storia e dell'economia tradizionale dei nostri territori;

- sostenere politiche di miglioramento dell'accessibilità dell'aree commerciali dei comuni;

- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi di riqualificazione urbana;

- debellare i fenomeni di commercio illegale ed abusivismo ed implementare le dotazioni di monitoraggio delle aree comunali per aumentare il grado di legalità delle aree comunali;

- realizzare una politica coordinata di marketing territoriale per valorizzare le risorse e le potenzialità presenti del territorio;

- incentivare le politiche di tutela del patrimonio storicoartistico e della tutela dell'ambiente urbano;

- promuovere l'animazione commerciale delle zone commerciali ed in particolare del Centro Storico, attraverso la promozione delle attività commerciali e artigianali a basso impatto (esercizi di vicinato) che in sintonia con il valore artistico del borgo antico, siano in grado di svilupparne l'attrattività;

- sostenere l'importanza dei mercati settimanali e migliorarne le condizioni logistiche attuali in quanto leve strategiche del commercio dei comuni appartenenti all'Unione;

- favorire un processo di innovazione e modernizzazione del sistema distributivo locale;

- sostenere il commercio di prossimità come elemento di servizio ai residenti e ai consumatori e come elemento di integrazione e coesione sociale;

- garantire la presenza sul territorio di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;

- garantire l'equilibrio funzionale e insediativo fra le diverse tipologie delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali

- sviluppare la capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

- favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio;

- Favorire l'apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dei centri storici prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale;

CAPITOLO 7- REGOLAMENTI COMUNALI:
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" il comune definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento. Le previsioni di insediamento possono essere articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative. Inoltre, come previsto dall'art. 17 comma 6, adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

Art. 1 Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.24/2015, del Regolamento Regionale n.11/2018 e, più in generale, della normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore, fissano le finalità del piano di sviluppo delle medie strutture di vendita e di interesse locale, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i limiti insediativi e le zone di localizzazione di eventuali nuove medie strutture di vendita e le norme sul procedimento amministrativo per le nuove autorizzazioni.

Art. 2 Finalità

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
b) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
c) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali, produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
d) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane, alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
e) la qualificazione e l'aggiornamento dei titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;
f) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
g) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
h) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;
i) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento di altri Enti;
j) garantire il rispetto di quanto contenuto nell'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e del d.lgs. 59/2010 e, in ogni caso, assicurando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, garantendo l'assenza di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, così come disciplinato dalla L.R. 24/2015, si intendono per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;
c) impresa commerciale al dettaglio: l'impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale;
d) settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);
e) superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
f) superficie di vendita di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti;
g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990,
h) n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
i) SUAP, lo sportello unico delle attività produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività

produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 16 : "soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dalla presente legge";

j) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

k) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati.

l) vendita stagionale: l'attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

Art. 4 Criteri generali di presenza e localizzazione

La localizzazione di nuove medie strutture di vendita nel territorio comunale è ammessa nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 6 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative

alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2015 e del R.R.11/2018.

L'Art. 71 del D.L. 59/2010 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (In vigore dal 14 settembre 2012)" testualmente dispone che:

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per

reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f),e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata ingiudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.
In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP, attraverso il portale telematico, anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP.

Art. 5 Possibilità insediative e zone di localizzazione

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3, potrà avvenire secondo le seguenti possibilità per tali tipologie di strutture commerciali:
a) Medie strutture di tipo M2 (da 601 a 1.500 mq) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici dei Comuni;
b) Medie strutture di tipo M1 (da 251 a 600 mq) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici dei Comuni;

Art. 6 Standard di parcheggio

1. I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità

dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.

3. Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita, sono i seguenti:

	M1 MQ.251-600	M2 MQ. 601-1.500	M3 MQ. 1.500-2.500
Alimentare/Misto	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
Non Alimentare Beni Persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1 mq.
Non Alimentare Altri Beni	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.
Non Alimentare Beni Basso Impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

4. I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve.

5. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.

6. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

7. Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

7. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.

8. Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 7 Deroghe agli standard pertinenziali

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui al precedente articolo, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale, nei seguenti casi:

A. interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della Legge Regionale. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.
B. Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:

1. fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari-miste;
2. fino al 100% per le strutture non alimentari.

C. Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione sarà calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.
D. Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno del centro storico: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
E. Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate: in tal caso è prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la

sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.
Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 8 Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

Ciascuno dei comuni appartenenti all'Unione delle Terre del Mare e del Sole assume i seguenti criteri a base della regolamentazione del settore Commercio:

a. miglioramento dell'accessibilità veicolare e/o pedonale per ridurre o alleggerire la mobilità;
b. consolidamento delle aree connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti di qualificazione e valorizzazione con la costituzione del Distretto Urbano del commercio;
c. valorizzazione del centro storico.

Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali, i comuni appartenenti all'Unione delle Terre del Mare e del Sole individuano il territorio ricompreso nella zona del Centro Storico, non compatibile con l'insediamento di Grandi strutture di vendita, strutture di interesse locale e medie strutture di tipologia M3, a causa delle ridotte condizioni di accessibilità veicolare e della scarsità di aree destinate a parcheggio.
In questa zona commerciale l'insediamento di Grandi strutture di Vendita, di strutture di interesse locale e medie strutture di tipologia M3 potrà avvenire all'interno di un progetto di recupero urbano o contratto di programma o altre forme di programmazione negoziata.

Art. 9 Requisiti di accessibilità delle strutture di vendita

La localizzazione delle medie strutture di vendita e di interesse locale, in relazione alla viabilità:

a. per strutture di vicinato M1 e M2 non sono previsti requisiti;

b. per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate "piccole": struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura;
c. per le medie strutture M3 il comune indicherà i requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 12 della Legge Regionale, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell'area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell'area primaria di gravitazione.

Sino all'adozione di strumenti di programmazione, le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla precedente lettera a.

Art. 10 Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Per i comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
c) Per grandi strutture di vendita: aree in cui sia prevista, negli strumenti urbanistici comunali, la relativa destinazione d'uso commerciale.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali esistenti sono considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici autorizzati.

Art. 11 Disciplina del procedimento di valutazione delle domande

Il Comune, nel caso in cui vengano proposti interventi inseriti in accordi di programma, contratti di quartiere, riconversioni di siti dismessi, Distretti Urbani del Commercio, o, comunque, strumenti di programmazione negoziata, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Regionale 11/2018 stabilisce i seguenti criteri e parametri per la verifica della sostenibilità e dell'impatto delle nuove strutture, anche assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali:

A)verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da:

- dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio;
- ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
- Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa;

B) verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesaggistica:

- condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
- presenza di spazi pubblici;
- integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano;
- rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- impatto acustico;
- aumento di traffico generato dal nuovo insediamento;

C)riduzione dell'impatto delle strutture di vendita ai fini del contenimento dell'uso del territorio favorendo i progetti che prevedono:

- la realizzazione di parcheggi multi-piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
- l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;

- proposte progettuali che contengano la disponibilità a realizzare misure di mitigazione degli impatti generati.

Art. 12 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

1. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune ove avrà sarà ubicata la Media Struttura.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.
5. Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né

l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).

6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

Art. 13 Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

Art. 14 Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi

abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.).

4. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.

5. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

Art. 15 Sanzioni

Il comune è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Ai sensi dell'articolo 61 della L.R. 24/2015, chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale – Codice del Commercio - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.

Le violazioni alle prescrizioni della legge, diverse da quelle considerate al comma precedente, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.

In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal comune per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

Art. 33 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. Il titolo abilitativo è revocato qualora il titolare:

a)chiuda volontariamente l'attività;

b)non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;

3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma1.

Art. 15 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO 8: DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 Premessa

Tanto il D. Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il Codice del Commercio della regione Puglia, nel confermare l'impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. In particolare l'art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che "i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'art.12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a Scia".

L'obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un'idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rispetto al consumatore sia rispetto all'intera economia comunale e territoriale.

Oggi del resto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale all'interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, di aggregazione sociale e di contrasto alla desertificazione. Tale ruolo è anche oggettivamente in grado di produrre modificazioni strutturali purché produca vivibilità e tutela dell'ambiente urbano.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi. Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di

generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile.

Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Art. 2 Previsioni contenute nella L. R. n.24/2015 (Codice del Commercio)

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data dalla legge regionale n.24/2015, "Codice del Commercio", che le disciplina con i seguenti articoli che il presente regolamento fa propri e richiama integralmente:

1)Art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività

2)Art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi :

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento

acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegli abilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamenti o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015;
b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 24/2015;
c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
d) l'impegno al rispetto del CCNL;
e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

3)Art. 40

Attività non soggette ad autorizzazione:

Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non

sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;

i) al domicilio del consumatore.

I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

4)Art.41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascuno anno solare

2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un

responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. L'attività é svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

5)Art.42

Esercizio di attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39 concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendio e di inquinamento acustico. 3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Art.3 Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole.

1)Finalità: Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:

a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
d) la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, sicurezza, qualità e pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti;
e) la tutela della sicurezza stradale;
f) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
g) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
h) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione all'interno dei territori comunali dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del mare e del sole come forma di tutela dell'ambiente urbano.

2)Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

3) <u>Criteri e zone di insediamento.</u>

Fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 1, al fine di sostenere il ruolo del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale e facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), in qualsiasi parte del territorio comunale.

4)<u>Impatto acustico</u>.

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

<u>5)Attività temporanee</u>

L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs.59/2010. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

6)<u>Attività stagionali</u>.

L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali. Si considera attività stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale.

<u>7)Esercizio attività accessorie</u>

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la Scia all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento. Le suddette Scia abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:

a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo;
c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione;
d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per

eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma;

e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione;
f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione;
g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
i) la diffusione musicale è regolata con ordinanza sindacale;
j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione;
k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale;
l) ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) dovranno attenersi alla normativa vigente in materia.

8)Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:

a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;

b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;

c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Articolo 10

Norme finali

Il presente Regolamento resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del Commercio e alla normativa comunitaria e nazionale del settore.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Premessa e Previsioni contenute nella L. R. n.24/2015 (Codice del Commercio).

La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio, una legge quadro che trasforma la complessa normativa esistente in un sistema di norme razionali e coordinate puntando a semplificare il quadro degli adempimenti ai quali sono sottoposti sia gli operatori che le amministrazioni. L'art. 12 del Codice del Commercio "Strumenti comunali di programmazione e incentivazione" prevede l'adozione da parte dei comuni del Documento strategico del commercio. Tale documento, in relazione al commercio su area pubblica, prevede sempre nell'art. 12 l'obbligo di fotografare "la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento" e, per quanto concerne la parte programmatoria, di definire "i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, la modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;

6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate."

Il codice del Commercio nell'articolo 3 prevede poi la successiva emanazione da parte della Regione Puglia di una serie di regolamenti attuativi, in attesa dell'approvazione dei quali sarebbero rimasti in vigore quelli vigenti, fra cui uno relativo al commercio su aree pubbliche che definisca nel merito i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale. Il regolamento attuativo relativo al commercio su aree pubbliche è stato il primo, fra quelli previsti, ad essere promulgato dalla Regione Puglia che con la delibera di Giunta Regionale numero 196 del 21/02/2017 ha adottato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n.4.
Il presente documento, pertanto, disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio comunale di Andrano, sulla base del Codice del Commercio e del successivo Regolamento attuativo.

Art.2 Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche

A. Oggetto.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio dei comuni appartenenti all'Unione delle Terre del Mare e del Sole ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale"). Il presente regolamento costituisce il "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche" di cui all'articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di

commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

B. <u>Ambito di applicazione.</u>

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

C. <u>Validità del regolamento.</u>

Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole e recepito da ciascun Comune ad esso appartenente mediante atto formale di presa d'atto ed approvazione da parte della Giunta Comunale di ciascun comne, sentite le rappresentanze locali delle organizzazione dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

D. <u>Finalità del regolamento</u>.

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;
f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

E. <u>Definizioni.</u>

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
k) miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare,

occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

s) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

F. <u>Esercizio dell'attività.</u>

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune, tra quelli appartenenti all'Unione, ove avrà sede l'attività ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;

b) il settore o i settori merceologici;

c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

G. Posteggi.

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

H. Istruttoria della domanda.

Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.

Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.

Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

I. Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

J. Partecipazione al procedimento.

Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

K. Requisiti per l'esercizio dell'attività.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

L. Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.

Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

M. <u>Procedura al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A.</u>

Le domande di rilascio delle nuove autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni appartenenti all'Unione delle Terre del Mare e del Sole fanno pervenire i propri bandi al Servizio regionale

competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

Le domande di rilascio delle nuove autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire ai comuni nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;

c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità
- carico familiare d) d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.
Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:
a) produttori agricoli;
b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

N. <u>Concessioni temporanee di posteggio.</u>

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo M) per le autorizzazioni di tipo A.

Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

O. <u>Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B.</u>

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;

b) il settore o i settori merceologici;

c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

P. <u>Subentro nella gestione</u>.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.

In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

Q. <u>Revoca e sospensione delle autorizzazioni.</u>

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare; i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Suap nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge.

R. <u>Cessazione.</u>

Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:
a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
b) rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

S. <u>Vendita a mezzo veicoli</u>.

E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

T. <u>Normativa igienico-sanitaria e sicurezza.</u>

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze

vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.

Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi sacchetti e allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi cassonetti. In caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 267/2000 e, in caso di recidiva per un numero di volte pari a 3 nel corso dell'anno solare, la sospensione da 1 a 5 giornate di vendita.

U. Assenze.

Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

Nel computo delle assenze, non si considerano:

a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;

b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;

c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

V.Programmazione del commercio su aree pubbliche: istituzione di nuovi, soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e fiere.

1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio, il comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:

a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;

b) l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:

- nei comuni del tutto privi di mercato;
- nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
g) degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio. 2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.
h) Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative

a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lettera a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui al Documento Strategico del Commercio e al Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Nell'evenienza di cui al precedente comma 3), la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura concorsuale delle altre autorizzazioni di tipo A:

i. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio.
ii. l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune

in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

iii. a parità di punteggio a chi possiede la maggiore anzianità storica nel mercato o fiera;

W. <u>Trasferimento di mercati, posteggi e fiere.</u>

Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area comunale, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area comunale, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo dei mercati;

Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;

Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.

Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40 % dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

Y. <u>Trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere.</u>

Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del

servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

c) sorteggio.

Lo spostamento dovrà essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

Z. <u>Esercizio del commercio su aree particolari</u>

a. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

b. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
c. Il permesso di cui al comma 1, deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto autorizzante.
d. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati. Coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il comune. Il comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

Art. 3 I Mercati.

Per mercato si intende "l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi".

A. <u>I mercati comunali Dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole</u>.

I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi assegnati ad ogni categoria merceologica, sono individuati nel Capitolo 3 del Documento Strategico del Commercio

B. <u>Norme in materia di funzionamento dei mercati.</u>

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto diverso. In tal caso l'Amministrazione Comunale può

prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare:

Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

C.Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati.

La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

D. Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione.

I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione

Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.

E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.

E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

E. <u>Orario di vendita.</u>

Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

F. <u>Festività.</u>

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

G. <u>Prescrizioni.</u>

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

Ai concessionari è fatto obbligo:

a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;

b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

H. <u>Posteggi riservati ai produttori agricoli.</u>

Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda;
e) sorteggio.

E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) dodicennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodicennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

I. <u>Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale</u>.

Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;

Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevuta del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
c) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

J. <u>Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze</u>.

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.

Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Agente incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'Ufficio Suap. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

K. <u>Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.</u>

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati a

produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

L. <u>Miglioria e scambio di posteggio.</u>

L'ufficio Suap redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglioria. Il bando di miglioria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando. Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 13 del presente regolamento.

E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

M. <u>Mercati straordinari.</u>

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di

riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.
Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

Art.4 Le Fiere

Per fiera si intende "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".
Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale
Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.
Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura: Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggi del mercato.
Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L. R. 24/2013.
Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, proloco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in

ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

A. <u>Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere.</u>

La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

B. <u>Posteggi riservati ai produttori agricoli.</u>

Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 34 del presente regolamento.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

C. **<u>Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni.</u>**

Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 35 del presente Regolamento.

D. <u>Modalità di assegnazione dei posteggio occasionalmente liberi o comunque non assegnati.</u>

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte dell'incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera

L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, consultando e scorrendo la graduatoria dei richiedenti di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Regolamento.

L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

E. <u>Prescrizioni.</u>

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante.

E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

F. <u>Fiere promozionali.</u>

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

G. <u>Fiere straordinarie.</u>

Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i

soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Art.5 I Posteggi Isolati.

A. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.
Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

B.Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche.

I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche, l'ubicazione e il periodo di svolgimento, di tutti i posteggi isolati presenti nel territorio comunale di ciascuno dei comuni appartenenti all'Unione, saranno determinati da apposite delibere dell'Amministrazione Comunale di ciascun comune.
I posteggi isolati osserveranno gli stessi orari degli esercizi similari in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

Art.6 Commercio in forma itinerante.

A. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

B. <u>Zone vietate.</u>

L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.

E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

E' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità', tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.

A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Sempre per motivi di sicurezza nella circolazione stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 50 mt.

Art.7 Norme finali e transitorie.

A. <u>Tariffe per la concessione del suolo pubblico.</u>

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

B. <u>Sanzioni.</u>

Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/99 ed Articolo 61 della Legge Regionale.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

C. <u>Pubblicità del regolamento.</u>

Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole nonché di ciascun Comune ad esso appartenente, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

D. <u>Concessioni in scadenza.</u>

Al rinnovo delle autorizzazioni in concessione di posteggio in scadenza si applicano i criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

E. <u>Disposizioni finali.</u>

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

F. <u>Abrogazione precedenti disposizioni.</u>

Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

Art. 1 Esercizio dell'attività.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata a SCIA nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n.24 (Codice del Commercio).

Art.2 Provvedimenti comunali.

1. Il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della L.R. n.24/2015, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il comune definisce:

a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

Art. 3 Esenzione dalla SCIA.

È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.

Art. 4 Modalità di vendita della stampa.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;
b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
d) identiche per tutti i punti di vendita;
e) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
f) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
g) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;
h) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di

permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

i) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

j) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

Art. 5 Diffusione gratuita della stampa.

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.

2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Art.6 Direttive e indirizzi

Nel territorio comunale dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole, la vendita della stampa quotidiana e periodica, è possibile su tutto il territorio comunale e subordinata a SCIA.

Tuttavia, appare auspicabile che tale SCIA segua ad un parere preventivo, non obbligatorio, alla regolare fornitura, emesso dal distributore provinciale o zonale dei quotidiani e della stampa periodica. Quest'ultima condizione viene auspicata per evitare che il cittadino, pur in possesso di regolare SCIA, di fatto non possa esercitare l'attività in presenza di un diniego all'approvvigionamento da parte del distributore; circostanza non marginale, in quanto le valutazioni di carattere economico, spesso, portano quest'ultimo a rifiutarsi di eseguire il predetto giornaliero approvvigionamento degli organi di Stampa quotidiani.

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art.1 Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione si intendono per:

a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

i. una o più pompe o altro sistema di adduzione;
ii. uno o più contatori o misuratori;
iii. una o più pistole o valvole di intercettazione;
iv. le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avvio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
i) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Art.2 Classificazione e tipologia.

Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da:

- uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti (bar, servizi igienici per utenti, revisione gomme, officina meccanica, ecc.);
- da locali destinati agli addetti anche per le attività di cui sopra;
- nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da:

- uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
- locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli,
- nonché di self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con problemi di handicap.

Art.3 Procedura Amministrativa per il rilascio del PAU.

Ciascun comune appartenente all'Unione esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto del titolo VI della L.R. n. 24/2015 e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.
Il Comune, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art.4 Dotazione impianto GPL (per i nuovi impianti).

Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi impianti devono essere dotati

almeno di un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art. 5 Dotazione Self-service.

Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.

Art.6 altre dotazioni.

I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.

Art.7 Modifiche all'impianto.

Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di colonnine;
b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.
La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all'Ufficio delle Dogane.

Art.8 Impianti ad uso privato.

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.
Sono individuati ed autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C", di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e D.M. 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del

regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

Art.9 Rifornimenti diretti sui luoghi di lavoro.

Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 10 Collaudo impianti

I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Il collaudo è predisposto dal Comune mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada, competenti per territorio. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art.11 Autorizzazione provvisoria.

Il Comune su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2015.

Art.12 Termine conclusione lavori.

I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Il suddetto termine, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al comune di Poggiardo.

Art.13 Manutenzione ordinaria impianti.

Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Art.14 Norme finali.

La vigilanza sull'applicazione della L.R. n. 24/2015 è esercitata da ciascuno dei comuni appartenenti all'Unione, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.